



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri


La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

KAIS. KÖN. HOF-  BIBLIOTHEK

43.698-B

Alt-

P. A. 62. E. 43.



13698 - B.





NUOVA RACCOLTA  
DI TUTTE  
LE CARTE PUBBLICHE,  
LEGGI, E PROCLAMI  
STAMPATE, ED ESPOSTE  
NE' LUOGHI PIU' FREQUENTATI  
DI VENEZIA  
E SUE PROVINCE  
DOPO IL FELICE INGRESSO DELL' ARMI  
AUSTRIACHE  
DI S. M. IMPERATORE, E RE  
NEL VENETO STATO.  
VOLUME QUARTO.



VENEZIA 1798.  
PRESSO FRANCESCO ANDREOLA  
*Con Permissione, e Privilegio.*

r. Livius. *præf.*

DOCUMENTA IN ILLUSTRIS POSITA  
MONUMENTO INTVERE: INDE TIBI  
TVAEQVE REIPUBLICAE , QVOD  
IMITERE , CAPIAS ; INDE FOEDVM  
INCOEPTV , FOEDVM EXITV ,  
QVOD VITES.

## OLIVIERO CONTE DI WALLIS

CIAMBELLANO ATTUALE DI S. M. I. R. A.,  
GENERALE D'ARTIGLIERIA, PROPRIETARIO  
D'UN REGGIMENTO D'INFANTERIA,  
E COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA-  
TA D'ITALIA ec.

**E**ssendosi riconosciuta la necessità di proibire l'estrazione dei Grani, che si raccolgono nel Dogado; e nelle Provincie di Terra Ferma, tanto per assicurare la sussistenza di questi Abitanti, quanto anche per provvedere ai bisogni delle Imperiali Regie Armate, che occupano attualmente questo Stato, siamo venuti nella determinazione di stabilire le seguenti provvidenze.

I. Resta proibita, sotto pena della Confisca de' Generi, ogni estrazione di Formenti, Segale, Orzo, ed Avena da Venezia, suo Dogado, e rispettive Provincie di Terra Ferma.


II. Tale proibizione sarà da ritenersi dal giorno della pubblicazione del presente Editto, e dovrà indispensabilmente essere osservata sino alla fine del prossimo venturo Mese di Giugno.

A 2

III.

III. Essendosi eretti varj Magazzini Militari nelle Città dello Stato, restano abilitati, ed autorizzati li Magazzini medesimi a ricevere dai particolari i Grani sovraccennati, e verrà loro corrisposto il prezzo qui sotto indicato all'atto della consegna in Danaro contante; cioè

SEGALE      AVENA



Per Venezia	———	L.17: 4:	L.12:10:
Padova, Treviso,			
Rovigo, Verona,			
e Legnago	———	L.17:10:	L.12:17:6
Vicenza, Bassano,			
ed Udine	———	L.17: 4:	L.12:10:

ritenuta indistintamente per ogni Provincia la misura dello Stajo di Venezia.

IV. Per gli altri Generi, cioè per li Formenti, e per gli Orzi, quantunque per ora non venga fissato il prezzo, resta nulladimeno sospesa ed interdetta, sino a nuovo ordine, da pubblicarsi, la loro estrazione, per i quali in caso di contravvenzione si riterrà l'enunziata penale della confisca del Genere, come all' Articolo primo.

Ci lusinghiamo, che tale disposizione diretta a combinare i bisogni di queste Provincie colla minor possibile alterazione de' prez-

prezzi, ed a provvedere alla necessaria sussistenza delle Imperiali Regie Armate, sarà per sortire il pieno suo effetto; ed affinchè non se ne possa allegare ignoranza, ordiniamo, che il presente Editto sia pubblicato in questa Città, ed in tutte le Provincie, e Luoghi soliti di questo Stato.

Venezia li 29. Aprile 1798.

IL CONTE DI WALLIS.

V. t. Pellegrini Regio Commissario Civile.

*De Ceresa Regio Seg.*



IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

D I V E N E Z I A.

**D**A riscontri di Corrispondenti Esteri Offizj di Sanità si viene a rilevare, che in Bastia si ammettano a pratica li Corsari sempre sospetti. Questo nuovo metodo contrario alli riguardi della comune Salute, merita pronto provvisional provvedimento, essendo



do massima naturale, ed invariabile di Sanità di guardarsi da chi non si guarda.

Quindi è che questo Regio Supremo Tribunale di Sanità, a cui sta sommamente a cuore la preservazione degli Stati di S. M. Imperiale, e Reale Augustissimo Nostro Sovrano, ed il bene universale, per allontanare ogni spiacevol emergenza che potrebbe accadere in tale stato di cose, termina e comanda: Che resti sospeso il libero Commercio con l'Isola di Corsica; ed assoggettate a giorni ventiuono di Contumacia le sue Imbarcazioni, e le altre che si staccassero da colà, e da quei Porti, che non prendessero corrispondenti cautele; Et sic &c.

Dal Tribunal suddetto primo Maggio 1798.

( Zampiero Grimani Cons. Intimo Attuale di Stato Presid.

( Lunardo Dolfin Aggiunto.

( Francesco Boldù Aggiunto.

( Marco Molin Aggiunto.

( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2do Agg.

*Gio: Vincenzo Misolini Not.*

IL

IL REGIO SUPREMO  
 TRIBUNALE DI SANITÀ  
 DI VENEZIA.

**I**Ngrate notizie portano, che il contagio manifestatosi sin dagli ultimi di Marzo scaduto in Scutari Città dell'Albania Turca; quando dimostrava di degradare, sia anzi passato ad invadere alcuni Luoghi limitrofi al Montenero, ed alla Città pur Ottomana di Durazzo.

Questa progressione di attacchi di un morbo il più insidioso, che minaccia così da vicino le Bocche di Cattaro, e le sue Adiacenze, e che le rende perciò in grado di grave sospetto; ed il pericolo, in cui versano quei Littorali per esservi nel Golfo di Ludrino dei Corsari Tunesini, uno de' quali si er' ancorato alle Bocche false di Ragusi; non che la considerazione, che questi Corsari sogliono per ricovrarsi, e provvigionarsi afferrare anche li porti di Scutari, Durazzo, Antivari, e Vallona lungo la suddetta Provincia Ottomana, sono motivi, che quantunque dalla vigilanza del General Comandante di Cattaro sia stato posto presidio di linea al confine, ed avvisati quelli di Mon-

Montenero a difendersi, e che abbia spediti Legni armati in traccia dei Corsari medesimi; tuttavia mettono alla necessità questo Regio Supremo Tribunale di Sanità di provvedere validamente di quà ancora, a salvezza dei rimanenti Stati di S. M. I., e Reale l' Augusto Nostro Sovrano col prescrivere ed ordinare; che sia sospeso il libero Commercio colle Bocche di Cattaro, Castelnuovo, Budua, Curzola, e Stato di Ragusi, le di cui Imbarcazioni saranno assoggettate a giorni 14. di contumacia di osservazione collo sbarco ai Lazzeretti delle Merci, Effetti, o Persone. E la presente sarà stampata, pubblicata, e diffusa agli Stati di S. M. oltremare, ed agli Esteri Corrispondenti, per lume. Et sic &c.

Dal Tribunal suddetto pmo: Maggio 1798.

- ( Zampiero Grimani Consigliere intimo attuale di Stato Presid.
- ( Lunardo Dolfin Aggiunto.
- ( Francesco Boldù Aggiunto.
- ( Marco Molin Aggiunto.
- ( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Agg.

*Gio: Vincenzo Misolini Nod.*

LA



si posteriormente, perchè venisse diversificato l'effetto dall'apparenza. Quanto poi alla visibile sconciatura a penna del numero, da noi attribuita ad arbitrio, si sembra bastantemente giustificato il giudizio nostro d'allora dal riflesso che tutto quello che non ha il carattere della maggior evidenza in una Pubblica Tassazione può destare escusabilmente il sospetto, ed è quindi mal conveniente alla delicatezza di chi è incaricato a percepirne i proventi. Noi crediamo che con queste espressioni veridiche sieno esternate appieno nelle più lucide forme le irreprensibili nostre intenzioni, e messi in salvo i riguardi relativi alla persona del Signor Vice Console Pontificio in Chiozza.

Li 27. Gennaro 1798.

( Gio: Carlo Dottor Lisatti Incaricato .  
( Angelo Gaetano Vianelli Incaricato .

---

*Regolamento della Tariffa dei Diritti  
Consolari .*

*I Bastimenti, Barche, e qualsivoglia altro  
Legno della portata di Rubbia 300., trecento,  
di Grano, che sono Stara mila Veneziane, e di  
qualunque maggior capacità pagheranno Sc. a  
nor-*

norma di quanto risulta dalla nostra ristampa, ch'è nel rimanente nella più religiosa conformità della Tariffa colla Pontificia.



L' AULICA DEPUTAZIONE DI POLIZIA

DELL' AULICA

RAPPRESENTANZA PROVVISORIA

DI CHIOZZA.

**L**I Pubblici spettacoli, le pubbliche e private Feste, li romorosi divertimenti, e tuttociò che mette in movimento la Popolazione hanno avuto sempre li riflessi, e la vigilanza della Polizia in ogni governo che voglia il buon ordine, e la pubblica tranquillità. Stando egualmente a cuore del presente felice Governo il sollievo della Popolazione, come l'impedire i disordini che dalle summentovate cose derivare ne potessero, così l'Aulica Deputazione di Polizia

D E C R E T A;

Che qualunque spettacolo, pubbliche o private Feste, romorosi divertimenti, tuttociò

B 2

che



che metter possa in movimento il Popolo non debbano in questa nostra Giurisdizione essere eseguiti, se prima non ne sia rilasciato *gratis* il permesso da questa nostra Deputazione, in pena ai Contraffattori di due mesi di carcere, ed altri castighi a norma della trasgressione.

Dalla Deputazione suddetta li 11. Febbraro 1798.

( Stefano Renier Aulico Dep.  
( Simon Zanchi Aulico Aggiunto.  
( Domenico Nordio Aulico Aggiunto.

*Giuseppe Piano Segr.*

li 11. Febbraro 1798.

Letto, ed approvato nella Camera dell' Aulica Rappresentanza.

( Gio: Carlo Dott. Lisatti Aulico Presidente.

*Niccolò Barozzi Segr.*

Bi-

# B I L A N C I O

*Dello scosso e pagato dalla Municipalità di  
Chiozza dal giorno primo Gennaio 1798., fin  
tutto 19. detto Gennaio 1798; che servirà  
di appendice all' altro dai 14. Maggio fin 31.  
Dicembre 1797.*

## C A S S A

### *Entrata*

Rimanenza in Cassa al pri-  
mo Gennaio ————— L. 3854: 9:6

Scossioni dal primo Genna-  
ro a tutto 19. detto ——— L. 98615: 4:—

*Uscita* L. 102469: 13:6

Dal primo Gennaio a tut-  
to 19. detto ————— L. 65084: 9:6

Rimasti in Cassa ————— L. 37385: 4:—

L. 102469: 13:6

### *Division delle sudette somme riscosse.*

Rimanenza in Cassa ————— L. 3854: 9:6

Dazio del Vino ————— L. 4375: 8:—

Dazio Biave ————— L. 2400: —:—

Dazj fuori di Dogana ——— L. 2083: —:—

Ac-

Acque e Messettaria	L.	603:11:-
Dazj Dogana	L.	2877: 4:-
Rendite straordinarie	L.	198:12:-
Ricavati de' Sali esistenti nelli Saloni	L.	83446:13:-
Privativa Tabacchi	L.	2011:16:-
Scossi di ragione dell'ex- Comunità	L.	619:--:-
		<hr/>
		L. 102469:13:6

*Division degli esborsi suddetti.*

Per Milizie Francesi	L.	12391: 6:-
Per Milizie Nazionali	L.	4047:19:-
Per Municipalità, in cui sono comprese tutte le spese di Mobilitie occorse, gratificazioni, indenniz- zazioni ai Municipalisti, ed altro	L.	7179:16:-
Secretarj e Ministri di Mu- nicipalità	L.	765:--:-
Spese di Viaggj e Missioni	L.	4000:--:-
Spese per li Sali esistenti nelli Saloni	L.	1216:15:-
Ministri di Polizia	L.	2970:--:-
Offizio Civil	L.	140:--:-
Offizio Criminal	L.	280:--:-
Elemosine	L.	60:--:-
Spese di Stamperia	L.	795:18:-
		Spe-

Spese di Dogana	L.	40:—:—
Pagamenti di Debiti tanto dell' ex - Comunità , che della Municipalità	L.22268:	2:6-
Indennizzazioni agli Aggiunti Distrittuali, e spese da essi incontrate	L.	2471: 2:—
<i>Spese degli infrascritti Comitati.</i>		
Finanze	L.	1550: 2:—
Sanità	L.	56: 3:—
Salute Pubblica	L.	818:18:—
Acque e Commercio	L.	371:10:—
Militare	L.	843: 3:—
Agricoltura ed Arti, compresi i lavori fatti eseguire dal detto Comitato	L.	2709:10:—
Cause Pie	L.	100: 5:—

L. 65084: 9:6

Rimasti in Cassa—L. 37385: 4:—

L.102469:13:6

( Antonio Vianelli qu. Andrea Quadernier al Comitato Finanze e Azienda Generale .

( Francesco Pagan qu. Domenico Quadernier al Comitato suddetto .

Adi 8. Marzo 1798

Letto il Rapporto della Commissione eletta dall' Au-  
lica Rappresentanza Provvisoria li 7. Marzo corrente per  
l' incontro ed esame del Foglio presente, resta esso a pie-  
ni voti approvato in tutte le sue parti, e commessa la  
stampa .

( Domenico Co: Cestari Aulico Presidente .

Pietro Perosa Segr.

L'AU-

L' A U L I C A  
P R O V V I S O R I A D E P U T A Z I O N E  
D I F I N A N Z E  
D I C H I O Z Z A .

**I**nerentemente al rispettabile Editto di S. M. I. R. A. 17. Marzo 1798. dovendo esser consegnati alli rispettivi Amministratori instituiti per parte del Regio Amministratore Co: Giulio Savorgnan dentro il termine di giorni otto tutti i Sali dispersi ed esistenti presso qualsisia Corpo, Arte, e Persona, mediante il pagamento stabilito in esso Proclama, si avverte che il Magazzino, in cui verranno essi Sali ricevuti dall'Agente Bernardo Gjalberti è situato presso S. Domenico, e che da esso Agente sarà rilasciata apposita Ricevuta della quantità di Sale che gli verrà consegnata.

Dall'Aulica Deputazione suddetta li 26.  
Marzo 1798.

Erancesco Manzoni Vice-Presidente alle  
Finanze :

*Pietro Perosa* Secr.  
L'AU-

L' A U L I C A

PROVVISORIA DEPUTAZIONE

D I F I N A N Z E

D I C H I O Z Z A.

**N**ecessario trovandosi dall' Aulica Nostra Deputazione il sistemare, e disciplinare con solide, e fondate basi il Regio Sovrano diritto sulla introduzione di Vino, ed Aceto proveniente da Mare per Transitò, e cercando possibilmente di unire le viste tutte tanto dell' utile maggiore della Regia Cassa Finanze, quanto del sempre migliore andamento del Commercio, ed impedimento dell' defraudi, ed abusi, egli è per questo che deviene a stabilire le discipline seguenti, e ad inculcarne a qualunque la più ferma, ed esatta osservanza.

Dovrà qualunque Introduttore di Vino, o Aceto per Transitò tanto in poca, che in molta quantità al suo giungere in Porto, dopo ottenuta la pratica dall' Offizio della Sanità, levar al Casello situato vicino all' Offizio istesso la Bolletta, nella quale dovrà essere indicato il numero degli Arnasi, e Mastelli di Vino, o Aceto introdotto per Transitò.

Dovrà lasciare in mano al Casellante istesso

vol. 4. N.º III.

C

so



so per deposito soldi venti per Mastello, o l'equivalente in oro, o in argento.

Dovrà, levata la Bolletta sopraddetta, a dirittura portarsi con la Barca sotto il foco del Pubblico Castello, dove potrà esser fatto lo sbarco di detto Vino in una o più volte sopra quelle Barche, che dovessero tradurlo in altro Territorio.

Non potrà però esser fatto lo sbarco di detto Vino, se prima non verrà spedito dal Governator del Dazio e dalli Stimatori, che dietro gli avvisi e ricerche dell'Introduttore dovranno portarsi a far le interrogazioni spedizioni, e li quali dovranno al rovescio della Bolletta istessa scriver la precisa quantità del Vino, o Aceto, che venisse spedito.

Se verrà ritrovato da detto Governator, e Stimatori sopra la Barca, a cui sarà stata rilasciata la Bolletta, minor quantità di Vino, o Aceto di quella indicata nella stessa, dovrà esser pagato secondo tal norma; e se ne verrà ritrovato di più di quello marcato in essa Bolletta, dovrà esser pagato il Dazio della precisa quantità che sarà rinvenuta.

Se poi dalli Ministri di Polizia prima d'esser spedito il Vino, o Aceto dal Governator; e Stimatori venisse scoperto che fosse di più di quello posto in Bolletta, potrà des-

so dalli Ministri stessi esser asportato, e considerato come contrabbando.

Le Barche poi tanto quelle che avranno caricato il Vino o Aceto per tradurlo fuori del Territorio, quanto quelle che lo avessero introdotto, e che senza scaricarlo in altre Barche volessero portarlo fuori del Territorio, non potranno in pena di contrabbando allontanarsi dal Canal sotto il Castello per fermarsi in qualsivoglia distanza, ma sciolti che saranno per porsi in viaggio, dovranno sempre proseguirlo *recto tramite* per il Canale di Sottomarina, e sarà irremissibilmente fiscato il carico di contrabbando se venissero ritrovate Barche con poca, o molta quantità di Vino, o Aceto in ognuno degli altri Canali tanto transitanti, quanto fermate, non atteso qualunque motivo che potesse venir addotto in iscus.

Dovranno gl' Introduttori tutti prima della loro partenza per Transito presentarsi all' Offizio del Vino con la Bolletta levata al Casello, e spedita dal Governatore, ed ivi levar dal Ministro Scontro altra apposita Bolletta, nella qual dovrà essere specificata la precisa quantità dei Cai, e Mastelli col nome del Patron della Barca, ed il luogo dove saranno diretti, che dovrà esser fuori del Territorio; e se verranno ritrovati dai Ministri a scaricarne in Territorio saranno fer-

nati, ed irremissibilmente spediti di contrabbando, non che sarà loro levata la pena di L. 50., e più ad arbitrio secondo il delitto; e quanto a quelli che fossero ritrovati con meno quantità dell' indicato nella Bolletta saranno pure fermati, ed irremissibilmente spediti di contrabbando senza ammettere veruna ragione, o pretesto.

Sarà obbligo del Conduttore delle Barche cariche transitanti di presentare all' ultima Cancelleria dove passeranno le Barche la Bolletta di scorta devata all' Offizio del Vino; ed il Ministro al quale sarà rassegnata dovrà fare l' incontro delli Cai, e Mastelli indicati in detta Bolletta, onde rilasciare uno Scontro a stampa, che a tal oggetto verrà istituito, e rimesso, ritenendo la Bolletta presso di lui: con il qual Scontro poi, e con la Bolletta levata al Casello si porteranno li Introduttori dal Contador del Dazio ad eseguirne il pagamento, che, come finora si è costumato, sarà di soldi dieci di Piazza per Mastello, ed indi col Scontro rilasciato dal Contador leveranno il deposito lasciato al Casello, come sopra.

Sarà in libertà qualunque Introduttore di spedire in più volte per Transitò il Vino introdotto, purchè ogni volta eseguisca le sopradette discipline, nè mai per qualunque rimanenza potrà partirsi dal Castello, come sopra.

Po-

Potrà anche il detto Vino, come sopra introdotto, passare dal Transito al Consumo o tutto, o in parte, o in una, o in più volte; facendo però sempre le relative Bollette alla Granda con inibizione delle Bollette alla Piccola, nel qual caso farà all'Offizio del Vino il consueto deposito; e per la restituzione del pegno che verrà lasciato al Casello sarà rilasciato un apposito ordine, che specifichi il numero della Bolletta alla Granda da esso levata all'Offizio del Vino, ed il quantitativo di quello, che avrà passato in consumo.

Dall'Aulica Deputazione suddetta li 27  
Marzo 1798.

Francesco Manzoni Vice-Presidente.

Pietro Perosa Seco.

28. detto.

Letto, approvato, e commessa la stampa,  
e pubblicazione.

Gio: Carlo Dott. Lisati Aulico Preside

Carlo Casati Seco

L'AU.

L' A U L I C A

RAPPRESENTANZA PROVVISORIA

D I C H I O Z Z A .

E P E R E S S A

L' A U L I C A D E P U T A Z I O N E

D I P O L I Z I A .

**E**Secutivamente ad ossequiate commissio-  
ni segnate li 29. dello spirato Marzo di S.  
A. il Sig. Principe Reüss Comandante Re-  
gio in Venezia, fa pubblicamente intendere  
e sapere, che non vi sia alcuno che ardi-  
sca sotto verun colore, o pretesto d'inferire  
danno, o pregiudizio di sorte alcuna alli For-  
ti e Trincieramenti eretti in questo Terri-  
torio tanto dall'estinto Governo, quanto dal-  
li Francesi nello stato di Democrazia; men-  
tre chiunque osasse di trasgredire un tale di-  
vieto verrà irremissibilmente punito.

Ed il presente appena uscito dalle stampe  
sarà pubblicato, affisso, e diffuso ne' luoghi  
soliti della Città, e Giurisdizione per l'in-  
violabile sua osservanza.

Chiozza primo Aprile 1798.

Stefano Renier Presidente della Deputaz.  
suddetta.

*Giacomo Previni Secr.*  
A S.

1798

A S. E. IL SIG. CONSIGLIERE

# PELLEGRINI

COMMISSARIO CIVILE DI S. M. I. R. A.

**R**ipristinar dovendosi in forza dell'Editto 31. Marzo p. p. i Corpi tutti Amministratori, quali si trovavano esistere nel 1796. siccome gl' Individui componenti que' varj Corpi, e nominatamente il Minor Consiglio che rappresenta questa Città, cangiar si sogliono temporaneamente, nè dall' Editto predetto risulta se veramente ripristinati intender si debbano anche gl' Individui che nella sovracitata epoca coprivano le Cariche, supplichiamo l' E. V. a volerci benignamente suggerire se al momento della nostra cessazione del Governo debba da noi farsi la rinunzia a quegl' Individui, che componevano il Minor Consiglio nel di primo Gennaro 1796., o a quelli, che coprivano un tal carico all' epoca del cambiamento politico, seguito il di 13. Maggio 1797. Il desiderio nostro di prestarsi con tutta l'esattezza all' esecuzione de' venerati comandi dell' E. V. ci obbliga a supplicarla di una tale dilucidazione, che sola ci manca all' intero adempimento per par-

parte nostra degli ordini dell'adorato nostro Sovrano. Siamo col più profonda rispetto e venerazione.

Chiozza 3. Aprile 1798.

Angelo Gaetano Vianelli Anlico Vice-  
Presidente.

*Poli Secr. Gen.*



## R I G E R C H E

*Spedite in Venezia dalla Commissione Politica dell'Anlica Provvistoria Rappresentanza di Chiozza al Sig. Segretario Contarini li 5. Aprile 1798. per esser rassegnate a S. E. R. I. Consigliere PELLEGRINI.*

L' A U L I C A  
RAPPRESENTANZA PROVVISORIA

D I C H I O Z Z A.

Rinunzierà il Governo della Città in mano degli Individui, che nel dì primo Gennaio 1796. componevano il Minor Consiglio rappresentante la Città?

Rinunzierà il Governo della Città in ma-  
no

no degl' Individui, che componevano il Minor Consiglio all' epoca del cambiamento Politico?

Radunerà il Maggior Consiglio, acciò devenga all' elezione dei Soggetti che costituir dovranno i Corpi, come nel 1796. per poi rinunziar il Governo all' eletto Minor Consiglio?

*Venezia 6. Aprile 1798.*

**S**I dovrà adunare il Minor Consiglio della Città di Chiozza per passare all' elezione delle Persone più probe, e della più plausibile condotta per incaricarsi dell'Amministrazione, e di quelle altre incombenze che gli competevano all' epoca del primo Gennaio 1796.; essendosi inteso col Proclama 31. Marzo decorso ripristinare il sistema del 1796., ma non già le Persone che in quel tempo erano in Ufficio; e così si regoleranno gli altri Corpi se ve ne sono nella detta Città.

Per ordine del Sig. Comandante Generale.  
**PELLEGRINI R. Commissario.**

*Bellato Secr.*

Al Vice Presidente Angelo Gaetano Vianelli.  
di Chiozza,  
vol. 4. N.º IV, D L'AU.



L' A U L I C A  
RAPPRESENTANZA PROVVISORIA  
D I C H I O Z Z A  
AL SIG. FORTUNATO VIANELLI

*Condutor della Civil Cancelleria.*

S I G N O R E .

**P**ER esecuzione degli ordini testè ricevuti da S. E. Consiglier Pellegrini Commissario Civile di S. M. I. R. A. Nostro Augusto Sovrano, relativi alla pubblicata Organizzazione, resta invitato V. S. a prender l'opportune disposizioni, perchè alle ore una pomeridiane di questo giorno si trovi presente in questa Camera lo Sp. Minor Consiglio ch'era in attività al momento della venuta de' Francesi in questa Città, e ciò per gli oggetti che gli verranno comunicati, e le auguriamo felicità.

Dalla Camera li 7. Aprile 1798.

Antonio Castelli Presidente.

*Poli Secr. Gen.*

*In*

In esecuzione della suddetta lettera radunatosi il  
Minor Consiglio la sera del 7. Aprite nella  
Sala maggiore del Pubblico Palazzo divenne  
all' elezione de' seguenti Soggetti .

DEPUTATI

Gio: Battista Pasquinelli qu. Magnif. Pietro  
Angelo .

Gio: Domenico Felice Nordio-Marangoni di  
s. Gio: Francesco Maria Nodi .

Angelo Tommasa Duse-Masin qu. Nicola .

CONSIGLIERI

Zuannè Salvagno qu. Andrea .

Francesco Boniyento di Vicenzo .

Gio: Antonio Vianelli di Nicoletto Maria .

LO SPETTABILE  
GIUDICE AL CRIMINAL  
DI CHIOZZA,  
E SUA GIURISDIZIONE.

**E**SSendo stato confermato col Capitolo LXI. delle Sovrane Deliberazioni a stampa 31. Marzo p. p. firmate da S. E. Co: Oliviero De Wallis Comandante Generale dell' Armata d' Italia nell' impiego, in cui attualmente esiste, con l' incarico espresso nell' altro Capitolo LXXXVI. d' invigilare per la Pubblica sicurezza, e quiete, fa pubblicamente intendere, e sapere, che vigile, com' egli sarà nell' adempiere ai doveri delle proprie incombenze, ed agl' ingiontigli Comandi, non siavi alcuno di qualunque grado, e condizione, che sotto verun pretesto, o motivo si faccia lecito di apportare nè con fatti, nè con parole, nè in qualunque altro modo la benchè minima molestia, nè offesa a chichesia; dovendo ognuno contenersi con suddita rassegnazione, ed obbedienza, com' è della Sovrana Volontà; al qual effetto sarà da esso Giudice al Criminale usata

fit-

tutta la maggior attenzione, ed estese le occorrenti indagini per iscuoprire li trasgressori, li quali (avuta in considerazione la condizione loro, e la qualità delle colpe) saranno irremissibilmente assoggettati al castigo corrispondente alle loro trasgressioni; potendo ognuno che professasse aggravj prodursi liberamente per gli Atti di Giustizia, che gli verranno amministrati.

Il presente sarà stampato, e poscia pubblicato ne'luoghi soliti di questa Città, e Territorio, affinchè non siavi alcuno, che possa professare inscienza.

Chiozza li 8. Aprile 1798.

( Francesco Dott. Vianelli Giudice al Criminal. )

*Antonio Felicissimo Gambalarga  
V. Sec. al Criminal.*



LI SPETTABILI SIGNORI

GIUSTIZIERI DI COMUN

INFRA SCRITTI.

**T** Rasgredita con osservabile, e correggibile modo l'osservanza, e santificazione delle  
Fe-

Feste di Precetto, che forma uno degli essenziali doveri della Cattolica nostra Religione, e meritando così mai introdotta corruttela un necessario, & indispensabile provvedimento; mossi li Spp. Signori sopraddetti da quel pio, e Cristiano zelo, ch'è dovuto al loro Carico; onde venghino nella miglior forma osservate le Feste medesime per la maggior venerazione del culto di Dio, fanno pubblicamente intendere e sapere:

I. Che le Botteghe d'ogni e qualunque sorte, abbino a restar serrate tutti i giorni di Precetto della Chiesa, eccettuate però quelle inservienti per uso e bisogno della Popolazione, come Venditori di Pane, Biade, Olio, Grassina, Beccaj, Bastionieri, Fruttaroli, Caffettieri, e Barbieri, che dovranno tener aperta la sola porta, senza mostra ed insegna veruna fuori della medesima, e li Speciali da Medicina la Porta aperta con un Balcone, e ciò per la manipolazione della loro Professione.

II. A quei Fruttaroli poi che non hanno Botteghe resta intieramente proibito l' espor corbe di Frutti in altro luogo, che sotto il Pubblico Granaro; in modo però, che non resti impedito il libero passaggio.

III. Che alcuno non ardisca nelli giorni di Festa sopraddetti lavorar, o far lavorar, di-

discaricar, o far discaricar cosa alcuna, se prima da chi spetta non averà ottenuta la permissione, avendosi sempre riguardo alle condizioni de' tempi, ed alla qualità della robbe che meritassero esser lavorate, e discaricate.

IV. Tutto ciò che resta col presente pubblicato è risolta intenzione delli Sp. Signori sopradetti, che resti nella più valida forma osservato, ed eseguito, e ciò nelli giorni delle Feste fin a tanto non sarà preceduto il suono dell' Ave Maria di questo Pubblico Palazzo, per l' unico fine, che restino con la maggior venerazione santificate le Feste medesime.

In pena a chiunque ardisse mai in alcun tempo a contraffare alle cose sopra espresse, e dichiarate d'esserle levate le robbe tutte che venissero ritrovate esposte fuori delli Posti, e luoghi destinati, ed altre ad arbitrio delli stessi Sp. Sigg. Giustiz. a norma della trasgressione.

Ed il presente affine non sia desunta da chi si sia inscienza, sarà stampato e pubblicato sopra le scale di questo Pubblico Palazzo ed affisso nei Luoghi soliti.

Dato dall' Off. de Sp. Sigg. Giustizieri di

Comun di Chiozza li 14. Aprile 1798,

Giò. Francesco Maria Nordio Marangoni  
Giustizier di Comun.

Marco Francesco Fabris Giust. di Comun.

Giuseppe Antonio Pagan Giust. di Comun.

Domenico Vranelli Not. e Canc. dell' Off. soprad.

NOI

# MINOR CONSIGLIO DI CHIOZZA.

**C**Hiamati colla nostra elezione dei 7. Aprile corrente in seguito a Decreto di S. E. il Regio Commissario Civile Pellegrini alla pubblica, e legale Amministrazione di questa Città, ed avendosi a tenore dell' Articolo IX. dell' Editto dei 31. Marzo p. p. di S. E. il Generale in Capo dell' I. R. Armata Conte di Wallis a ripristinare tutti li Corpi amministrativi del Dogado nello stato primiero come lo erano all' Epoca del primo Gennajo 1796. facciamo però pubblicamente intendere, e sapere.

Che nella mattina dei 25. corrente Aprile, seguirà la riduzione dello Spettabile Maggior Consiglio nella consueta Sala del Pubblico Palazzo, che avrà principio alle ore 9. oltramontane della mattina suddetta, e che in virtù d' altro Decreto pure di S. E. Pellegrini Regio Commissario Civile (che a lume universale si stampa in unione del presente) il Governo Generale nomina, e destina il Giudice Civile di questa Città a presiedere in qualità di Regio Delegato.

to alle adunanze degli indicati pubblici Corpi.

Nel mettere a Pubblica cognizione queste benefiche determinazioni, che sono un tratto il più sicuro dell'innata Clemenza, e Giustizia dell' Augusto Nostro Sovrano l'Imperatore, e Re Francesco II., si invitano li Cittadini a volere con un contegno degno dei buoni sentimenti da essi finora manifestati osservare il maggior buon ordine, e la subordinazione dovuta alle patrie Leggi, al qual effetto si avverte che non sarà permesso l'ingresso nella radunanza, fuorchè a quei giurati Cittadini per tali costituiti, e riconosciuti in conformità dei metodi vigenti all' Epoca 1796., e che qualunque trasgressore, e perturbatore del buon ordine sarà punito colle pene prescritte dalla Legge, oltre a quelle, che meritassero le particolari circostanze del caso.

E perchè non venga protestata ignoranza del presente Editto, verrà questo stampato, affisso, e pubblicato ne' Luoghi soliti del Territorio, nelle tre Parrocchie della Città, e trasmesso ai Parrochi dei Lidi di Pellestrina, S. Pietro, Portosecco, per la più sollecita, e solenne pubblicazione.



## VENEZIA

19. Aprile 1798.

**A**D oggetto che negli affari da trattarsi dai Consigli di Chioggia si proceda con ordine, e che le deliberazioni da prendersi siano legittimate da una superiore autorità, il Governo Generale nomina, e destina il Giudice Civile di detta Città a presiedere in qualità di Regio delegato alle adunanze degli indicati pubblici Corpi, dichiarando, che non dovrà permettere, che si prendano deliberazioni, che non siano comprese nelle ordinarie facoltà degli anzidetti pubblici Corpi, e che qualora le circostanze consigliassero di appigliarsi a qualche straordinaria provvidenza, o per imposizione di gravezze, o per altro titolo dovranno i Consigli rivolgersi alla Reggia Commissione Camerale in coerenza degli Articoli XIII. XIV., e seguenti del Proclama 31. Marzo prossimo passato; Si compromette il Governo, che il Giudice corrisponderà alla fiducia, che si è avuto nel nominarlo alle ispezioni di cui

✠ 35 ✠

cui si tratta in qualità di Regio Delegato.

Per ordine del Sig. Comandante Generale.


PELLEGRINI R. Commissario.

*Patroni R. Sec.*

Chiozza li 21. Aprile 1798.

- ( Angelo Tomaso Duse-Masin Deputato.
- ( Gio: Battista Pasquinelli Deputato.
- ( Gio: Domenico Felice Nordio Marangoni Deputato.
- ( Giovanni Salvagno Consiglier.
- ( Gio: Antonio Vianelli Consiglier.
- ( Francesco Bonivento Consiglier.

*Giuseppe Piano Secr.*



N O I

# MINOR CONSIGLIO.

**I**ncombenzati alla direzione di questo S. Monte di Pietà con Decreto di S. E. Regio Commissario Pellegrini dei 19. corr. lacciamo pubblicamente intendere, e sapere, che

qualunque persona avesse Pegni nel S. Monte nella Massaria del Sig. Vicenzo Duse Masin che terminò il secondo anno al disimpegno li 31. Dicembre p. p. debba riscuotere, o rimettere i Pegni suddetti entro il termine di mese uno prossimo venturo o che altrimenti spirato detto termine abusandosi di una tal graziosa condiscendenza, saranno li Pegni stessi venduti al Pubblico Incanto con le formalità volute dalle Leggi.

Ed il presente affinché non si possa protestare ignoranza sarà stampato e pubblicato in questa Città e trasmesso in Pellestrina, S. Pietro, e Portosecco per la sua pubblicazione.

Dall' Offizio del Minor Consiglio 24. Aprile 1798.

( Gio: Battista Pasquinelli Deputato .

( Gio: Domenico Felice Nordio Marangoni Deputato .

( Giovanni Salvagno Consiglier .

( Gio: Antonio Vianelli Consiglier .

( Francesco Bonivento Consiglier .

*Il Secretario dell' Offizio*  
NOI

## MINOR CONSIGLIO

## D I C H I O Z Z A.

**P**ER la morte ne' decorsi mesi seguita del quond. Bevet. Don Antonio Bonaldi eletto sin dall' Anno 1741. in Capellano del Pubblico Palazzo devenir dovendosi ad una nuova elezione facciamo pubblicamente intendere, e sapere, che chiunque Chierico, o Sacerdote aspirasse ad esser eletto per esercitar la Capellania nel modo, e forma, ch' era vigente nell' Anno 1796. abbia a darsi in nota nella Civil Cancellaria nel termine di giorni tre, passati i quali lo Spettabile Maggior Consiglio devenirà all' elezione.

Parimenti non trovandosi alcuno avente titolo vigente nell' Anno 1796. per esercitar l' Ufficio di Maestro di Gramatica si fa noto, che qualunque avente i requisiti, che in detto Anno 1796. erano occorrenti per esercitarlo, e che aspirasse ad esser eletto abbia a darsi in nota in detta Civil Cancellaria nel termine di giorni tre, passati li quali lo Spett. Maggior Consiglio devenirà all'

all' elezione per Anni due da esser poi coi soliti metodi assoggettata alla biennale conferma dello stesso Spettabile Maggior Consiglio.

Dalla Civil Cancellaria li 24. Aprile 1798.

( Angelo Tomaso Duse-Masin Deputato .

( Gio: Battista Pasquinelli Deputato .

( Gio: Domenico Felice Nordio Marangoni Deputato .

( Giovanni Salvagno Consiglier .

( Gio: Antonio Vianelli Consiglier .

( Francesco Bonivento Consiglier .

*Giacomo Fattorini Canc. Grande*

NOI

**NOI PROVEDITORI  
ALLA SANITA'.**

**M**Ancate colle Municipalità delle Pievi di Quero, Valdobbiadene, e Soligo le Sopraintendenze alla Sanità instituite in quei luoghi con la Terminazione 29. Agosto pross. pass., troviamo conveniente, che a sola vista del possibile sollievo di quelle lontane popolazioni vi sia chi agir possa nelle giornaliere picciole avvenienze senza pericolo della materia, e con buon effetto. Per questo appunto siamo in persuasione anco sulle istanze delle dette Pievi di stabilire come in appresso.

In ognuna di dette Pievi vi sarà persona, che fornita della conveniente probità, e relativa capacità avrà a ricevere dai Deputati di Sanità, e dalli Uomini di Comun, e dai Merighi delle Ville qui sotto rispettivamente destinate, le Denunzie tutte tanto di persone, che mancassero repentinamente, o nel termine dalle Leggi prescritto, quanto quella di malattie o morte di Animali Bovini, Pecorini, ed altri.

Sopra ogni Denunzia presa la più distinta istruzione dovrà consultare col Medico Fisico del luogo, e colla opinione di esso rila-  
scie-

scierà quella Licenza, che fosse creduta conveniente, sempre che il caso sia naturale e non sospetto, perlocchè gli verranno da questa Cancelleria consegnate ad uso le praticate stampiglie di Fedi, e Licenze, che firmerà ogni volta in unione al detto Fisico, volendoli Noi entrambi responsabili: Ma se mai la malattia, o morte fosse sospetta o gelosa, dovrà far passare la notizia a questo Magistrato, non omettendo per altro di far praticare sul momento a salvezza possibile le consuete separazioni, e sequestri, come fu fin ora praticato.

In capo di ogni mese dovrà farci tenere tutte le suddette Denunzie deliberate per essere fatti gli esami, e riscontri convenienti.

In tutti poi gli altri casi attinenti alla materia di Sanità non avrà ingerenza alcuna, ma tutto dovrà esser comunicato e deciso dal Magistrato Nostro.

E siccome abbiamo le bastanti istruzioni per deciderci alla nomina de' Soggetti, atti alle predette ispezioni, così li eleggiamo, e descriviamo qui sotto, raccomandando loro di volersi prestare con tutto il fervore, e confermarci col fatto, come siamo certi, nella concepita opinione.

Per la Pieve di Quero—*Sebastian Forcellini*  
col titolo d' Ispettore.

*Gia: Battista Banchieri Medico Fisico,*  
Vil-

Villaggi destinati—Quer, Lan, Comaran, Campo, Fener, Pederobba, Onigo, e Colmelli, Vas Scalon Merciai Cavrera.

Per la Pieve di Valdobbiadene—*Gio: Battista Sarri dall'armi col titolo suddetto.*

*Mattio Antonio Ferreri Medico Fisico.*

Villaggi destinati—Valdobbiadene colla altri sette Colmelli, Bigolin, S. Vido, Guia, Guietta, S. Stefano, Segosin.

Per la Pieve di Soligo—*Gio: Battista Patiani di Vidor col titolo suddetto.*

*Antonio Chisini Medico Fisico.*

Villaggi destinati—Pieve di Soligo, Soligo, Farra, e Monchera, Credazzo, Col S. Martin, Posmon, Colbertaldo, Vidor, Moriago, Mosnigo, Fontigo.

E perchè sia nota questa beneficenza alli Villaggi suddetti sarà la presente stampata, ed in essi diffusa per regola, e così &c.

Treviso dal Magistrato alla Sanità li 10. Aprile 1798.

( Cristoforo di Rovero K. Provveditor.

( Gio: Nascimben Provveditor.

( Antonio Bosello Provveditor.

( Lorenzo Pedrini Provveditor.

Rugger Ruggeri Nod. Cancell.  
vol. 4. N.º VI. F NOI



NOI PROVEDITORI  
AL REGIO DELEGATO MAGISTRATO  
ALLA SANITA'.

**C**Ostante il Magistrato nostro nella massima di mantenere in vigorosa osservanza le Leggi, che a salvezza della tanto gelosa materia di Sanità vennero in passato providamente emanate, necessario riconosce di ravvivare in specialità quella sul punto importante de' Birbi, e Questuanti Forestieri, che pur troppo si vede con pericolo e danno comune trasgredita, non the inosservata.

Riassumendo però Noi quanto troviamo, che nel proposito fu salutarmente prescritto deveniamo alla estesa delle seguenti providenze, colle quali per riportarne il contemplato interessante effetto ordiniamo, e comandiamo.

Primo. Che tutti li Birbi Pittocchi Questuanti, e vagabondi Forestieri dell'uno e l'altro sesso e di qualunque età, compresi intendendosi li Canta-Istorie, Canzoni, ed altri simili siano, e s'intendano perpetuamente banditi da questa, e da tutte le altre Città, Terre, Castella, e loro Territorj di questa

sta Provincia, perchè partir debbano per li propri Paesi nel termine di tre giorni da questa Città, e di giorni otto da tutti gli altri luoghi, altrimenti incorreranno secondo l'età loro nella pena di mesi sei di Prigione, o di egual tempo ai pubblici lavori tutti quelli, che vi si trovassero; perlochè resta incaricato questo Capo Direttore di Vigilanza allorchè ne ritrovasse in contraffazione di effettuarne il fermo, per cui conseguirà il premio di Ducati due correnti per cadaun Retento.

Secondo. Li Poveri di questa Città, o che per il corso di dieci non interrotti anni dimorato avessero nella medesima, sempre che per fisica impotenza non potessero altrimenti procacciarsi il vitto, dovranno alla pubblicazione degli ordini presenti portarsi a questa Cancelleria di Sanità, ove presentando Fede giurata relativa del proprio Parroco gli verrà rilasciata la solita Marca, con cui portar dovendola sempre in petto saranno contrassegnati dai Forestieri, e potranno così questuare; ma saranno soggetti alle comminate pene egualmente che li stessi se fossero ritrovati senza essa Marca, o se a delusion della legge la passassero anco per vil mercimonio in altra mano.

Terzo. Vietato resta egualmente ai Questuanti terrieri sotto le predette pene l'abuso di portar seco ad oggetto di muovere più

facilmente l'animo dei Caritatevoli per le strade Bambini, o condur piccioli Fanciulli, fors'anco non proprj, e così con questi o soli introdursi ad elemosinare nelle Chiese, e Parlatorj di Monache nella Pubblica Piazza, e nelle Botteghe, nè tampoco dopo le ore 24. in alcun luogo.

Quarto. Li Nonzoli, e Sagrestani delle Chiese avranno preciso dovere di scacciare quei Poveri, che nelle medesime ritrovasse-  
ro alla questua, e di denunciarli a questo Magistrato, perchè possi esser corretta la trasgressione; al che mancando, o venendo scoperti i querelati saranno soggetti alle pene qui sotto stabilite.

Quinto. E perchè il ritrovare alloggio, e ricovero facilita a tal proibita gente l'introdurvisi, e trattenersi, resta proibito e vietato in pena di L. 100., ed altre anco affittive ad arbitrio a tutti li Locandieri detti da Gazzetta, Osti, Affittalètti, Cameranti, Bettolieri, ed altri simili di questa Città l'alloggiare, e ricoverare per qualunque causa o pretesto qualsisia Questuante non solo, ma ancora ogn'altra persona niuna eccettuata od esclusa senza la così detta *Consegna* a stampa, dovendo sotto la pena stessa darsi in nota nel termine di giorni tre in questa Cancelleria, con dichiarire la quantità delle Stanze, e Letti, che non potranno essere più di due per Stanza, sempre mantenuti nella con-

ve-

veniente nettezza, e tenendo alle loro Case esposta una Tabella, che dica *Camera Locante* col nome, e cognome loro.

Sesto. Saranno soggetti alla pena medesima tutti quelli delle Ville, che dassero alloggio anche caritatevolmente a tal Gente molesta nelle loro Case, o Fienili, mentre albergando sopra questi può facilmente comunicarsi un qualche male negli Animali delle Stalle.

Settimo. Per facilitar poi la scoperta delle trasgressioni sarà applicata la metà delle predette pene alli Accusatori o denunzianti che saranno tenuti segreti; e non sarà mai fatta grazia, o minorata la pena in qualunque causa ad alcun Reo, e nemmeno sarà commutata la Sentenza se non con tutti li Voti a Banca completa.

Ottavo. E siccome la mira nostra si è, che la carità de' Fedeli venghi a suffragare soltanto li Meritevoli, e non mai quelli, che senza bisogno viver vogliono con danno dei medesimi a peso altrui, raccomandiamo alli Reverendi Parrochi, Curati, od altri di non rilasciare la Fede preindicata senza uno scrupoloso esame, ed una conoscenza precisa della reale necessità.

Nono. Viene in fine vivamente raccomandata agli Officj tutti di Sanità, ed ai Vicarj delle Giurisdizioni di questa Provincia la sopravveglianza accurata, perchè lo stesso

so-

sopradescritto metodo con quegli altri modi e forme più adattate ai luoghi sia tenuto nelli rispettivi loro Riparti, e ne segua così l'effetto delle emanate provvidenze.

Sarà il presente stampato pubblicato intimato a chi occorresse, e diffuso generalmente ad universal cognizione, e così &c.

Treviso li 11. Aprile 1798.

- ( Cristoforo di Rovero K. Provveditor .
- ( Gio. Nascimben Provveditor .
- ( Antonio Bosello Provveditor .
- ( Lorenzo Pedrini Provveditor .

*Ruggier Ruggieri R. D. Segr.*



L A

D E P U T A Z I O N E

ALLE VETTOVAGLIE.

**C**Onoscendo questa Deputazione quanto sia dannoso il disordine invalso, e da taluni introdotto di provveder generi di Comestibili di qualunque sorte, nelle Ville, e Mercati di questo Territorio per tradurli in altri  
Ter-

Territorii, il che produce la carestia, e conseguentemente l'incarimento di Generi istessi, effetto perniciosissimo alla Popolazione, che però,

S'inibisce a qualunque persona il comperare per le Ville, e Mercati del Territorio Generi di Comestibili di qualunque sorta, e ciò ad oggetto di trasportarli in altri Territorj senza una licenza di questa Deputazione, che Gratis verrà rilasciata, sotto la pena cominata dall' Articolo terzo del Proclama 23 Marzo 1798. relativo al trasporto di simili generi.

Resta Raccomandata alla vigilanza dei Signori Giurati di Giustizia l'esecuzione importante del presente, che verrà pubblicato in questa Città, e nelle Ville, e mercati del Territorio, non che diffuso dovunque ad universale intelligenza.

Treviso li 12. Aprile 1798.

( Altenter degli Azzoni Avogaro Dep.  
Pres.

( Giulio Oniga Farra Dep.

( Dott. Giacomo Fabris Dep.

*Melchioro Bampo Nod. Canc.*

1798. 12. Aprile.

Visto ed approvato dal Magistrato della Prov.

( Girolamo Sugana Prov. Pres.; e Col-  
leghe.

*Steffano Alberti Nod. Canc.*

D'OR.

D'ORDINE DI SUA ECCELLENZA

CO: DI HOHENZOLLERN

GEN. COMANDANTE IL TREVIGIANO,

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI, ED ANZIANI.

*Della Magnifica Città di Treviso.*

**R**endono noto a chiunque esser risoluta volontà di S. E. predetto, che niuno in questa Città, e suo Distretto ardisca di fumare Tabacco, od altro nelle Pubbliche Strade, e ciò in pena di essere immediatamente arrestato.

A universal lume sarà il presente stampato, pubblicato, diffuso, e trasmesso alle Magnifiche Comunità della Provincia. In quorum &c.

Treviso li 13. Aprile 1798.

( Girolamo Sugana Prov. Presid., e  
Colleghe.

*fano Alberti* Not. Canc.  
GL'

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE REGIE FINANZE

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI TREVISO.

**D**Ovendo generalmente tutte le Dogane, e Cedulae esistenti nelle Città, Castella, e Luoghi compresi in questa Provincia conformare le loro Discipline, e Direzioni uniformemente, troviamo d' assoluta necessità a preservazione, e tutela dei Sovrani Diritti, e fino a nuove superiori disposizioni, di richiamare alla più esatta osservanza tutte le Discipline messe in vigore sino dalli 4. Dicembre 1794. dall' ex-Veneto Governo, ed esistenti all' epoca primo Gennaio 1796. in materia di Dogane, non che comandare l' osservanza di quelle, che con questo Proclama a direzione, e norma generale facciamo pubblicamente intendere e sapere :

I. Sarà preciso dovere del Conduttore d' ogni Merce che si vorrà introdurre per qualunque siasi strada in questa Provincia di presentare alla Cedula istituita sui Confini

vol. 4. N.º VII.

G

la



la Bolletta, da cui saranno scortate le Mercanzie. Questa Bolletta sarà dal Cedulario trattenuta in filza, e consegnato in sua vece al Conduttore un Passavanti, ossia un'altra Bolletta intitolata *Non Impediatur*, in cui saranno descritti li Colli tutti niuno eccettuato, che gli risulteranno dalle Polizze del Carico esistenti presso il Conduttore medesimo, facendo anco il ragguaglio quando fossero enunciati nella prima Bolletta suddetta ritirata, ed istituendo a tale oggetto gli opportuni esami, e confronti per norma; indicando il luogo in cui dovrà fermarsi la Mercanzia a senso delle Discipline sopradette all' Articolo Terzo. Arrivata a Bassano la Merce, se essa sarà entrata in questa Provincia per la via di Premolano, dovrà presentarsi a quella Dogana, il di cui Direttore (se la Merce oltrepasserà Bassano, seguendo l' Articolo Decimoterzo delle indicate Discipline) segnerà a tergo del *Non Impediatur* di Premolano il punto del suo arrivo, la progressione del Viaggio, ed il riconoscimento fatto della condizione de' Colli.

II. Ma se essa fosse destinata ai consumi di quella Città, non dovendosi per la forza dell' Articolo Decimoquinto delle antedette Discipline licenziar Merce da nessuna Dogana per andar ai Fostici dei Proprietari, se non è riconosciuta, pesata, e se non ha pagato il Dazio, così dovranno li Colli della

me-

medesima essere aperti, visitati, pesate separatamente le Mercanzie, ed assoggettate al pagamento del rispettivo Dazio, sulla base della Generale Tariffa approvata con Decreto 20 Dicembre 1794., rilasciar dovendosi da quell' Ufficio un Quadro di Spedizione, in cui sarà descritto il nome del di lei Proprietario, la qualità, e quantità delle Mercanzie, ed il rispettivo apposito Dazio, non che la ricevuta del seguito pagamento di esso.

III. Il Quadro di Spedizione sarà composto di tre esemplari: uno di essi sarà rilasciato al Mercante, o Spedizionere che avrà pagato Dazio, uno spedito di Mese in Mese ad Angelo Contini Direttore di questa Provinciale Dogana, unitamente al Mensuale, e documenti, che comprovino lo scosso, e speso del Mese decorso, colla missione del soldo al di lui saldo, ed il terzo dovrà restare nel Libro per rassegnarlo in capo all'anno parimenti a questa Dogana, col relativo saldo del medesimo, e ciò per li dovuti necessarj confronti, ed esami.

IV. Se la Mercanzia poi entrasse in questa Provincia per qualunque altra Cedula, o Dogana, dovrà la Cedula, o Dogana medesima seguire il sopraindicato metodo, e disciplina, essendo questa Dogana Provinciale il dentro a cui devono accollare tutte le Carte, e Ricavi delle Regie Finanze Mer-

cantili di qualunque Dogana , o Cedola di questa Provincia ; perlocchè tutti i Ministri d'esse Dogane , e Cedula faranno capo a questo Amministratore , e Cassiere Provinciale in Treviso per ricevere tutti li opportuni lumi , e direzioni che dalla Deputazione nostra gli saranno dati per la pronta esecuzione di quanto si ricerca all'andamento di tale importante ramo di Regie Finanze .

V. Siccome poi anche per l'Articolo Primo delle medesime Discipline non è permesso ad alcuna Cedula di riscuotere il Dazio per quelle Mercanzie , che fossero destinate a Città , ed altri luoghi ove vi esistesse una Dogana , così potendo succedere , che la Merce dovesse fermarsi in situazione tale , che fosse più vicino alla Cedula che alla Dogana , ( come potrebbe accadere alle Merci che da Sacile vengono a consumarsi a Conegliano ) per queste , a comodo de' Proprietarij delle Merci resta permesso ad ogni Cedula , cui spettasse il ripetere il pagamento del Dazio , rilasciando il Quadro di Spedizione indicato con tutte le Discipline apposte ad un tal Quadro ; Richiamando ad osservanza per tutti gli altri rapporti , ogni , e ciascun'altra Legge , e Disciplina ch'era in corso all'Epoca sopraddetta .

VI. Alle Dogane e Cedula tutte continueranno ad usarsi li Bollettarij di Circolazione per quelle Merci , e Generi che non sono

sono assoggettabili assolutamente a Dazio veruno, o che avessero una volta pagato il Dazio, e volessero passare dall'una all'altra Dogana, e Cedula, o circolare per qualunque altro luogo intermedio.

VII. Rimarranno soggette al pagamento del Dazio Uscita per l'Estero tutte le Mercanzie a norma del Decreto primo Settembre 1796., e susseguente Proclama vent'otto detto con quelle eccezioni nell'anzidetto Proclama connotate.

VIII. Chiunque pot vorrà spedire in Estero Merci dovrà presentarsi alla Dogana, o Cedula più vicina a denunciare le Merci che vorranno spedire, pagarne il Dazio, e riceverne li ricapiti di scorta, come vogliono le Discipline per l'Uscita Paragrafo primo; arrivata la Merce alla Cedula di Confine e trovati da quel Cedularo li Colli bandizionati, sarà posta e custodita in Filza apposita la Bolletta di scorta, e sarà rilasciata alla Merce libera uscita.

IX. Se in contravvenzione di quanto viene indicato si trovassero Mercanzie o transitanti per strade indirette, o senza li voluti ricapiti delle Dogane, o Cedule, dovranno queste esser fermate, e giudicate a senso della Terminazione della Deputazione alla Tariffa Mercantili 18. Maggio 1795., che conferma la Ducale Cicogna 1588. 2. Marzo.

X. Tali regole, e disposizioni avranno ad

ave-

ORIG.

avere il loro principio impreteribilmente per tutta la Provincia il giorno primo Maggio p. v. nè vi sarà alcuno che ardisca di frapporre ostacoli all' esecuzione delle medesime.

XI. Sarà preciso dovere d'ogni Doganiere, e Cedularo di tener aperta la propria Dogana, e Cedula in tutti i giorni Feriali dal levare al tramontare del Sole, e tenerla chiusa nei giorni Festivi, eccetto che nel caso di dover dar ricovero a Merci.

XII. Sarà stabilito alla Cedula di Perarolo un Bollettario *Non Impediatur*, col quale le Mercanzie che partendo dall'Allemagna passar vorranno per S. Candido a Belluno, o a Feltre verranno scortate o all'una, o all'altra di dette Dogane colla espressa condizione per altro che giunte che siano a Belluno per Feltre debbano essere rassegnate a quella Dogana, dal cui Doganiere sarà segnato tergo del *Non Impediatur* suddetto, la revisione fatta a detta Merce, lasciandola poi correre al suo destino. La stessa cosa far si dovrà dal Doganiere di Feltre quando la Mercanzia andasse da Feltre a Belluno.

XIII. Quelle Merci poi che entrano dalla Germania per la via di Premolano, e saranno destinate ai consumi di Feltre, e Belluno, dovrà il Cedularo di Premolano scortarle col solito *Non Impediatur*, o all'una, o all'

o all'altra Dogana, ove dovranno essere pesate, o Daziate.

Il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso a lume universale, ond'abbia a riportare l'inviolabile sua esecuzione.

Dalla Deputazione alle R. R. Finanze Treviso 16. Aprile 1798/

(Francesco Amateo Presidente Deputato.

(Girolamo Piccoli Deputato.

(Bortolo Fassadoni Deputato.

(Antonio Mandruzzato Deputato.

*Lorenzo Pedrini Segretario*

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**PROVVEDITORI, ED ANZIANI:**

**D**Esiderosi di prendere l'opportune misure sulle azioni creditorie, che li Abitanti di questa Città, e Territorio professano verso questo Magnifico Pubblico: Fanno a chiunque intendere, e sapere, che tutti li suddetti Abitanti che hanno Pubbliche Carte d'obbligo, Polizze ristrette delle passate Autorità, e così detti Commettemo di Pubblici Offi.

Offizj, debbano nel periodo di giorni otto dalla pubblicazione del presente darli in nota allo Sp. Sig. Gerolamo Benaglia Cassiere di questa Città; In quorum &c.

Treviso li 21. Aprile 1798.

(Girolamo Sugana Provv., Presid., e Colleghe

*Stefano Alberti Not. Cancell.*



*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**PROVVEDITORI, ED ANZIANI**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

**D I T R E V I S O.**

**P** Er ordine dell' Imp. Regio Comando dell' Armata in Italia si fa pubblicamente intendere e sapere, che sarà per la seconda volta nella mattina 3. Maggio pr. vent. alle ore dieci posta all' Incanto per essere rilasciata in Affitto per un anno al maggior offerente la Raccolta dell' Erbe del Prato della Fiera, nonchè delle Fosse, e de' Rampari di questa Città (già intendendosi eccettuati li Morari) cominciando dalla parte sinistra.

nistra della Porta di Santi Quaranta sino al Sile dietro S. Niccolò con assicurazione a chiunque accettasse, che non verrà in alcuna maniera danneggiato, avendo fine nel Campo della Fiera le Militari evoluzioni dal giorno 15. Maggio sino li 15. Settembre, e che liberi saranno per tutto l' anno gli Affittati Rampari e Fosse.

Tutti quelli pertanto che applicassero al detto abboccamento restano invitati a concorrere nella Piazza solita degli Incanti nel giorno surriferito, ove dietro la stima che fu fatta praticare da questo Magistrato della Provvedaria verrà deliberato al Maggior Offerente.

Treviso 29. Aprile 1798.

( Girolamo Sugana Provv., Presid., e Collegh.

*Stefano Alberti Nod. Cancell.*



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'

DI VICENZA.

**R**ientrati in vigor dell'Articolo V. dell'Editto 6. febbrajo scorso di S. E. Co: di WALLIS Ciambellano Attuale di S. M. I. R. A. Generale d'Artiglieria, Proprietario d'un Reggimento d'Infanteria, e Comandante Generale dell'Armata d'Italia ec. tutti li Feudatarj nel libero godimento de' Diritti risultanti dalle rispettive Investiture; ed essendo stata investita la Nobile Famiglia Roberti dall'ex - Magistrato sopra Feudi in ordine a Decreto del fu Senato Veneto 1757. per ragione di Feudo retto, e Nobile di una partita di Campi, che erano di sua particolar ragione, e furono eretti in Contea, esistenti parte in Villa di Angarano, e parte in Villa delle Nove Territorio Vicentino con Uccelliera, Acque ad uso di irrigazione de' Prati, e con altre stagnanti ad uso di Pesca, come parti e diritti annessi al Feudo, onde goderne l'uso de' Beni, dell'Uccellazione, e Pesca nelle acque esistenti lungo  
ai

ai ripari nei Beni suddetti senza esser impedita, o turbata da chi si sia in qualunque modo ec.

Perciò dietro alle devote istanze prodotte dalli Nobili Signori Conti Roberto, e Fratelli Roberti Sue Sig.<sup>e</sup> Illustriss. col presente fanno pubblicamente intendere, e sapere:

Che non vi sia alcuno di che grado, e condizione esser si voglia, che ardisca d'impedire, o minimamente turbare in qualunque modo, tempo, ed occasione essa Famiglia investita del godimento, ed uso de' sopraccennati Jus, e Diritti al suo Feudo annessi, in pena di Ducati cento da essergli irremissibilmente levata in caso di trasgressione; dovendo il presente essere pubblicato, e diffuso ove occorresse per la inalterabile sua esecuzione, ed osservanza; in quorum &c.

Vicenza 17. Aprile 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

(D. Alvise Squarzi Dott.

(D. Scipion Capra

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri

(D. Giacomo Fabio Valmarana

(D. Girolamo di Thiene

(D. Filippo Luigi Sale Manfredini Repeta.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere  
della Magnifica Città Mand. &c.*

Addi 19. Aprile 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta ai Luoghi soliti premesso ec., molti presenti ec. così riferendo Brunella Guardia.

H 2

Vi

Vicenza 23. Aprile 1798.

**P**ervenuto a notizia del Sig. **BORBEL** Comandante Generale di questa Città, che alcuni da' quali vennero in addietro comprati da' Francesi de' Fucili delle Truppe di S. M. I., in oggi sarebbero disposti di renderli alle medesime; ad effetto però, che non perdano totalmente il loro danaro, si ordina alli Reggimenti di acquistare tali Archibugi, o Fucili alli seguenti prezzi.

Un Fucile buono, intiero, con tutti li suoi annessi, e connessi	L. 10:
Un Fucile mancante della Picca, ossia Bajonetta, e della Bacchetta	L. 4:
Un Fucile mancante o della Bajonetta, o della Bacchetta soltanto	L. 5:
Un Fucile buono, intiero, del quale sia rotta l'Asta, o il Fusto	L. 6:
La sola Serratura di un Fucile	L. 3:

**BORBEL** Majore, e Comandante

IL

IL REGIO TRIBUNALE

D' APPELLO

E CAPO PRESIDENTE

DELLA

REGIA DIREZIONE

DI POLIZIA.

**I**stituitosi per Supremo Volere del Nostro Augusto SOVRANO in questa Città un Tribunale d' Appello, da cui versar devesi si nelle Cause Civili, che nelle Criminali agitatesi in prima istanza davanti ai rispettivi Giudici competenti, il qual Tribunale viene rappresentato dalli tre sottoscritti Giudici proposti dal Nob. Generale Consiglio di questa Città, e dal Regio Imperial Generale Governo nominati; si rende quindi per parte de' medesimi pubblicamente noto a lume universale, e specialmente delle Persone del Foro, che Lunedì prossimo 30. Aprile corrente all' ora di Terza si avrà l' apertura del detto Tribunale nel solito luogo,

go, dove il Presidente immediatamente si presterà a quelle mansioni, che sono state dalle recenti organizzazioni stabilite.

E poichè si farà da essi Giudici ogni studio per l'amministrazione della retta Giustizia a contentamento delle Parti, ed a pubblica utilità, si eccita perciò l'onestà, e zelo de' Signori Causidici a seco loro cooperare al conseguimento di un fine sì plausibile, ed analogo alle Sovrane viste ed intenzioni.

Siccome poi il Capo dello stesso Tribunale d' Appello rappresentar deve la figura di Presidente della Regia Direzione di Pulizia, così rendesi dal medesimo manifesto l'animo suo determinato di applicarsi indefessamente, e con tutta l'attività all'esaurimento de' gravi, ed importanti oggetti a tale Regio Diparto demandati; al qual effetto si prenderà da esso cura speciale per il buon ordine, e per mantenere, e difendere la pubblica e privata sicurezza e tranquillità tanto nella Città, che nella Provincia, vegliando attentamente sopra que' male intenzionati, che si volessero distaccare da simili principj. Confermandosi frattanto tutte le ordinazioni, e discipline dipendenti dai Proclami provvidamente fin qui emanati dall'Illustrissimo Magistrato di Sopravveglianza, si stabiliranno in appresso quelle ulteriori provvidenze, che in riflesso de' casi e delle circostanze possano giudicarsi opportune, le quali dovranno

vranno essere da tutti indistintamente attese, ed osservate.

Vicenza 28. Aprile 1798. Dal Regio Trib. d'Appello, e dalla Regia Direzione di Pulizia.

( Gio: Battista Cisotti Capo del Regio Tribunale d'Appello, e Presidente della Regia Direzione di Pulizia.

( Pietro Sessi Giudice del Regio Tribunale d'Appello.

( Orazio Balzi Giudice del Regio Tribunale d'Appello.

*Francesco Panizzoni Cancell. della Regia Direzione di Pulizia, e del Regio Trib. d'Appello.*

Addi 29. Aprile 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Tromb. al Luogo solito, molti presenti ec.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

DEPUTATI

DELLA MAGNIFICA CITTA'  
DI VICENZA.

**I**N ordine alla Parte del Gravissimo Consiglio di 150. del di 19. Aprile 1798. dovendosi rinnovare l'Estimo del Traffico di questa Città, Borghi, e Colture fanno sapere, ed intendere col presente pubblico Pro-  
cla-

ciama, che cadaun Mercante, e qualunque altra Persona, che avesse Capitale in Negozio di ogni Genere, debba nel termine di giorni quindici prossimi venturi presentare in mano del Sig. Cancelliere alla Doppia Scrittura Polizza, che contenga la quantità del Capitale, che traffica, qualità del Negozio, e situazione del medesimo per divenire poi alla liquidazione, ed impostazione nelle forme praticate esecutivamente alle pubbliche Leggi; altrimenti saranno impostati ex Officio del Doppio, non dovendo essere ritardata la rinnovazione stessa, ch'è di somma importanza.

Ed il presente sia pubblicato, stampato, ed affisso a' soliti Luoghi a comune intelligenza.

Vicenza 29. Aprile 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

(D. Gabriele Anguissola Dot.

(D. Alvise Squarzi Dot.

(D. Scipione Capra

(D. Alfonso Maria Loschi

(D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri

(D. Giacomo Fabio Valmarana

(D. Girolamo di Thiene

(D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasoniere*

*della Magnifica Città di Vicenza Mand. Cr.*

Addi 30. Aprile 1798. Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta al loco solito, molti presenti, così riferendo Pietro Brunello Guardia.

AV.

# A V V I S O .

**S**tabilito avendo il Magnifico Collegio all' Adige, Acque, e Strade di passare alla deliberazione per via di Appalto delli due Pedaggi Crocebianca, e Ponte di Villanova, si fanno note col presente Stridore le condizionali degli Appalti suddetti.

*Per il Pedaggio della Croce Bianca.*

I. L' esecuzione di detto Pedaggio sarà verificata col mezzo di due Stangate, l' una alla Crocebianca nel sito ove presentemente s' attrova, l' altra all' osteria del Bosco della Varugola, con carico al Conduttore di rilasciare ai passeggeri il riscontro del pagamento all' effetto che riconosciuto il riscontro suddetto ottenuto nello stesso giorno in una delle dette stangate, non siano obbligati a pagare all' altra stangata nel caso che volessero proseguire il loro viaggio.

II. La deliberazione del detto Pedaggio non seguirà per prezzo minore di Lire diciassettemille all' anno valuta corrente a questa Piazza.

III. La somma annuale importata dall'  
vol. 4. N. IX. I Ap.



Appalto sarà ripartita in dodici eguali rate da essere corrisposte anticipatamente di mese in mese.

IV. Seguita la deliberazione, ed accettata l'offerta dovrà l'Appaltadore prestar idonea pieggeria a cauzione del pagamento, da essere riconosciuta ed approvata dal Collegio suddetto.

V. Durerà il presente Appalto pel corso d'anni dieci, che incomincerà dal giorno, in cui saranno stati conseguiti li Caselli, e fatto l'anticipato esborso, che dovrà essere effettuato nel momento, che verrà approvata la pieggeria.

VI. Saranno consegnati all'Appaltadore li Caselli e stanghe con inventario, e stima, per essere il tutto restituito al termine degli anni dieci nella forma stessa, che gli verranno consegnati.

VII. Occorrendo ristauri, questi dovranno cadere a tutto peso dell'Appaltadore, a carico del quale saranno pure i mobili necessarii che occorressero per abitare detti Caselli, i quali finiti li anni dieci resteranno sempre di proprietà dell'Appaltadore, come pure resteranno a di lui carico tutti i libri ed altro che potesse occorrere relativo all'esazione.

VIII. Dovrà abitar sempre e di giorno, e di notte nei Caselli per le occorrenze del Pedaggio, o mantenersi persone idonee a suo

carico, onde non venga ritardato il transito de' passeggeri.

IX. Non potrà esigere se non quanto è notato nella Tariffa, che gli verrà consegnata, ed esibita anco anticipatamente, occorrendo ad ogni applicante per suo lume.

X. Occorrendo una guardia a presidio dell'esazione gli verrà questa procurata, ma dovrà essere mantenuta a carico dell'Appaltadore; e facendo bisogno al medesimo la pubblica Autorità per far stangar Strade, e chiudere passi a presidio dei diritti del Pedaggio per maggiormente assicurare il pubblico interesse, sarà ad ogni inchiesta prestata la dovuta assistenza, dovendo però la spesa, tutta cadere a carico dell'Appaltadore, consegnando le chiavi ai possidenti delle strade per solo loro uso.

XI. Non potrà sotto qualunque pretesto esentarsi dal pagamento nella quantità, erate stabilite; ne professare alcun risarcimento per qualunque emergenza, che fosse per succedere niuna eccettuata; ma tutto dovrà correre a di lui rischio e pericolo, a riserva del solo caso, che le stanghe diventassero totalmente inaperose, e sospese dal quotidiano lavoro.

*Per il Pedaggio di Villanova.*

I. La deliberazione non seguirà per prezzo minore di Lire 12310.

II. Vengono ripetuti tutti gli articoli superiormente prescritti III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI..

Le polizze d'offerta per l'abboccamento dei due sunnominati Pedaggi dovranno essere dagli applicanti presentate nel termine di giorni 10. dal giorno della pubblicazione del presente in mano delli due Magnifici Presidenti del Collegio suddetto; dai quali saranno poscia passate in mano del competente Ministro per la loro prodotta, spirati i quali saranno deliberati dall'intero Corpo del Magnifico Collegio ai maggiori offerenti.

Dal Magnifico Collegio all' Adige, Acque, e Strade di Verona li 6. Aprile 1798.

( Bortolo Co. Giurati Presid.  
( Gasparo Co. Bevilacqua Lazise Presid.

Antonio Casari Not. Cancell. alle Strade.

## NOBILI E MAGNIFICI

## PROVVEDITORI DI COMUN.

**E**ssendo spirato l'Appalto per la Provi-  
sione delle Carni necessarie alla Popolazione  
di questa Città, e Sobborghi per lo sciogli-  
mento del contratto, che esisteva con gli  
Abboccatori dei Dazi, dovendosi passare ad  
un nuovo separato Appalto, attese le circo-  
stanze, e relativamente a superiori comandi  
stati abbassati a questo Generale Consiglio  
in data delli 7. corrente Aprile, perciò col  
mezzo del presente pubblico Stridore restano  
eccitati tutti quelli, che applicassero ad assu-  
mere un tale Appalto provvisoriamente, a vo-  
ler nel termine di giorni tre, immediata-  
mente successivi dopo la pubblicazione del  
presente, ed aver esibite le loro polizze d' of-  
ferta, mentre si passerà immediatamente al-  
la deliberazione del detto Appalto al minor  
offerente; dovendosi spiegare nell' offerta con-  
tenuta nelle polizze le condizioni seguenti,  
altrimenti non sarà accettata veruna po-  
lizza.

II

CON-

CONDIZIONI

I. Di accettare provvisoriamente l'Appalto per mesi.

II. Di aver a tener provveduta la Città e Subborghi di carni non solo di Manzo, ma anche di Vitello, Castrato, Agnello, Capretto, Vacca, e Pecora in quantità rispettivamente bastevole al solito consumo della Popolazione, riservato il limitare il Vitello ad una discreta quantità di Teste.

III. D'esser pronto a macellar subito dopo la deliberazione in quantità bastevole come sopra.

IV. Di macellare Animali di buona qualità da essere per tali riconosciuti dalli competenti Offizj di pubblica Sanità, e de' Cavalieri di Comun, sotto l'alternativa delle penalità, ed esecuzioni dalle leggi comminate.

V. Quanto alle Carni di Manzo, di far la macellazione e vendita per una metà di Manzi grassi, ossia di buon cotico, e per l'altra metà di mezzo cotico, e sempre duri di midollo.

VI. Di tutto macellare nelle pubbliche Beccherie al Ponte Nuovo o di nulla distribuire, disporre o vendere ne' soliti Posti, se prima non siano state fatte dalli due Offizj suddetti



EX ACTIS CONSILIORUM  
MAGNIFICÆ CIVITATIS VERONÆ

*Die Lune 9. Mensis Aprilis 1798. Il loco  
Residentia Nobilium, & Magnificorum  
Provisorum Communis.*

PRO CALMERO CARNIUM.

**P**ortate all' Autorità superiore le dovute rappresentazioni intorno alla presente situazione del provvedimento delle Carni necessario a questa Città, e Sobborghi derivano dalla medesima que' riscontri, che non admettono ritardo alle provvidenze per ora indispensabili a garantire dalla mancanza d'un genere così importante questa numerosa popolazione; e però li Nobili e Magnifici Signori Provveditori di Comun, Capi di Murta, e Conservatori delle Leggi supplenti in luogo, e vece del Magnifico Consiglio de' XII. oggi non adunato hanno unanimi, e concordi terminato, che pagar dovendosi dal Provigioniere li Dazj rispettivamente cadenti sopra ogni specie d'animali da macello infrascritti resti, e sia il prezzo delle Carni fissato, ed inalterabilmente tassato per modo di provvisione, e solo per tutto il Mese corrente nelle misure seguenti, cioè:

La

La Carne di Manzo colla solita aggiunta di sole due once per libbra, e non mai di testa, e piedi, sarà venduta a soldi venti alla libbra, e non più.

La Carne di Vitello nella discreta quantità, che sarà possibile di macellare, con aggiunta di testa, e piedi sopra li tagli scelti, e non mai sopra le spalle, ghirlandina, e modego, si venderà a soldi ventiquattro, e non più alla libbra.

Quella di Castrato ed Agnella grassa a soldi diecinove alla libbra, e non più.

Quella d' Agnello egualmente a soldi diecinove, e non più alla libbra.

Quella di Capretto a soldi venti alla libbra, e non più.

E quella finalmente di Vacca vendibile soltanto nel separato suo posto, e non altrove, a soldi dieciotto, e non più alla libbra. Et ita terminaverunt mandantes &c.

{ Alessandro Co. Lando Proveditore.  
{ Angelo Co. Lavagnoli Proveditore.

{ Francesco Co. Giusti Capo di Muta.  
{ Carlo Co. da Lisca Capo di Muta.  
{ Girolamo Co. Dal Pozzo Capo di Muta.  
{ Agostino March. Pignolati Conservatore delle Leggi.  
{ Gio. Battista March. da Monte Conservatore delle Leggi.  
{ Bartolommeo Co. Cipolla Conservatore delle Leggi.

*Hieronymus Rivianellus e Collegio Judicum  
Magnificæ Civitatis Veronæ Cancell.*

vol. 4. N.º X.

K

LA



L A

## DEPUTAZIONE

ALLE REGIE FINANZE.

**A**ffidata a questa Deputazione la sorveglianza a tutti li Diritti del Principato devoluti alla Regia Cassa, tra' quali annoverasi pure quello del Cinque per Cento sopra le Eredità, Donazioni, Legati, si trova essa nel preciso dovere di promuoverlo e sostenerlo col rattivare que' presidj di Legge che vigevano nel 1796., quindi si eccitano li R.R. Parrochi, e li Nodari della Città, e Territorio, compreso Legnago e Porto ad eseguire quanto a cadauno rispettivamente incombe.

Sarà perciò dell' attenzione de' primi il trasmettere all' Offizio del Cinque per Cento le mensuali fedè de' morti anco pei mesi decorsi a tutto il 1796. ne' quali fossero difettivi, colle dichiarazioni già solite, e dalle Leggi prescritte.

Li Nodari poi dovranno continuare la presentanza in detto Offizio delle copie de' Testamenti, Cessioni, Vitalizj, e degli altri Atti, e carte private prodotte in Atti che apportano beneficio a persone colla scritta

as-

assegnazione appiedi delle copie di aver avvisati li beneficiati della contribuzione del Cinque per Cento.

Proseguiranno altresì li Nodari a presentare nelli consueti mesi al predetto Offizio li loro Protocolli per gli opportuni incontri del pagamento del Dazio Istromenti, e Testamenti, e della prestata ubbidienza al dovere di presentare le copie dei sunnominati Atti nello stesso Offizio.

E' certa questa Deputazione, che il presente riporterà l'integral sua esecuzione, mentre in caso diverso sarebbe costretta, quantunque con dispiacere a verificare quelle comminatorie, che vengono dalle Leggi stabilite contro gl'innobedienti a tutela della Pubblica Rendita. Che tanto &c. Mandantes &c.

Verona dalla Regia Deputazione alle Finanze li 10. Aprile 1798.

( Alessandro Co. Lando Proveditore .

( Angelo Co. Lavagnoli Proveditore .

( Francesco Marh. Malaspina Deputato .

( Giacomo Co. Verità Deputato .

( Luigi Moccia Deputato .

( Stefano Dott. Cominzoni Deputato .

*Domenico Moschini Deput. alle 5 per 100.*

A V V I S O.

**E**ssendo contro il costume, ed il buon ordine in ogni Città, tanto più in una Fortezza, ove v'è una Guarnigione, che venghi sì per le Strade, Piazze, Case, non che dalle fenestre stesse sparato con fucili o altre armi da fuoco, ed abbenchè questo disordine sia stato già molte volte proibito, ciò non ostante ne viene di continuo abusato.

Non potendo tollerare inoltre simili inconvenienti, così viene una volta per sempre proibito di sparare sì per le Strade, Piazze, Case, e dalle fenestre, comechè nelli contorni vicini della Città alle sponde dell' Adige; e succedendo ancora simili inconvenienti non si ommetterà dalle Pattuglie Militari a quest' oggetto destinate ogni diligenza per iscoprire il contravventore, al quale verrà compartito con tutto rigore il suo conveniente castigo avanti alla Gran Guardia.

Ricorrendo però qualche Festività, per cui si volesse far uso di spari d'allegrezza non si prenderà ostacolo da questo Imperial Regio Comando Militare della Piazza di concedere l'opportuna licenza per poter far uso di simili spari.

Dato dall' Imperial Regio Comando Militare della Città, e Fortezza di Verona ai 10. Aprile 1798.

**BARON DE KERPEN**  
Tenente Maresciallo.

# IL MAGNIFICO COLLEGIO

ALL' ADIGE , ACQUE , E STRADE .

**D**Evenuto essendo il Magnifico Collegio in deliberazione di passare in appalto li due Pedaggi della Croce Bianca, e Villanova, ed avendo rese pubbliche le condizionali degli Appalti suddetti coll' avviso del dì d' oggi; ad universal cognizione rende nota col presente la Tariffa, che dovrà essere inviolabilmente osservata, tanto dai Passeggeri, che dalli Appaltatori in calce del presente registrata.

Importando però che resti eseguito in ogni e cadauna sua parte quanto viene prescritto dalla Tariffa suddetta; in caso di qualunque trasgressione, sulle riferite, che venissero portate al Collegio suddetto, previo la rilevazione de' fatti, devenirà a quelle deliberazioni che saranno credute convenienti, onde restino corretti li contraffattori, e sia eseguita la Tariffa suddetta.

Dal Magnifico Collegio suddetto li 11.  
Aprile 1798.

Bortolo Co: Giuliani Presidente .

Gasparo Co: Bevilaqua Lazise Presidente .

*Antonio Casari*

*Nod. Cancell. alle Strade .*

RI-

## RISTAMPA DELLA TARIFFA

**D**EL Pedaggio della Strada posta alla Croce Bianca fuori della Porta S. Zeno di Verona; dal pagamento del qual Pedaggio saranno eccettuati li Carri, e carrette cariche di Letame, o vuoti: le Botti vuote: li Soldati a cavallo: i Ritorni della Posta vuoti, o con Barella: e gli Animali, che andassero al Pascolo, o fossero di ritorno scarichi o staccati, non ad uso di cavalcatura; e gli Individui Militari di S. M. Imperiale e Reale.

Carrozze, Carrozzini, Sterzi, ed ogni altro legno di qualunque denominazione per uso de' Passeggieri con Cavalli tanto di Posta, che di vettura, o di proprietà a quattro ruote andanti e venienti.	Con due cavalli— L.1:—
	con tre cavalli— L.1: 5
	con quattro cavalli L.1:10
	con cinque cavalli L.2:10
	con sei cavalli— L.4:—
	con più di sei cavalli per ogni cavallo più delli sei L.2:—

Sedie, Carretti, ed ogni altro Legno a due ruote di qualunque denomi-	con solo cavallo— L.—: 5
---	--------------------------

na-

nazione ad uso de'  
Passeggieri andan- con due cavalli— L. 4:15  
ti e venienti.

Carrozze o sia con due cavalli— L. 3:10  
Corriere Postali con tre cavalli— L. 4:—  
conducenti Persone, e Tramessi, con quattro cavalli L. 5:—  
o soli Tramessi set- con cinque cavalli L. 6:10  
timanalmente andanti, e venienti. con sei cavalli— L. 8:—  
con più di sei cavalli, per ogni cavallo di più delli sei ————— L. 2:—

Sotto la suddetta categoria cadranno tutte le Carrette tirate da Cavalli; non che li Carri tirati da Bo- vi conducenti Mercanzie andanti e venienti .

Carretti a due ruote ad uso di trasporti di qualunque genere con un solo cavallo andanti e venienti  
Dalla cà di Capri L.—: 3  
dal Bosco, Sona, e Palazzol. ————— L.—: 5  
da Castel novo— L.—: 7

Det-

( 80 )

Detti con due cavalli andanti, e venienti.	dalla cà di Capri— L.—: 8
	dal Bosco, Sona, e Palazzol ——— L.—:14
	da Castel novo—— L.—:18

Detti con tre cavalli andanti, e venienti.	dalla cà di Capri— L.—:12
	dal Bosco, Sona, e Palazzol ——— L.—:16
	da Castel novo—— L.—: 2

E se condotti da più di tre ca- valli, oltre la sud- detta Tariffa pa- gheranno per ogni cavallo di più an- danti e venienti.	dalla cà di Capri— L.—: 4
	dal Bosco, Sona, e Palazzol ——— L.—: 6
	da Castel novo—— L.—: 8

Carretti e Car- rette carichi con- dotti da due ani- mali andanti e ve- nienti.	Dalla cà di Capri L.—: 8
	dal Bosco, Sona, e Palazzol ——— L.—:14
	da Castel novo—— L.—:18

Detti condotti da tre animali an- danti e venienti.	dalla cà di Capri— L.—:12
	dal Bosco, Sona, e Palazzol ——— L.—:16
	da Castel novo—— L.—: 2

Detti condotti da quattro anima-	dalla cà di Capri— L.—:14
	dal Bosco, Sona, e

li

li andanti e venienti.	Palazzol ———	L. 1: —
	da Castel novo ———	L. 1: 5

Detti condotti da cinque animali andanti e venienti,	dalla cà di Capri —	L. —: 15
	dal Bosco, Sona, e	
	Palazzol ———	L. 1: 5
	da Castel novo ———	L. 1: 10

Detti condotti da sei animali andanti e venienti.	dalla cà di Capri —	L. 1: 6
	dal Bosco, Sona, e	
	Palazzol ———	L. 2: 4
	da Castel novo ———	L. 2: 12

E se condotti da più di sei animali oltre la suddetta Tariffa pagheranno per ogni cao di animali di più andanti e venienti.	dalla cà di Capri —	L. —: 14
	dal Bosco, Sona, e	
	Palazzol ———	L. 1: —
	da Castel novo ———	L. 1: 5

### ANIMALI SCIOLTI.

Cavalli, e Multi andando alle Fiere, o ritornando dalle medesime per cadauno ————— L. —: 4

Detti da Soma carichi, o da cavalcar per cadauno ————— L. —: 2

Detti maliziosamente staccati dalle Carrette per cadauno ————— L. 1: 10

vol. 4. N.º XI.

L

Asi-



Asini che andassero, o ritornassero dalle Fiere per cadauno	_____	L.: 2
Detti da soma, o da cavalcar per cadauno	_____	L.: 1
Animali Bovini che andassero al Macello o alle Fiere, oppur che ritornassero dalle medesime per cadauno	_____	L.: 3
Detti maliziosamente staccati da' Carri per cadauno	_____	L. 1: 10
Vitelli non trasportati che andassero al Macello, o alle Fiere, oppure che ritornassero dalle medesime per cadauno	_____	L.: 1



## IL MAGNIFICO COLLEGIO

ALL' ADIGE, ACQUE, E STRADE

**D**Evenuto essendo il Magnifico Collegio in deliberazione di passare in appalto li due Pedaggi della Croce Bianca, e Villanova, ed avendo rese pubbliche le condizionali degli Appalti suddetti coll' avviso del di d'oggi; ad universal cognizione rende nota col presente la Tariffa, che dovrà essere inviolabilmente osservata tanto dai Passeggieri, che dalli Appaltatori in calce del presente registrata.

Int.

Importando però che resti eseguito in ogni & cadauna sua parte quanto viene prescritto dalla Tariffa suddetta; in caso di qualunque trasgressione, sulle riferite, che venissero portate al Collegio suddetto, previo la rilevazione de' fatti, devenirà a quelle deliberazioni che saranno credute confacenti, onde restino corretti li contraffattori, e sia eseguita la Tariffa suddetta.

Dal Magnifico Collegio suddetto li 11. Aprile 1798.

Bortolo Co: Giuliani Presidente.

Gasparo Co: Bevilacqua Lazise Presidente.

*Antonio Casari*  
Nod. Cancell. alle Strade.

## RISTAMPA DELLA TARIFFA

**D**EL Pedaggio passando per il Ponte di Villanova, dal pagamento del qual Pedaggio saranno eccettuati li Carri, e Carrette cariche di Letame, o vuote: le Botti vuote: li Soldati a cavallo: i Ritorni della Posta vuoti, o con Barella: e gli Animal, che andassero al Pascolo, o fossero di ritorno scarchi o staccati, non ad uso di cavalcatura; e gli Individui Militari di S. M. Imperiale e Reale.

L 2

Ca-

Carrozze , Carrozzini, Sterzi, Carrette ed ogni altro Legno di qualunque denominazione per uso di Passeggieri con Cavalli , tanto di Posta , che di Vettura , o di proprietà a quattro Ruote , andanti , e venienti .	con 2. Cavalli , o Animali ———	L. —: 10
	con 3. Cavalli , o Animali ———	L. —: 13
	con 4. Cavalli , o Animali ———	L. —: 15
	con 5. Cavalli , o Animali ———	L. 1: 5
	con 6. Cavalli , o Animali ———	L. 2: —
	con più di 6. Cavalli , o Animali per ogni uno di essi di più delli 6.	L. 1: —

Sedie , Carretti , ed ogn' altro Legno a due Ruote di qualunque denominazione per uso dei Passeggieri , andanti e venienti .	con solo Cavallo —	L. —: 3
	con due Cavalli —	L. —: 8

Carrozze Postali , o Corriere conducenti Persone , e Tramessi , o soli Tramessi settimanalmente , andanti ,	con 2. Cavalli —	L. 1: 15
	con 3. Cavalli —	L. 2: —
	con 4. Cavalli —	L. 2: 10
	con 5. Cavalli —	L. 3: 5
	con 6. Cavalli —	L. 4: —

con più di 6. Cavalli , o Animali dan-

danti, e venienti.

per ogn' uno di essi di più delli 6. L.:—

Carretti a due Ruote ad uso di trasporti di qualunque genere, andanti, e venienti.

con un Cavallo — L.: 4  
con 2. Cavalli — L.: 10  
con 3. Cavalli — L.: 13  
con 4. Cavalli — L.: 16

E se condotti da più di 4. Caval- li pagheranno, oltre la suddetta Tariffa per ogni Cavallo di più — L.: 4

Carri, e Carrette carichi condotti da Animali, andanti, e venienti.

con 2. Animali — L.: 10  
con 3. Animali — L.: 13  
con 4. Animali — L.: 15  
con 5. Animali — L.: 18  
con 6. Animali — L.: 10

E se condotti da più di 6. Animali, oltre la suddetta Tariffa pagheranno per ogni cao di Animali di più, andanti, e venienti — L.: 15

Carri con Veteri carichi di Uva, condotti da qua-

lun-

lunque numero di  
Animali con qua-  
lunque quantità,  
andanti, e venienti. ————— L. 5:—

E se li detti  
Carri con Vetturi  
avessero le coperte  
delle Ruote larghe  
oncie nove, paghe-  
ranno solamente,  
andanti, e ve-  
nienti. ————— L. 1:—

### ANIMALI SCIOLTI.

Cavalli, e Muli andanti alle  
Fiere, o ritornando dalle  
medesime per cadauno ——— L. — s. 2 d. —  
Detti da Soma Carichi; e da  
Cavalcar per cadauno ——— L. — s. 1 d. —  
Detti maliziosamente staccati  
dalle Carrette per cadauno L. — s. 15 d. —  
Asini che andassero, o ritor-  
nassero dalle Fiere per ca-  
dauno ————— L. — s. 1 d. —  
Detti da Soma, o da Cavalcar  
per cadauno ————— L. — s. — d. 6  
Animali Bovini, che andassero  
al Macello, o alle Fiere,  
oppure che ritornassero dalle  
medesime ————— L. — s. 1. d. 6  
Det-

De'tti maliziosamente staccati  
da' Carri per cadauno — L. — s. 15 d. —  
Vitelli non trasportati, che an-  
dassero al Macello, o alle Fie-  
re, oppure che ritornassero  
dalle medesime per cadauno L. — s. — d. 6



## A V V I S O.

**L** Illustrissimo Signor STRACKA Mag-  
giore della Piazza rende ad universale noti-  
zia, che per regola e comodo di quelle per-  
sone, che desiderano munirsi di passaporti,  
ha prefisse per rilasciarli le seguenti ore di  
cadaun giorno, cioè le nove fino alle dodici  
del mattino, e le due fino alle cinque po-  
meridiane.

Verona li 12. Aprile 1798.

*LI*

*LI NOBILI E MAGNIFICI*

**PROVEDITORI DI COMUN**

**RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DI VERONA.**

**R**ichiede il buon ordine, ed ogni riguardo di ben regolata disciplina, che nessuno eserciti il quanto onorevole, altrettanto geloso Forense impiego senza esser munito delle facoltà, e requisiti necessari, e dalle Leggi prescritti a poter fungere l'impiego medesimo. E siccome si ha ragione di dubitare che alcuno si faccia lecito con intrusione non tollerabile di esercitare funzioni o di Avvocatura, o di Causidicato ad essi non competenti; e troppo importa il non lasciar più oltre procedere un tale abuso, quindi è, che all'oggetto di poter con apposito Catalogo render noti a cadaun Tribunale que' soggetti, che sono vestiti di facoltà d'esercitare o l'uno, o l'altro di detti impieghi, ed affinchè col confronto di esso Catalogo possano essere più agevolmente riconosciuti, e corretti a tenor delle Leggi gl'intrusi, si fa col presente pubblicamente sapere.

Che tutti li soggetti approvati per l'esercizio rispettivamente dell'Avvocatura, e Cau-

si.

sidicato debbano nel termine di giorni sei successivi alla pubblicazione del presente produrre, ed aver prodotto il rispettivo loro Mandato di approvazione nella Cancellaria di Comun da esser ivi registrato, riconosciuto, e tosto restituito; altrimenti spirato detto termine, e non fatta detta presentazione sarà pubblicato, e stampato il detto Catalogo, e li non producenti s'intenderanno aver in tal modo tacitamente rinunciato all'impiego di Avvocato, o Causidico, benchè si trovassero nel numero degli approvati, nè potranno essere più ammessi da' Tribunali, se prima non avranno giustificato il difetto della presentazione entro a giorni sei, come sopra commessa, ed ottenuto speciale Decreto dell' autorità, cui spetta per essere abilitati a continuare il loro esercizio.

Verona 13. Aprile 1798.

Alessandro Co: Lando Proveditore.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditore.

*Girolamo Rivanelli*  
*Cancellier del General Consiglio.*

Publicato li 14. Aprile 1798. per Francesco Strabui Pubblico Trombetta a' luoghi soliti, molti presenti ec.

vol. 4. N. XII.

M

LA



LA DEPUTAZIONE  
DEL REGIO UFFIZIO

ALLOGGI E SUSSISTENZE MILITARI.

**C**Hiamata dalla Regia Imperiale direzione delle fortificazioni a riconoscere li fondamenti di quelli, che all'intorno della Città possiedono terreni fuori delle Mura in distanza di cinquanta pertiche, incominciando dalla sponda esterna della Fossa, ed estendendosi verso la Campagna, ordina a tutti li possessori suddetti.

Che nel termine di giorni quindici debbano aver presentate nell'Ufficio della Deputazione le Carte tutte, che in qualunque siasi modo danno loro titolo di possesso sulli terreni compresi nella distanza sopradetta, che dovrà pure osservarsi all'intorno de' Rivelini. Quelli che mancassero di eseguire l'ordinata presentanza s'intenderà non avere alcun diritto sopra tali fondi, ed essere li medesimi indebitamente occupati da essi.

Verona 18. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditore.

Alessandro Co: Lando Proveditore.

K. Francesco Co: Campagna Deputato.

Orazio March. Sagramoso Deputato.

Girolamo Co: Lando Deputato.

*Bartolomeo Meriggi d' Azzalini Canc.*

*LA*

## REGIA DEPUTAZIONE

## ALLE FINANZE.

**C**ommette a voi . . . . . Perito e Stimatore Deputato da questa Regia Deputazione, che immediatamente portar vi dobbiate nella . . . . . ove esistono gli Effetti, e Beni infrascritti di ragione dell'Eredità del qu. . . . . per quelli distintamente stimare, e peritare, giusto . . . . . ~~si~~ mosso ogni arbitrio, per rilevare il quale saranno da questa Deputazione usate le maggiori indagini, per poi tramandarne all'Uffizio delle 5. per 100., e suo fedel Deputato le stime in nota scritta, e sottoscritta di proprio pugno con giuramento, ben sigillata, e custodita: dovendo consegnare le mercedi limitate, e stabilite dalla Terminazione predetta, inibendosi risolutamente a' Periti il ricevere, e molto più pretendere per qualunque siasi causa, summa alcuna, oltre le seguenti.

Per tutte le operazioni, che dovranno fare nella Città, e Luoghi ove abitano li Periti L. 6 : 4 al giorno, ed in ragioni di giorno, e soldi venti al miglio fra andata,

M 2

e ri-

e ritorno, cosicchè a computar s'abbia la sola distanza dal luogo ove abiti il Perito, a quello ove si porterà a far le Stime, che dovranno esser fatte a spese tutte delli Periti, e senz'altro immaginabile aggravio de' Particolari, che il sopracitato, da riscuotersi da' Periti in valuta corrente alla Piazza.

## M E R C E D I

*Per le Stime de' Mobili, Ori, Argenti,  
e Gioje.*

Un per cento fino a Ducati duecento.  
Mezzo per cento fino a Ducati duemille.  
E per qualsivoglia maggior summa, Ducati dieci e non più.

Dat. dalla Deputazione alle 5 per 100 in  
Verona li

*Domenico Moschini Deputato.*



*LI NOBILI E MAGNIFICI*

## PROVEDITORI DI COMUN

RAPPRESENTANTI IL GENERALE CONSIGLIO  
DELLA CITTA' DI VERONA.

**P**ersistendo tutt'ora ad onta dei replicati eccitamenti nella più tollerabile indolenza mol-

molti debitori di Gravezze Ordinarie costringe però l'imperiosa necessità, in cui si ritrovano queste Civiche Casse, a divenire all'uso di que' mezzi vevoli a garantirne la loro esazione; onde poter senza nuove imposizioni, che ingiustamente aggraverebbero per colpa delle Dite impontuali la condizione di quelle, ch'hanno supplito, ponerle in istato di sostenere i riflessibili giornalieri dispendj, a cui indispensabilmente vanno soggette.

Quindi resta avvertito cadaun debitore della natura suddetta a dover entro il termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente saldare, ed aver saldato il rispettivo suo debito di queste Civiche Casse; mentre trascorso tale periodo saranno immancabilmente praticate contro li difettivi le legali esecuzioni colle solite tasse ai pubblici Ministri.

Verona 23. Aprile 1798.

Angelo Co: Lavagnoli Proveditore.

Alessandro Co: Lando Proveditore.

*Girolamo Rivanelli*

*Cancellier del General Consig.*

Addì 24. Aprile 1798.,

Il presente fu pubblicato per Francesco Strabui pubblico Trombetta ne' luoghi soliti, premesso il suono della Tromba, e molti presenti et.

LA

## LA DEPUTAZIONE ALLE REGIE FINANZE.

**E**Manata già col Proclama di questa Deputazione 2 Aprile corrente la Superior volontà del Generale Governo, che li Dazj di questa Camera Fiscale richiamati dal disciolto ultimo abboccamento abbiano fino a nuove disposizioni a procedere per conto Regio, trova necessario questa medesima Deputazione in tale stato di cose il determinare alcune provvidenze per que' Dazj, che in questa Città, e nella Provincia, compreso Legnago e Porto, procedono per accordo. Quinci combinandosi i dovuti riguardi alla qualità delle circostanze, ed alla interinal sicurezza della Regia Finanza fu trovato opportuno di stabilire provvisoriamente le cose seguenti, che si promulgano per la relativa esecuzione.

I. Tutti gli accordi, che per gl' infrascritti Dazj erano in vigore nel giorno primo Gennaio 1796, avvegnachè fatti da qualche Abbocator di quel tempo, sono e s'intendono ripristinati fino dal giorno 2. Aprile corrente alla rispettiva attività; e dovranno  
prov-

provvisoriamente continuarvi sino a nuove superiori deliberazioni.

II. L'importare de' detti accordi dovrà essere pagato ripartitamente in mensuali eguali rate anticipate in questa Regia Cassa.

III. Qualunque Persona, Corpo o Comune ripristinato dalla disposizione del primo soprascritto Articolo all'esercizio del rispettivo Accordo 1796. dovrà nella detta Cassa pagare per gli accordi di Città entro giorni tre, e per quelli del Territorio, compreso Legnago e Porto, entro giorni sei la rata anticipata di un mese, che s'intenderà principiato li 1. Aprile corrente: e lo stesso mensile anticipato pagamento dovrà farsi per l'avvenire nel giorno 2. di cadaun mese.

IV. Dalla condizione del pagamento distinto in rate mensuali s'intenderà eccettuato qualunque accordo del Dazio Animali Porcini del Territorio, compreso Legnago e Porto; per il qual Dazio, siccome la macellazione di questi animali non ha luogo se non ne' mesi d'inverno, così s'intenderà abilitato qualunque possessor del relativo accordo a pagarne l'importare in una sola rata, che dovrà essere saldata ai 15. del prossimo venturo Novembre, quando per intermedie successive determinazioni non fosse altrimenti disposto.

V. Qualunque degl' individui ripristinati ne' modi soprascritti all'esercizio de' propri  
rela-

relativi accordi 1796. dovrà nel rispettivo periodo di tre , o sei giorni enunciato nel terzo articolo produrre in questa Camera Fiscale cauta ed idonea pieggeria per l'importar dell' intero accordo di un anno quanto al Dazio Animali Porcini , e per l'importar di due rate mensuali quanto agli accordi degli altri Dazj : ed una tal pieggeria dovrà esser riconosciuta ed approvata a tenor delle Leggi: e s'intenderà insolidata, ed obbligata a procedere per tutto il tempo , che fosse per durare il relativo accordo .

VI. Ogni individuo , Corpo , o Comune ripristinato con le premesse discipline al diritto de' rispettivi accordi , che fosse tuttora difettivo della presentanza degli accordi medesimi prescritta nel precedente Proclama 2 Aprile corrente , dovrà senza ulterior ritardo produrli nel predetto rispettivo periodo di tre o sei giorni a questa Deputazione per le annotazioni opportune .

VII. Chiunque non si presterà nel prescritto termine alla presentanza de' predetti accordi , ed alla rispettiva esecuzione delle altre discipline distinte ne' precedenti articoli s'intenderà decaduto dall'esercizio del proprio accordo ; e quindi qualunque altra persona , ed anche i rispettivi Capi di Comun potranno produrre le proprie offerte in iscritto a questa Deputazione nel periodo de' tre susseguenti giorni per le opportune delibera-  
zio-

zioni: ferma dovendosi intender sempre anche per questi nuovi accordi la osservanza delle rispettive discipline predette.

VIII. La medesima facoltà avranno li Capi di Comun, e qualunque altra persona di produrre sotto li predetti obblighi e discipline le proprie offerte per le relative legali deliberazioni dell' uno o l' altro degl' infrascritti Dazj, che nella predetta epoca del giorno primo Gennaro 1796. non si fosse trovato in qualche luogo, o Paese della Provincia concesso in accordo ad alcuno.

IX. Per li Pistori di Verona e Borghi, che non adempissero nel prescritto termine di tre giorni l' obbligo della presentanza de' proprj accordi del Dazio Pestrino, o mancassero ad alcun' altra delle discipline antescritte, s' intenderà dover procedere un tal Dazio con tutte le discipline e condizioni, che da' Proclami, e leggi vigenti nel 1796. erano prescritte per l' esazione d' un tal Dazio posto fuori dello stato di Accordo.

*Seguono li Dazj, che procedevano per accordo nel 1796 sopra i quali cadono le presenti disposizioni.*

Vino al minuto Borghi, e Sottoborghi.  
Macina Borghi e Sottoborghi.  
Mercà Biave Borghi e Sottoborghi.

vol. 4. N.º XIII.

N

Pe-



Pestrino Città e Territorio , compreso Legnago , e Porto .

Ducato Legnago e Porto .

Osterie , e Toppa Territorio .

Animali Porcini Territorio , compreso Legnago e Porto , e Borghi , e Sottoborghi di Città .

Carni Territorio , Borghi e Sottoborghi .

Transito Animali , che non sono di Ugnafessa .

Malvasia , e Vini Navigati Città e Territorio , compreso Legnago e Porto .

Verona 24. Aprile 1798.

( Alessandro Co. Lando Proveditore .

( Francesco March. Malaspina Deputato .

( Giacomo Co. Verità Deputato .

( Luigi Moccia Consigliere , e Deputato .

( Stefano Dottor Cominzoni Deputato .

V.t Carlo Co. Crivelli Giudice Avvocato .

V.t Stefano Dottor Libanti Sindaco ,  
Procurator Fisc.

*Bongiovanni Segret.*

*DL*

*DILETTI NOSTRI.*

**P**iacque al Governo Generale di eleggerci in qualità di Delegati sugli affari di Polizia per ciò, che concerne il Veronese.

Ve ne avanziamo pertanto l'avviso ad oggetto, che succedendo in codesto vostro Comune alcuna cosa, che potesse interessare gli oggetti dell'ordine pubblico, e della pubblica sicurezza, dobbiate farvi solleciti a recarcene prontamente le notizie, sotto la più stretta vostra responsabilità, mancando.

Della presente, che ci riscontreterete tosto, ne farete voi seguire il registro nei libri di codesto vostro Comune a lume anco de' Successori, e vi auguriamo bene.

Verona dalla Residenza della Regia Delegazione di Polizia, situata nella Segreteria del Regio Tribunale di Appello li 24 Aprile 1798.

( Luigi Moccia Capo Assessore Regio Delegato di Polizia .

Alli Diletti Nostri  
Sindico, e Reggenti della Comunità  
di

N 2

LI

*LI NOBILI E MAGNIFICI*

**PROVEDITORI DI COMUN**

**RAPPRESENTANTI IL CONSIGLIO GENERALE  
DELLA CITTÀ DI VERONA.**

**R**elativamente alle prese deliberazioni del Regio Imperial Consiglio di Guerra li 4 Aprile corrente confermate li 19 detto dal Comando Generale dell' Armata d' Italia, e comunicate il giorno 24 a questo Generale Consiglio da S. E. Tenente Maresc. **BARONE DE KERPEN**, si fa pubblicamente intendere, e sapere.

Che nessun' abitante di questa Città, e Provincia, sia di che grado, e condizione esser si voglia ardisca di acquistare sotto qualsisia colore, o pretesto armi di sorte alcuna da esteri Disertori, dai quali venendogliene anzi esibite, resta espressamente incaricato di scortargli al più vicino Comando Militare, che a tenor delle prelodate superiori disposizioni è autorizzato a verificarne l'acquisto.

Chiunque trasgredisce il presente divieto, oltre la perdita di ciò che avesse acquistato, sarà soggetto anche a maggiori pene a norma della sua disubbidienza: e perchè non  
pos-

possa essere da chicchesia allegata ignoranza sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso ne' soliti luoghi tanto di questa Città, che delle Ville di questo Territorio, alli di cui Reverendi Parrochi sarà appositamente trasmesso per l'oggetto della sua pubblicazione da farsi nel primo giorno Festivo, e nel maggior concorso di Popolo.

Verona 25. Aprile 1798.

Alessandro Co: Lando Proveditore .

Francesco Co: Giusti Capo del Consiglio  
loco ec.

*Girolamo Rivaneli*  
*Cancellier del General Consig.*

Addì 27 Aprile 1798 .

Il presente fu pubblicato per Francesco Strabui pubblico Trombetta ne' luoghi soliti, premesso il suono della Tromba, e molti presenti ec.

IL

IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITA'  
D I V E N E Z I A .

**E**ssendo essenzialmente necessario che sugli ordini emanati da questo Regio Supremo Tribunale non naschino, o si coltivino ulteriori equivoci, i quali producono in effetto un diservizio al buon governo della gelosa materia della Epizootia; A più chiara precisa intelligenza delli comandi del medesimo Tribunale spiegati nelle di lui Lettere Circolari 19., e 21. Aprile corrente spedite in Terra Ferma, le quali vengono confermate, si prescrive quanto segue.

I. Gl'Officj di Sanità di quelle Città che all'Epoca primo Gennaio 1796. erano Capi di Provincia sono interinalmente incaricati nell'emergenze di Epizootia della più esatta Sopravveglianza sopra ogni, e qualunque Ufficio di Sanità ch' esisteva nelle rispettive Provincie circoscritte, quanto ad estesa di Territorio, all'Epoca medesima.

II. Tutti li Officj di Sanità niuno eccettuato sparsi nella Terra Ferma siano da questo momento dipendenti, e immediatamente soggetti alli predetti Officj Capi di Provin-

vincia nella materia di Epizootia; permettendo a quelli che intendessero di avere Privilegio, o Titolo di separazione di presentare a questo Regio Supremo Tribunale li documenti legali; ed intanto anche per questi ferma, ed eseguita dovrà essere prontamente la loro dipendenza.

III. Volendosi, come si è detto, per ora concentrata negl' Officj di Sanità Capi di Provincia la Sopravveglianza nella grave materia della Epizootia, perciò tutti gli Officj Subalterni parteciperanno alli medesimi lo Stato di Salute dei proprj Distretti, e si presteranno ad eseguire con esattezza le provvidenze che dipendentemente dalle Istruzioni, ed ordini di questo Tribunale venissero da essi Officj Capi di Provincia loro prescritte.

IV. Importando che sia presente al Tribunale la scrupolosa esecuzione di questo interinale sistema; Gl' Officj di Sanità Capi di Provincia spediranno al medesimo Copia di tutte le Lettere che di volta in volta occorresse loro di scrivere agli Officj Subalterni, ed istessamente gli Officj Subalterni trasmetteranno al detto Tribunale Copia di quelle che dovranno scrivere gli Officj da cui devono dipendere.

V. Incrementemente alla Sovrana Volontà spiegata nelli Proclami 6. Febbraro., e 31. Mar-

Marzo 1798. del General Governo restano soppressi, ed aboliti tutti quegli Officj di Sanità che dopo il dì primo Gennaio 1796. fossero stati instituiti, riservandosi questo Regio Supremo Tribunale di permetterne la erezione in seguito a norma delle circostanze che dagl' Officj delle Città Capi di Provincia fossero rappresentate.

VI. Nessun Officio di Sanità possa pubblicare Proclama di sorte alcuna, e nemmeno rinnovare la Pubblicazione di quelli che fossero stati in addietro emanati, se prima non averà ottenuta l'approvazione, ed assenso di questo Regio Supremo Tribunale.

VII. Esigendo che tutte le Leggi, e Discipline che vigevano all' Epoca suaccennata 1796. riguardanti gli eminenti oggetti di Salute riportino la integral loro osservanza, crede questo Regio Supremo Tribunale che gli Officj tutti di Sanità della Terra Ferma si faranno un preciso dovere di esattamente, o scrupolosamente eseguirle, e quindi evitare le conseguenze che ne deriverebbero allorchè venisse alle medesime trasgredito, e fosse in qualunque modo contravvenuto alle prescrizioni del Tribunale stesso.

Il presente sarà stampato, e trasmesso a tutti gli Officj di Sanità della Terra Ferma  
a lo.

a loro regola, e per la pontual sua esecuzione; &c.

Dal Tribunal suddetto li 30. Aprile 1798.

( Zampiero Grimani Consigliere Intimo.  
Attuale di Stato Presid.

( Lunardo Dolfin Aggiunto.

( Francesco Boldù Aggiunto.

( Marco Molin Aggiunto.

( Z. Domenico Almorò Tiepolo 2do. Aggiunto.

*Gio: Vincenzo Misolini Not.*



IL REGIO SUPREMO

TRIBUNALE DI SANITA'

D I V E N E Z I A.

F A S A P E R E.

**C**H'essendo dell'ultima importanza l'assicurarsi particolarmente nelle attuali gravi pericolose circostanze, alle quali va esposta la Navigazione che li Capitanj, o Direttori de' Bastimenti sieno ingenui nelle loro deposizioni onde non abbiano ad esporsi gli eminenti oggetti della materia di Salute, sarà

vol. 4. N<sup>o</sup> XIV.

O

giu-



giusto le Leggi, considerato reo di lesi riguardi di Sanità qualunque Capitano, o altra Persona dell' Equipaggio assunta nel Costituto, la quale osasse di nascondere, od alterare le circostanze di qualsisia incontro di Mare, e di Visite sofferte in viaggio da' Legni Armati in Corso, e sarà conseguentemente punita la di lui mala Fede colle più rigorose pene anche di morte, a misura della gravità delle circostanze; in ordine a chi sarà tenuto aperto Processo d'Inquisizione per iscoprire le frodi che potessero attentarsi dalla malizia dei Naviganti in così delicata proposito.

Sarà il presente Proclama, dopo stampato, e pubblicato consegnato alli Capi de' Parcenevoli affinchè non vi sia alcuno che finger possa inscienza del medesimo; Et sic &c.

Dal Tribunal suddetto li 2. Maggio 1798.

(Zampiero Grimani Consigliere intimo attuale di Stato Presidente.

(Lunardo Dolfin Aggiunto.

(Francesco Boldù Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Z. Domenico Almorò Tiepolo 2do Agg.

*Gio: Vincenzo Misolini Not.*

LA

L A

## RAPPRESENTANZA DISTRIITUALE

*E per essa*

IL COMITATO

ALLE SUSSISTENZE.

**C**onfermati provvisoriamente dall' Autorità di Sua Ecc. General Comandante Così di WALLIS li Rappresentanti di questo Distretto, avvertiamo a pubblica conoscenza, che restano confermate anco provvisoriamente tutte le leggi, e discipline, che in materia di Viveri furono dal nostro Comitato emanate, e quelle ancora dell' antico Veneto Governo, che con posteriori Proclami abbiamo creduto di richiamare all' esecuzione.

Tollerato ne' tempi scorsi l' uso de' Boccali in questa Città attese le vessazioni che soffrivano gli Osti, e Bettolieri, e sulle istanze recatesi da' medesimi, ora che n' è cessato il motivo considerando quanto l' uso di detti Boccali sia pernicioso alla Popolazione, comandiamo perciò alle suddette per-

sone di non dover più servirsene, e nemmeno tenerne nelle proprie Osterie, e Caneve in pena come nelle leggi anteriormente emanate.

Treviso li 19. Gennaro 1798.

Giulio Oniga Fara Presidente.

Girolamo Piccoli del Comitato.

Carlo Avogaro del Comitato.

*Melchioro Bampo Nodaro Protocoll.*

Addì 20. Gennaro 1798.

Approvato dalla Rappresentanza Distrittuale

Aurelio Avogaro Presidente della Rappresentanza.

*Steffano Alberti Nod. Protocoll.  
della Rappresentanza Distrittuale.*

L'AU.

L' A U L I C O

CENTRALE GOVERNO

*Del Trivigiano-Coneglianese-Cenedese.*

**I**Nteso avendo l'aggradito rapporto del di lui Comitato di Pubblica Sicurezza, e Polizia sopra quanto con merito di attenzione, e di zelo rassegnò il Preside Criminale Centrale sulla necessità di stabilire li possibili efficaci mezzi conducenti alla legale rilevazione delli sino ad ora ignoti malvaggi Autori di molteplici aggressioni armatamanu notturne alle Case, ed alle Strade, in barbari, ed imponenti modi eseguite in alcuni Luoghi di questa Provincia con grave altrui danno, e spavento, e sino mai con scellerata esecuzione d'Omicidio delibera; oltre ad altre Provvidenze, che saranno immediatamente realizzate per riparare la progressione di tali censurabili, odiosi eccessi, e

D E C R E T A

Che qual si sia Persona, che si fosse macchiata di complicità in alcuna delle aggressioni, e fatti di tal Classe, qui sotto indicati, purchè non sia principal Autore, o  
man-

mandante , oltre all' impunità , che dalle Leggi le viene accordata in quanto al castigo, a cui non sarà soggetta minimamente , qualora si presentasse nella Cancellaria Criminale Centrale di questa Città di Treviso esibindo fondamenti, prove, e traccie per le quali possa la Giustizia (da cui volendo sarà anche tenuta secreta) legalmente, e fuor d'ogni dubbio comprovare l'Autore, o gli Autori dell'aggressione, o fatto ad esso complice noto, avrà il premio di Ducati 200. da L. 6: 4. che gli saranno tosto indimunitamente dal Pubblico Cassiere del Governo esborsati col fondamento soltanto d'una Fede giurata del Preside Criminale Centrale che assicuri, che a merito della stessa Persona l'inquirente Giustizia ha potuto rilevare con prove legali, e precise li Rei Autori del processato delitto.

Ordinando, che il presente sia stampato per la sua pubblicazione, e per essere affisso, e diffuso circolarmente per tutta la Provincia con incarico a' Parrochi d'ogni Terra, Comune, e Villa di doverlo pubblicare dall'Altare *Inter Missarum Solemnia*, affinchè coll'universale cognizione di questa Provvidenza se ne faciliti l'interessante contemplato oggetto, ed abbiano questi sudditi anche da ciò un'argomento della vigilanza indefessa del Governo per la loro tranquillità, e sicurezza.

Can-

*Candellù sotto Treviso.*

Aggressione notturna sofferta li 6. Novembre 1797. in propria Casa dal Rev. D. Camillo Faleschini Parroco, e da sua Nipote Elisabetta.

*Monigo sotto Treviso.*

Aggressione patita nella notte 2. Novembre 1797. in sua Casa da Giuseppe Murer.

*Moggian sotto Treviso.*

Aggressione patita nella notte delli 6. Ottobre da Marco Belio, detto Gallo in sua Casa.

*Crevada sotto Treviso.*

Altra Aggressione sofferta nella notte 12. Dicembre 1797. dall' Oste Mattio Tenin.

*Monfumo sotto Asolo.*

Altra alla Casa delli Signori Corniani a loro danno, e del Gastaldo Pietro Mastello.

*Salvatronda sotto Castel-Franco.*

Altra Aggressione alla Strada sofferta da Francesco Taequet, Conduttur d' Artiglieria Francese.

*Villorba sotto Treviso .*

Altra Aggressione, ed interfezione di Andrea Visentin alla Strada .

*Sant' Ambrogio sotto Treviso .*

Altra accaduta alla Casa di Angelo Cazarò nella notte 27. Ottobre 1797.

*Saletta sotto Treviso .*

Nella notte 6. Gennaio 1798. fù aggroso sulla Pubblica Strada Gio: Battista Loschi, condotto indi in sua Casa .

*Galiera presso S. Martin di Lupari ,  
sotto Castel-Franco .*

Aggressione con spoglio sofferta da Bortolo Trentin .

Treviso li 27. Gennaio 1798.

Amalteo Presidente .

*Brocchi Segret.  
L'AU-*

L' A U L I C O  
GOVERNO CENTRALE

*Del Trivigiano-Coneglianese-Cenedese .*

**A**Vendo considerato, che la Tariffa già fissata per il passaggio del Ponte sopra la Piave è troppo aggravante ai Passaggeri, e specialmente ai poveri Villici, ha fissato di minorarla nelle misure seguenti.

Un Uomo a Piedi—————	1.—	:	2
Detto a Cavallo—————	1.—	:	5
Carro da Contadino carico————	1.—	:	15
Sediolo, o altra picciola Vettura di Lusso—————	1.—	:	10
Vettura di Lusso a 4. Ruote————	1. 2	:	—
Una Zatta carica—————	1. 8	:	—
Detta scarica—————	1. 4	:	—
Vettura, o Carro non carichi————	1.—	:	—

Rimanendo esente da qualunque pagamento tuttociò che appartiene alle Armate di S. M. I. R. A. Nostro Augustissimo Sovrano .

Treviso li 5. Febbraro 1798.

Cav. Avogadro Presidente .

vol. 4. N.º XV.

P

*Brocchi Segr.*

IN



I N N O M E  
DELLA RAPPRESENTANZA  
D I S T R I T T U A L E

*Il Comitato di Pub. Sicurezza, e Polizia,  
Istruzion Pub. Affari Ecclesiastici, e Foro.*

**D**ietro la massima presa da questa Rappresentanza Distrittuale d'illuminare in tempo di notte con Fanali tutta questa Città, viene in deliberazione questo Comitato, cui fu demandata la esecuzione, di appaltare l'Impresa del loro mantenimenro al Pubblico Incanto, e però fa pubblicamente intendere, e sapere a chi vi applicasse, che comparir debba nelli giorni Domenica 18. Martedì 20., e Domenica 25. corrente Febb. innanzi la Rappresentanza suddetta, ove saranno accolte l'esibizioni in Polizze segrete, quali nel terzo giorno saranno aperte, e deliberata l'Impresa al minor offerente, purchè sia nei limiti di una conveniente Economia, a norma per altro delli seguenti Capitoli, che restano estesi a chiara intelligenza degli applicanti.

I. Dovrà l'Impresario mantener di Olio, e conveniente Paverò tutti li Fanali, che di tem-

tempo in tempo in Num. di circa 300. gli verranno con suoi Ferri consegnati, quali dovranno ogni sera essere a tutte sue spese accesi alla prima *Ave Maria*, e continuare ad ardere fino due ore dopo la mezza notte.

II. Sarà preciso dovere di esso Impresario di tenere in acconcio tutti li suddetti Fernali, non che li Ferri, a' quali saranno appesi col rimetterne anche di nuovi all'occorrenze.

III. Dovrà tener sgombri li Vetri de' Fernali medesimi da qualunque immondizia, onde il lume non rimanga offuscato.

IV. L'Impresa continuerà per un solo Anno, quale avrà il suo principio nel giorno che terminerà la consegna di tutti li Fernali occorrenti.

V. Sarà debito di chi presentasse Polizze per il Nome da dichiararsi, di dichiararlo nel termine di giorni tre successivi dopo la deliberazione, altrimenti s'intenderà decaduto dal beneficio, e si devenirà a nuovo Incanto a tutte sue spese.

VI. Tutte le spese saranno a carico dell'Impresario.

VII. Sarà merito degli attuali Deputati delle rispettive Parrocchie, non che di quelli che loro succederanno, di sopravvegliare, acciò una massima si salutare ottenga in tutti li rapporti il pieno suo effetto.

VIII. Restano finalmente incaricati li Capitoli delle rispettive Contrade ad usare ogni diligenza, perchè li detti Fanali siano nel tempo sopraffissato sempre accesi, e siano intieramente dall'Impresario eseguiti in cadaun particolare li sudescritti Articoli, dovendo in caso di qualunque scoperta mancanza portarne immediate la notizia a questo Comitato, da cui sarà irremissibilmente all'Impresario medesimo levata la pena di L. 3.:2. per cadaun Fanale, che non fosse acceso per tutto il periodo del tempo, come sopra stabilito, e per qualsivoglia altra mancanza in essi Articoli contemplata, metà della quale sarà devoluta al Denunziante, e l'altra metà applicata a beneficio de' Poveri delle rispettive Parrocchie.

Ed il presente, approvato che sia dalla Rappresentanza sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi più frequentati di questa Città a lume e notizia universale.

Treviso li 8. Febbraro 1798.

**Girolamo Olivi** Presidente.

*Niccolò Piazza* *Nod. Protocoll.*

Detto giorno Appr. dalla Rappr. Distrittuale

**Gio: Battista Sugana** Presidente.

*Steffano Alberti* *Nod. Protocoll.*

IN

I N N O M E  
DELLA RAPPRESENTANZA  
D I S T R I T T U A L E

*Il Comitato di Pub. Sicurezza, e Polizia,  
Istruzion Pub. Affari Ecclesiastici, e Foro.*

**R**iuscendo ormai scandaloso, ed insopportabile l'abuso di taluni, che indotti o dalla infingardaggine, o da sinistre intenzioni si fanno lecito di condur la loro vita questuando di Villaggio in Villaggio, ed abusando così della Carità de' Villici rapire ciò, ch'è destinato soltanto ai veri Poveri; volendo adunque il Comitato Nostro risolutamente troncare questa pratica viziosa, ch'è bene spesso la fonte di altri gravissimi disordini, diviene in conseguenza di ordinare la inalterabile esecuzione di quanto segue.

Qualunque si attrovasse nella indispensabile necessità di dover colla questua procacciarsi il giornaliero sostentamento, sarà tenuto entro il termine di giorni otto successivi dopo la pubblicazione del presente prodursi a que-

questo Comitato colla scorta di una Fede giurata del rispettivo Parroco, e firmata dagli attuali Uomini di Comun, che comprovino lo stato di sua povertà meritevole dell'altrui soccorso, cui dal Comitato stesso sarà rilasciato un Bollettone Gratis, che servirà loro di Passaporto, onde poter questuare di Villa in Villa senza verun impedimento.

Sarà poi preciso dovere degli Uomini di Comun, e Merighi, non che delle Pattuglie, trovando, spirato il termine soprascritto, nelle Proprie Ville Questuanti, o Vagabondi, senza che siano muniti del surriferito Bollettone, di arrestarli, e tradurli in queste Pubbliche Carceri, contro dei quali da questo Comitato saranno prese quelle misure, che crederà le più adattate alla trasgressione.

Tali sono le deliberazioni del Comitato originate soltanto dal desiderio di conservare il buon ordine, e la Pubblica tranquillità, alle quali confida, che li sopraddetti Uomini di Comun, Merighi, e Pattuglie vorranno con zelo prestarsi, e far sì, che li bisognosi siano tutelati, e difesi, e non trovino li Malviventi, e Vagabondi scampo, ed asilo.

Ed il presente, approvato che sia dalla Rappresentanza, sarà stampato, e pubblicato dalli R.R. Parrochi in giorno Festivo dall'Altare inter Missarum Soleminia ad universale

sale intelligenza, ad oggetto che sia esattamente in cadauna sua parte eseguito.

Treviso li 8 Febbraro 1798.

( Girolamo Olivi Presidente .

*Niccolò Piazza Nod. Protocoll.*

Detto giorno Approvato dalla Rappresentanza Distrittuale.

( Gio: Battista Sugana Presidente .

*Stefano Alberti Nod. Protocoll.*



L A

RAPPRESENTANZA DISTRITTUALE  
DI TREVISO.

**F**A espresso, ed assoluto divieto a chiunque di portare armi da fuoco, da punta, o da taglio occulte, od esposte che sieno, andando in maschera come abusivamente si acostumava in passato.

Tanto importano gli ordini del giorno  
ema-

emanati dal Signor Cavaliere Zergolleon Comandante della Città; e noi ci affrettiamo di pubblicarli, significando che ogni trasgressore sarà dalla forza armata fermato, condotto in arresto, e militarmente punito.

Li 9. Febbraro 1798.

( Gio: Battista Sugana Presidente .

*Pietro Antonio Pasetti V. Prorocollista  
della Rappresentanza Distrittuale .*



N O I

## PROVVEDITORI ALLA SANITA'

**C**Essate per la nuova Organizzazione le Municipalità delle Pievi di Soligo, Valdobbiadene, e Quero, sono decadute conseguentemente quelle Sopraintendenze, che nelle Pievi stesse eransi instituite per la materia di Sanità, e che con zelo, e diligenza si sono sin' ora prestate per il buon servizio della Patria .

Dobbiamo Noi quindi render noto a quelle popolazioni per lume e regola, che da ora in avvenire tutte quelle ispezioni, ch' erano state appoggiate, e sulle quali agitavan-

vansi dagli offizj soprintendenti suddetti, veniranno come nell'antico Governo amministrato al Magistrato nostro, sicchè tutti li Reverendi Parrochi, Deputati di Sanità, Uomini di Comun, ed altri tutti a' quali spettar potesse, dovranno direttamente rivolgersi a Noi con le denuncie di tutti quei casi, che per legge e per dover proprio rispettivamente se gli competono.

Sarà il presente ordine nostro stampato, e pubblicato dall'Altare nelle Ville tutte comprese nelle predette Pievi, oltre che consegnato a chi occorresse per la sua esecuzione; e così ec. in quorum ec.

Treviso dal Magistrato alla Sanità li 24<sup>to</sup>  
Febbraro 1798.

- ( Cristoforo di Rovero Kr. Proveditor .
- ( Giovanni Nascimben Proveditor .
- ( Antenio Bosello Proveditor
- ( Lorenzo Pedrini Proveditor .

*Rugger Ruggeri. Nod. Cancell.*



# T A R I F F A

Del Pubblico Pedaggio della Regia Strada  
Postale del Terraglio

*Esigibile nelle due situazioni l'una in Villa di  
Dossan prossima all'Osteria della Frescada,  
l'altra in Villa di Moggian Marignan, eccet-  
tuati li Pubblici Corrieri, con debito alli  
Postiglioni di qualunque sorta di fermarsi on-  
de sia supplito al dovuto Pedaggio in pena di  
L. 25. toties quoties ec.*

Carrozze, Car-	
rozzini, Sterzi, ed	
ogni altro legno di	Con due cavalli—L. : 6:
qualunque denomi-	con tre cavalli—L. : 8:
nazione a quattro	con quattro cavalli L. : 10:
Ruote per uso de'	con cinque cavalli L. : 15:
Passaggieri con Ca-	con sei cavalli—L. : 10:
valli tanto di Po-	con più di sei ca-
sta, che di vettura,	valli per ogni ca-
o di proprietà an-	vallo più delli sei L. : 15:
danti o venienti	
carichi, o vuoti.	

Sedie, Sedioli a	
due Ruote per uso	con solo cavallo—L. : 3:
de' Passaggieri, co-	con due cavalli—L. : 5:
me sopra.	

Se-

Sedie, e Sedio- li con carico die- tro : a due Ruote per uso di Mercan- tanti, o Trames- sieri.	con un Cavallo—L. : 4: con due cavalli—L. : 6: con tre cavalli—L. : 8:
--	--

Legni a quattro Ruote con Timo- nella.	con un solo Caval- lo—L. : 5: con due Cavalli—L. : 8:
--	---

Carrozze, ossia Corriere Postali conducenti Perso- ne, e tramessi, o soli tramessi.	con due Cavalli—L. : 17:6 con tre Cavalli—L. 1 : : con quattro cavalli—L. 1 : 5: con cinque cavalli—L. 1 : 12: con sei cavalli—L. 2 : : con più di sei caval- li, per ogni ca- vallo di più delli sei—L. : 10:
---	--

Carrettoni Te- deschi.	Per ogni Cavallo—L. : 15: Di più delli sei Ca- valli per ogni Cavallo più del- li sei—L. 1 : 10:
---------------------------	--

Carrette condu- centi tramessi, e Mercanzie a quat- tro Ruote con Ti- monella.	con un solo Ca- vallo—L. 1 : : con due Cavalli—L. 1 : 10: con tre Cavalli—L. 2 : :
--	---

Q 2 Car-

Carrette, o Carri ad uso di Mercanti dello Stato conducenti Merci di qualunque sorte.	Per ogni Cavallo, o Animale sino alli quattro — L. : 6: Per ogni Cavallo, o Animale di più delli quattro L. : 15:
---	--

Carri carichi conducenti qualunque sorta di prodotto della Campagna, così pure qualunque sorta di materiale per Fabbriche, o Tramessi di particolari, o Masserizie di Casa compresi anche quelli Carichi di Carbone.	Con due Animali, o Cavalli — L. : 5: con tre Cavalli — L. : 6: con quattro Cavalli L. : 8: con cinque Cavalli L. : 10: con sei Cavalli — L. : 15: E se di più di sei per ogni Animale delli sei — L. : 5:
--	--

Carretti carichi a due Ruote conducenti prodotti della Campagna, Materiali, Tramessi di particolari, Masserizie ec., come sopra.	con un solo Cavallo — L. : 3: con due Cavalli — L. : 4: con tre Cavalli — L. : 5:
--	---

Ba-

Barella a due  
Ruote carica ad  
uso de' Villiei, co- con due Animali L. : 3.  
me sopra .

*Nota.* Vuoti che  
siano li detti Car-  
ri, Carretti, e Ba-  
relle pagheranno la  
metà, avvertendo  
che il Carro, Car-  
retto, e Barella  
carichi di Letame,  
Paglia, e Strami  
non pagheranno.

Carretti a due  
Ruote conducenti  
Mercanzie di qua- con un Cavallo—L. : 5.  
lunque sorte eccet- con due Cavalli—L. : 7:  
tuato il Carbone con tre Cavalli —L. : 10<sup>5</sup>  
e li Materiali per  
Fabbriche .

*Nota.* Vuoti che  
sieno pagheranno  
come li sopraddet-  
ti Carretti la metà .

Ca-

Cavalli , o Muli senza Carico o con sole Persone	L. : 1:
Detti con Carico di some	L. : 1:6
Asini	L. : :6
Bovi che vanno al Macello	L. : 2:
Detti che vanno al Pascolo	L. : 1:
Vitelli	L. : .6

Treviso dal Magistrato del Piovego primo  
Marzo 1798.

( Ambrosio Battaglia Presidente .

( Cristoforo Milani del Magistrato .

( Girolamo Stefanini del Magistrato .

*Fioravante Olivè Av. Fiscal*

*Giovanni Ferro Seg.*



# PROCLAMA

DELLA DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE.

**G**LI osservabili disordini, e ree collusioni, che derivano dai Contratti di Biade effettuati senza l'intervento di Pubblici legittimi Sensali, hanno chiamato altre volte la vigilanza dell'Offizio della Provvederia nel passato Governo a stabilire quelle discipline, che furono credute vevoli a por freno a sì gravi disordini in argomento di tanta impor-  
tar

tanza : ma riconoscendosi queste del tutto deluse dalla malizia di molti, crede la Deputazione alle Vettovaglie autorizzata dal Magnifico Magistrato della Provvederia di farle rivivere colla stampa, e diffusione del seguente Proclama, e perciò ordina quanto segue.

Primo. Tutti que' Sensali da biade che volessero continuare nel pubblico loro esercizio dovranno tanto quelli di Città, che di Campagna prodursi a questa deputazione nel termine di giorni otto dalla pubblicazione del presente, presentando il loro Taccuino, spirato il qual tempo, tutti quelli, che non saranno comparsi, s'intenderanno esclusi del tutto.

II. Non vi sarà alcuno, che sotto qualunque colore o pretesto tanto a motivo di Parentela co' Sensali, quanto per esercitare la Professione di Molinaro, Farinato, ed altre simili ardisca di introdursi in tale esercizio, e stabilire Contratti de'grani, che dovranno soltanto effettuarsi da quelli, che hanno legittima facoltà.

III. Risultando apertamente, che la maggior parte dei Contratti di biade che si fanno in questa Città, e Territorio restano occulti, dal che ne deriva, che i Calamieri non possono con danno del Popolo essere formati sulle sicure, e più estese basi de' reali prezzi, che corrono, resta espressamente vietato a chicchessia lo stabilir contratti di biade, senza intervento di un Pubblico Sensale

( sal-

(salvo ai Benestanti le vendite dei prodotti dei loro Beni) dovendo li Pistori, Farinati, Molinari, e qualunque altro Trafficante dar in nota ad un Sensale pubblico tutti li Contratti, che facessero anco co' Benestanti suddetti acciò ne seguano le prescritte notificazioni, che saranno a carico de' Sensali medesimi, senza che possano pretendere alcuna mercede, in pena di L. 25. tanto a' Sensali, che ricredessero di ricevere le dette notificazioni, quanto a' Pistori, Farinati, Molinari, ed altri trafficanti, tutte le volte che non notificassero i contratti suddetti, o che alterassero nella notifica la loro realtà, da esser detta pena applicata la metà al denunziante, che sarà tenuto secreto, e l'altra metà ad arbitrio della Deputazione.

IV. Resta inoltre prescritto, ed ordinato, che al caso di notificarsi li Contratti nell' officio della Deputazione, non possa ciò adempiersi, che da quel Sensale, che li avrà realmente stabiliti, non dovendo sostituir altri in sua vece.

V. Succedendo bene spesso, che li stessi Sensali, senza intervenir nei Contratti, permettano ad altre persone di usare il loro nome, fomentando in tal guisa i monopolj, e le contraffazioni, resta perciò inibito ad ognuno di essi il colludere, e prestar assenso a chi si sia per istabilir qualunque Contratto col di lui nome, in pena, provata che

che sia la colpa, della privazione del carico.

VI. Alla stessa pena soggiaceranno tutti que' Sensali che notificassero Contratti supposti, o che li alterassero in qualche parte.

VII. Oltre la nullità del Contratto, che fosse effettuato contro il presente, resta anche comminata la pena di Duc. 50. da esser irremissibilmente levata a cadaun contumace ogni volta, che si rileverà contraffare alle prescrizioni suddette, e di proceder contro i recidivi con quelle pene affittive, che sembreranno più convenienti a questa Deputazione.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e diffuso a lume universale, non che consegnato a cadaun Sensale da Biade, e vendente tal genere.

Treviso li 7. Marzo 1798. Dalla Deputazione alle Vettovaglie.

( Altenir degli Azzoni Avogaro Dep. Presid.

( Giulio Oniga Fare Deputato.

( Giacomo Dott. Fabris Deputato.

*Melchioro Bampo Not. Canc. della Deput.*

Addi 9. Marzo 1798.

Visto, ed approvato dal Magist. della Provv. Antonio Pola Provved. V. Presid. e Colleghe,

*Stefano Alberti Not. Cancell.*

1798. 9. Marzo.

Fu pubblicato il presente Proclama al Luogo solito, previo suono di Tromba, molti astanti &c. per il Cancell. della Deputazione.

vol. 4. N.º XVII.

R

GL



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE REGIE FINANZE

DELLA MAGNIFICA CITTA'

D I T R E V I S O .

**F** Anno intendere, e sapere, che se tutti li Debitori sì di questa Città, che del Territorio per conto di Dazj, cioè di Pestrini, Grassa, Grassina, e Fondi Pescaria, Imbotadura, Pan, e Vin, Spina, Ducato per Botte, Beccarie, e soldo per lira Carni, acconcia Pelli, Dazio Cappelli, ed altri tutti anco non nominati, non concorreranno volontariamente a soddisfare al loro debito dentro il periodo di giorni otto per quei di Città, e di giorni quindici per quelli di Campagna dalla pubblicazione del presente Stridore si vedranno, passato questo termine, immediatamente levar la pena comminata dalle leggi ai difettivi, e si caricheranno di tutte le spese occorse a salvezza dell' Imperial Regia Finanza: al cui fine verrà commesso ai rispettivi Amministratori  
la

la più sollecita esecuzione di quanto si prescrive sotto la loro responsabilità.

Dalla Deputazione alle Regie Finanze.  
Treviso 13. Marzo 1798.

( Francesco Amalteo Presidente Deputato.  
( Girolamo Piccoli Deputato.  
( Bortolo Fassadoni Deputato.  
( Antonio Mandruzzato Deputato.

*Gio: Battista Dott. Grigis Nod.  
alle Regie Finanze.*



T A R I F F A

*Del Dazio dell' Intradra delle Porte di Treviso,  
che va unito con il Dazio Muda, Pagabile  
dalli soli infrascritti generi, e Merci a Mo-  
neta di Piazza.*

Vin forestier per Carro ———	L. 8: 5: —
Vin del Territorio per Carro —	L. 1: —: —
Vin per Conzo —————	L.—: 2: 6
Carne un Carro —————	L.—: 7: —
Carne a Cavallo —————	L.—: 5: —
Formaggio un Carro —————	L.—: 7: —
Formaggio per ogni L. 400. —	L.—: 5: —
Butirro per ogni L. 400. —	L.—: 5: —

R. 2 Ogliaz-

Ogliazzo ogni Botte —————	L. 1 : — : —
Ogliazzo a Cavallo —————	L. — : 5 : —
Legne da fuoco per Carro ———	L. — : 2 : —
Legne da lavorar per Carro —	L. — : 2 : —




## T A R I F F A M U D A

S E R R A V A L

*Pagabile dalli solli infrascitti Generi a Moneta  
Piazza.*

<b>P</b> Er cadaun Carro di Mal- vasia —————	L. 7s. 5 p. —
Per cadaun Carro d'Olio —	L. 7s. 12 p. —
Per cadaun Carro di Vino de Conzuoli num. 20. ———	L. 4s. 5 p. —
Per cadauna Bottesella di Vin de Zoldo ovvero l'ongara con buccià a collo, ovvero a Corni Conzuoli tredici —	L. 2s. 8 p. 6
<b>E</b> da Conzuoli tredici sino li venti pagar devono per ogni conzuolo —————	L. — s. 5 p. —
Per cadaun Carro di prima acqua —————	L. 2s. 15 p. —
Per cadauna somma di prima acqua —————	L. — s. 11 p. 6
Per cadaun Centenarò di For- maggio, o Carne Salada —	L. — s. 12 p. —
Per	

Per cadaun Stàro di Biava d'	ogni sorte _____	L. — s. 6 p. 6
Per cadaun Sacco di Biava Ve-	neziana _____	L. — s. 10 p. 6
Per cadauna somma di Vino		L. — s. 15 p. —
Per cadauna somma di Pesce	Salato _____	L. 1 s. 3 p. —
Per cadaun Carro di Salume		L. 7 s. 15 p. —
Per cadaun Miro di Olio		L. 1 s. 3 p. 6



T A R I F F A M U D A

B A S S A N O

*Pagabile dalli soli infrascritti Generi a Moneta  
Piazza.*

**P** Er cadaun Carro di Vino  
condotto da altro Distretto  
per il Distretto di Bassan  
fuori di esso Distretto — L. 14 s. 18 p. —

Per cadauna somma di Vino  
come sopra \_\_\_\_\_ L. 1 s. 16 p. —

Per cadaun Carro di Vino ven-  
duto dalla Città di Bassan  
alle Ville sotto Bassan — L. 3 s. 2 p. —

Per cadaun Miro d'Olio — L. — s. 11 p. —

Per ogni libbre Cento For-  
maglio \_\_\_\_\_ L. 4 s. 5 p. —

Per

Per cadaun chiappo di Porci per ritorno di Cittadella, Castelfranco, e Montebel- luna _____	L. — s. 9 p. 6
Per cadaun Temporal per Ter- re Aliene _____	L. — s. 9 p. —
Per cadaun Fagotto Formag- gio, Carne Porcina, che dalli Abitanti di Bassano fos- se per Cittadella, Castel- franco, Montebelluna, per ritorno, che non eccedi Du- cati cinque _____	L. — s. 9 p. —



### T A R I F F A M U D A


PORTO, E MOTTA

*Pagabile dalli soli infrascritti Generi  
a Moneta Piazza.*

<b>V</b> ino per Conzo _____	L. — s. 7 p. —
Formento per ogni staro _____	L. — s. 7 p. —
Sorgoturco, Miglio, ed altra Sorte di Legumi per ogni Staro _____	L. — s. 7 p. —
Sorgo per Staro _____	L. — s. 4 p. 6
Olio condotto da Venezia con Bolletta di Venezia per ogni Botte di Miri 40 _____	L. 9 s. 5 p. —

Det.

Detto per ogni Miro	L. - s. 4 p. 6
Detto che vien dall' Istria per ogni orna una	L. 1 s. 7 p. 6
Formaggio di ogni sorte per ogni libbre 100 di peso	L. 1 s. 3 p. -
Sardelle Salate per ogni Baril ordinario	L. 3 s. 9 p. -
Renghe per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Pesce Cotto per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Salamon per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Cospettoni per ogni Baril	L. 3 s. 16 p. -
Zeladia per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Tarantella per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Morona per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -
Anguille Salate per ogni Baril	L. 5 s. 16 p. -



## T A R I F F A M U D A

### S A C I L

*Pagabile dalli soli infrascritti Generi  
a Moneta Piazza.*

<b>P</b> ER cadaun Animal Porcino	L. - s. 1 p. 6
Per cadaun Carro di Biada, o Vino d' entrata non fosse ven- duta	L. - s. 6 p. -
Per quelli di Caneva, e Ter- ritorio d' ogni Carro di Bia- da,	

da, e Vino di sua Entrata,  
 mentre non l'abbia venduta L. - s. 6 p. -  
 Per cadaun Sacco di Biada d'  
 ogni sorte sopra Animali — L. - s. 1 p. 6



## IL GIUDICE CRIMINALE

DI TREVISO, E SUA GIURISDIZIONE.

**L**A frequenza, il carattere, e le serie circostanze de' furti, che vengono commessi in questa Città, e nel Territorio, e molto più la facilità, che trovano i Ladri di evitare gli effetti rubbati, impegnano questa Giustizia a procedere col maggior fervore, ed efficacia, onde col rigor delle Leggi, e colla fermezza necessaria correggere esemplarmente non solo gli autori de' furti, ma del pari eziandio quegli scellerati, che fomentano questo infame e pernicioso delitto coll'acquistare senza riguardo, anche a prezzi vili, le robbe furate, per ilchè si rendono meritevoli di tutta la pubb. indignazione.

Con tale principio dunque si fa intendere e pubblicamente sapere, che oltre al castigo affittivo a cui anderanno irremissibilmente soggette quelle triste, oziose, e vagabonde figure, che per sostenersi nel reo esercizio  
 dei

dei loro vizj si sono dedicate all' obbrobrioso mestiere del Ladro, saranno poi severamente castigate anche con gravi summarie multe pecuniarie quelle Persone di che grado, mestiere, o condizione esser si voglia, che ardissero quindi innanzi di acquistare, ricevere per custodire, ovvero occultare effetti, mobili, generi, e qualsissia altra cosa da Persone sconosciute, e di notorio cattivo concetto, e carattere, giacchè da questo fomento, che si vuole assolutamente estirpato si riconosce la sorgente, e la progressione molesta, e pericolosa di tali odiose delinquenze.

Il presente, ottenuta che abbia l'approvazione della Superiore Autorità, sarà stampato, indi pubblicato, affisso, e diffuso circolarmente nel Territorio, perchè si renda noto, e riporti la sua puntuale esecuzione ec. in quorum ec.

Treviso dalla Cancellaria Criminale li 22. Marzo 1798.

( Gaetano Bonaldi Giud. Crim.

*Giovanni Nascivera Cancell. Crim.*

Adi 23. Marzo 1798.

Approvato dal Magnifico Magistrato della Provvederia Rappresentante il Magnifico Consiglio Generale.

( Girolamo Sugana Prov. Pres. e Colleg.

*Stefano Alberti Nod. Cancell.*  
val. 4. N.º XVIII. S Stan-



**S**Tante un'Ordine abbassato dal Consiglio di Guerra in data 7. corrente, deve venir pagato prontamente al Paesano il Carantano del dormire per l'alloggio de' Soldati, come anche l'importo per li carri di Comandà a norma delli Stati Ereditarij Austriaci.

Il termine prefisso in generale per il pagamento sì del Carantano del dormire, quanto per li carri di Comandà dovrà essere il dì primo del prossimo Aprile, per cui viene determinato quanto segue.

Nella Campagna dove il Soldato è alloggiato in compagnia del Paesano deve prontamente venir pagato il Carantano del dormire, per cui il Padrone di casa è obbligato di somministrare al Soldato il competente letto, legna, e lume.

Per li trasporti di Truppa devesi pure in tutte le stagioni di campagna, da quello che avrà Quartiere, somministrare contro pagamento del Carantano del dormire, l'occorrente come sopra.

Nelle Città e Borghi dove il Soldato non viene alloggiato in compagnia del proprietario, ma bensì in case destinate a quest'oggetto, nelle quali la Truppa è alloggiata in grosso, o picciol numero, dipenderà di vedere, se le Città contro il pronto pagamento del Carantano del dormire, somministra-

no

no il letto, la legna, ed il lume, oppure se somministrano il letto solo, così anche se vogliono rilasciare sì l'uno che l'altro al Regio Magazzino di Provianda Militare.

Nel primo caso può senz'altro venir pagato alla Città il Carantano del dormire, e non sarà che da osservare che il letto per il Soldato sia addattato alle presenti circostanze, e che la legna venghi somministrata alla Truppa all'uso delle così dette quasi Caserme, ossia Caserme d'affitto, cioè quella forte nell'Inverno per 400, e l'Estate per 800. porzioni, quella dolce nell'Inverno per 300., e l'Estate per 600. porzioni per ogni passo Imperiale, per il quale si dovrà osservare il ragguaglio di questo al passo Veneto a norma del praticato delli Regj Magazzini Militari di Provianda, come anche si dovrà osservare se viene somministrato l'occorrente lume, potendosi per questo servire senza opposizione di Oglio invece di Candele.

Nel secondo caso, quando le Città vogliono somministrare solamente il letto percepiscono il pagamento d'un mezzo Carantano al giorno, per il quale somministrano i letti nella sopraindicata maniera, e li mantengono; e la legna ed il lume lo somministrano li Regj Magazzini Militari per l'altro mezzo Carantano.

In tutti due questi casi deve però venir

consegnato il paglione ripieno di paglia, o fieno, per cui è già compresa la bonificazione nel mezzo, o nell'intero Carantano.

Nel terzo caso, cioè quando le Città non vogliono somministrare nè letti, nè legna, nè lume, somministrano sì l'uno che l'altro li Regj Magazzeni Militari, e percepiscono per questo il compenso dell'intero Carantano del dormire.

La stessa formalità si osserva anche per la Cavalleria, per cui tutti li Paesi sono in dovere di somministrare la Paglia per il letto de' Cavalli, rimanendo però a loro beneficio il letame.

Come devono venir registrate le competenze negli atti mensuali per il Regio servizio, questa è già nota abbastanza a tutti li Regimenti e Corpi, e solo viene con tutto il rigore ordinata la pronta osservanza di quanto viene prescritto.

Subito dopo avere ottenuto il presente Ordine, dovrà ogni Regimento e Corpo intendersi con la Provincia, e vedere come vogliono prestarsi per la somministrazione della suddetta competenza, e se percepiranno il mezzo, o l'intero Carantano del dormire, o pure niente; e presentare la Distinta di tutti li Paesi loro aderenti ove si ritrova alloggiata Truppa, affinchè il Regio Imperiale Comando Militare possa venir messo in cognizione, cosa, e dove dovrà

vrà venir fatta la somministrazione de' Regj Magazzeni Militari .

Quello che riguarda i carri di Comandà, verrà pagato prontamente per cadaun carro con 4. Bestie un Fiorino, e 20. Carantani, e per un carro con due Bestie 40. Carantani per cadauna stazione di due leghe Tedesche, o siano 10. miglia Venete quando la Comandà sarà per conto dell' Erario, cioè per bassi Uffiziali, comuni, primi Planista, indi per Monture, ed altri utensili, e requisiti di ragione del Regio Erario .

Quello che riguarda poi li carri di Comandà per Uffiziali ed altri individui militari, verrà pagato per un carro con 4. Bestie per una stazione, come sopra, due Fiorini, e per un carro con due Bestie la metà .

Per un Cavallo da sela viene pagato per due leghe Tedesche 30. Carantani, e per un pajo Bovi per una stazione di due leghe Tedesche, ossia 10. miglia, si dovrà pagare lo stesso come per due Cavali .

Quando si condurranno amalatti, o comandanti con carri di Comandà, verranno pagati 4. Carant. per Testa per ogni lega, ossia 5 miglia .

Per il trasporto de' viveri si pagherà presentemente Carantani 3. per centinajo, e lega, e si calolerà per cadaun carro con 4. Bestie, 20. centinaja di Vienna .

Se s' introducesse di far le condotte a peso, fuorchè per li trasporti di Truppa, cioè  
per

per monture, attrezzi da guerra ed artiglieria si pagherà per cadaun centinajo di Vienna Carantani 2. per lega, e l'ultimo carro con due Bestie, il quale non potrà avere l'intero carico di venti centinaja; questo dovrà venir pagato a stazione, essendo in obbligo ogni carro con 4. Bestie di caricare 20., ed uno con 2. Bestie 10. centinaja di Vienna.

Stantechè al presente restano proibiti tutti li carri di Comanda; e quelli i quali assegneranno simili carri contro l'esistente proibizione ne saranno responsabili, così dunque non accaderanno tanto spesso simili Comanda, ciò non ostante accadendo Comanda di somma necessità assegnate da rispettivi Commissarij, dovrà venir rilasciato alla Comunità il pronto pagamento.

Così adunque il Sig. Tenente Maresciallo si compiacerà di significare a cadauno Dipartimento, che esiste sotto a' suoi ordini tutto ciò che nella presente gli aspetta, per la pronta osservanza, come anche alla Provincia per l'ulterior pubblicazione, con l'avvertimento però che dovrà sino a nuovo ordine con tutta esattezza venir eseguito, quanto nella presente viene ordinato.

Dal Quart. Gen. di Padova li 24. Marzo 1798.

WALLIS.

Vidi KERPEN  
Tenente Maresciallo.

FELLNER

Capo Commissario di Guerra.

PRO.

# PROCLAMA

DELLA

DEPUTAZIONE

ALLE VETTOVAGLIE.

**L'** Infausta Epizootia Bovina, che fatalmente inferì in tutto questo Territorio, e il consumo grandissimo, che si fece tanto degli Animali Bovini, che dei Lanuti, ci ridusse ad una deficienza dannosissima e per l'agricoltura, e per gli usi umani. Oltre a ciò rilevando Noi farsi di giorno in giorno una grande distrazione di questi Animali dal nostro Territorio per tradurli in un altro, il che è nocivo a segno, che potrebbe causarne una mancanza di difficile riparazione, crediamo, ad oggetto di preservare alla Popolazione tutto ciò che serve alla di lei sussistenza, di far col presente intendere, e pubblicamente sapere:

I. Essendovi molte persone, che fanno un indebito commercio acquistando per il Territorio Bovi, Vitelli, ed Animali Lanuti per estrarli, e tradurli in altri Paesi, nè essendo da tollerarsi un tale arbitrio, che

to-

toglie a questa Popolazione il natural suo sostentamento, si prescrive però a qualunque persona tanto del Territorio, che di esteri luoghi, che non ardisca di tradurre, o far tradurre fuori del nostro Territorio poca, o molta quantità di Animali Boyini, Lanuti, e di qualunque altra spezie, senza una licenza di questa Deputazione, che verrà rilasciata Gratis, per quel quantitativo, che sarà creduto opportuno, e consono alle circostanze.

II. Resta pure interdetto a chicchessia senza la Licenza sopraindicata il comperare poca, o molta quantità di Animali morti, cioè Vitelli, Agnelli, ed altri simili tradotti in Città ad uso degli Abitanti, come pure Volatili, Ovi, ed altri generi inservienti alla Popolazione, e ciò ad oggetto di tradurli fuori del Territorio.

III. Se vi sarà alcuno, che in contraffazione al presente oserà di tradurre in altri Paesi poca, o molta quantità degli Animali, e Generi suddetti incorrerà nella pena di Ducati 50., relativamente agli oggetti contemplati nel primo Articolo, e di Lire 50., relativamente agli altri oggetti indicati nell'Articolo secondo, applicabili ad arbitrio della Deputazione.

L'esecuzione del presente viene affidata agli Signori Giurati di Giustizia, i quali impiegheranno tutti i mezzi necessari per soddisfare.

disfare alle provvide intenzioni della Deputazione ed al Pubblico bene.

Sarà il presente stampato, pubblicato, e diffuso a lume universale.

Treviso li 23. Marzo 1798.

( Altenier degli Azzoni Avogaro. Deputato Presidente .

( Giulio Oniga Farra Deputato .

( Giacomo D. Fabris Deputato .

*Melchioro Bampo. Nod. Canc.*

1798. 23. Marzo.

Letto, ed Appr. dal Magistr. della Provvedaria .

Girolamo Sugana. Provved. Presid., e  
Colleghe.

*Stefano Alberti. Nod. Canc.*

1798. 24. Marzo .

Fu Pubblicato al luogo solito previo suono di Tromba; per il Cancell. della Deputazione, molti presenti &c.



## PROVVEDITORI ALLA SANITA'.

**D**ietro alla tanto bramata sicurezza che anco questo riparto sia libero dal Fatale Epidemico Bovino morbo prestandosi a quanto dalla competente Autorità fu determinato, ripristinando il necessario Commercio della Specie Bovina, rendiamo noto che ognuno da oggi in avvenire potrà liberamente concorrere cogli Animali di detta Specie in tutti li Mercati del Territorio nostro, e Trevisana Provincia. Doveranno non pertanto avere li Proprietarj, e Custodi degli Animali suddetti una particolare attenzione, e diligenza, ed alli primi segni di qualunque malattia, ancorchè non sospetta nei medesimi notificarla tanto ai Deputati di Sanità della Villa propria, che dopo gli Esami praticati eseguiranno la comandata prescrizione col denunziarla nelle solite forme a quest'Offizio per le opportune deliberazioni. Avranno pure essi Deputati una singolare sorveglianza a quei Bovini, che per nuovo acquisto fossero condotti dai Villici alle proprie case, e ciò per assicurarsi del loro stato di salute. E siccome sono necessarie le cautele tutte possibili per la conservazione di questa  
be-

benefica Specie, così si prescrive, che non abbiano ad esser condotti alli Mercati, e Fiere li Bovini, quantunque sani, di quelle Stalle, nelle quali si manifestasse in seguito casualmente sopra alcuno qualche male tuttochè naturale, e non sospetto, ma ciò solo per quel tal tempo, che durasse, e fosse decisamente riconosciuta la malattia, semprechè non venisse con apposito Sequestro intercetta la Stalla.

Sia il presente stampato, pubblicato, e diffuso per ogni dove occorresse ad universale notizia, e così &c. in quorum &c.

Mestre dall'Offizio di Sanità il primo Aprile 1798.

( Gio: Rossi Provveditor alla Sanità.  
( Michiel Accenti Provveditor alla Sanità.

*Pietro Belcavello Nod., e Canc.  
di Sanità.*



REVERENDISSIMO SIGNOR,

**P**ER incontrare adeguatamente e con la maggior possibile sollecitudine gli ordini che ingionti ci vengono da S. E. Co: d' Hohenzollern Gen. Comandante vengono incaricate

T 2 le

le amministrazioni Civili nelle Città della Provincia, e i Parrochi tutti nelle Ville del Territorio a produrre dietro l'annessa specificazione dentro il termine di giorni sei la nota fedele dei Francesi che per avventura si ritrovassero in codesta parte, essendo preciso dovere a chi spetta l'esecuzione di commettere alli stessi di presentarsi nel termine predetto ad una Commissione che verrà a tal oggetto instituita in questa Città. Dovranno però sollecitamente mettersi in opra le più opportune misure, affinchè il venerato comando dell'E. S. prelodata ne debba riportare la sua esecuzione.

1798. 2. Aprile Treviso

( Girolamo Sugana Prov. Pres., e Colleghe.

*Stefano Alberti* Nod. Canc.

IN

CO: DI HOHENZOLLERN

GEN. MAGGIORE E COMANDANTE DI  
QUESTA CITTA' E PROVINCIA,

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

PROVVEDITORI, ED ANZIANI

*Della Magnifica Città di Treviso.*

**E** Ferma, e risoluta intenzione di S. M. I. e R. A., che si conservi la pubblica tranquillità, e la più esatta disciplina, e che sia garantita la sicurezza d'ogni ordine di persone in questa Città, e Provincia.

Sono per quest' importante oggetto vietati tutti gli attruppamenti, tutte le individuali molestie, le satire, le voci ingiuriose dirette agli abitanti di qualunque Culto, o Nazione, egualmente sudditi della I. M. S.

II. E' pur proibita la delazione dell' armi da fuoco, e da taglio sotto le pene solite infliggersi negli Stati di S. M.

III. Chiunque osasse contravvenire a questi ordini Sovrani, sarà fatto severamente punire dal Comandante Militare, che prenderà in osservazione tanto li perturbatori della

la quiete pubblica, quanto gli occulti mal intenzionati istigatori, contro i quali sarà tenuto aperto Processo d'inquisizione negli Offizj Locali di Polizia.

IV. Se alcuno poi ardisse di resistere all'armi pubbliche, sarà punito con pena di morte.

V. Per comando di S. E. General Comandante non potranno in questa Città, e Luoghi del Dipartimento essere stampati Sonetti, Canzoni pubbliche, ed altri somiglianti fogli senza che prima sia stata assoggettata a S. E. il Generale Comandante della Città, e Provincia.

VI. Sono proibite tutte le Gazzette forestiere venienti dalle Repubbliche Francese, Olandese, e Cisalpina.

VII. Gli stampatori, Libraj, e Direttori delle Poste si presteranno dal loro canto a questa superior disposizione, per l'esecuzione della quale sarà da questo Governo e dalle Reggenze rispettive esattamente invigilato.

VIII. Tutti gli Abitanti dovranno far tener monda da fango, ed altro due volte alla Settimana, cioè il Mercordi, e il Sabato, quella parte di portico, e strada ch'è davanti alla Casa, e Bottega rispettiva, ammassando le spazzature per essere trasportate altrove.

IX. Viene poi commesso a tutti indistintamente di non gettare sia di giorno o di notte immondizie dalle finestre sopra le strade, come esigono i riguardi della buona pulizia.

X.

X. Restano finalmente avvertiti gli abitanti, ch'è stato da S. E. Comandante suddetto dato l'ordine preciso a tutti i Posti, e Guardie della Città di correre immediatamente in ajuto a tutte quelle persone, che chiederanno assistenza in caso di bisogno; sicchè gli abitanti avranno un diritto di ricorrere ad ogni uopo alle Guardie più vicine, anche contro gli stessi Militari.

XI. Rende pubbliche colla stampa due diverse provide disposizioni di S. E. General Comandante in questa Città, coll'una delle quali sono proibiti i Sbari senza apposita licenza, in vista delle cattive conseguenze che possono derivarne, e coll'altra sono stabilite alcune regolazioni relative agli Emigrati Francesi. La Provvedaria che veglierà, per quanto gli appartiene alla conforme esecuzione rispettiva, non dubita, che gli Abitanti non vi si presteranno egualmente dietro l'insinuazioni dell'E. S.

XII. Una cosa assai bene intesa, e conforme affatto alla buona Polizia, per cui mi prendo la maggior cura, sarebbe quella di avvertire il Pubblico, onde non venissero fatti Sbari intempestivi nel recinto della Città, nè per le Contrade, nè dalle finestre, od altro qualunque luogo, affare che interessa anche la sicurezza personale, come ne abbiamo un recente esempio, che negli scorsi giorni fu ferito in questo modo un Gra  
na-

natiere. In conseguenza la Prowvedaria è pregata di voler pubblicare questa mia intenzione avvertendo tutti, che questo abuso è proibito anche in tutti gli altri Stati di S. M. I. R. eccettuati solamente i giorni di qualche Pubblica Festa, o spettacolo, per cui si dovrà domandar permesso, e ne sarà rilasciata una licenza apposita. Tali sbari apportar possono delle cattive conseguenze, come incuter timore alle persone imprevenute, ed altri sinistri somiglianti accidenti.

XIII. A tale oggetto la Commissione di Pulizia dovrà sopravvegliare attentamente a questa come a tutte le altre Commissioni da me date, e le Pattuglie, e Guardie ne hanno di già avuto gli ordini preventivi.

XIV. D'ora in avanti dovrà essere proibito a tutte le Parrocchie, non che Conventi, ed altre Chiese di far suonare le Campane dopo un'ora di notte Italiana secondo il costume antico; e ciò per non confondere se, il Militare, e gli Abitanti della Città in caso d'incendio, o qualche altro comune pericolo. Saranno eccettuate però le piccole Campanelle interne nei Monasteri, che servono a chiamare al Coro, o qualunque altro spirituale Esercizio, le quali potranno suonare al bisogno.

XV. In caso di fuoco si dovrà suonare la Campana della Chiesa più vicina, quindi il Campanone per dar segno alla Guarnigione, ed agli abitanti.

XVI.

XVI. Tutti gli Abitanti sono avvertiti, che oltre il suono delle Campane a martello anche il Tamburro battuto senza interruzione è un segno di fuoco; quindi quando sarà sentita o la Campana, o il Tamburro, sono invitati ad accorrere tutti indistintamente per la comune salvezza, dovendo portar ciascheduno gli utensili necessarj per estinguere il fuoco, come Secchie, Mastelli, Schiavine ec. senza dei quali sarebbe inutile, e forse dannosa la loro presenza. L'interesse particolare di ciascheduno dovrebbe eccitarli a portarsi ajuto scambievolmente, essendo ognuno soggetto a simili funesti accidenti.

XVII. Le persone incaricate pubblicamente per il fuoco devono essere vigilanti al minimo segno, e dovranno accorrere personalmente al luogo dell'incendio per dare gli ordini opportuni, e per assistere in ciò che sarà necessario; dovendo qualcuno di essi restar presente fino all'intera estinzione del fuoco, certi che da parte nostra ve ne sarà uno continuamente.

Treviso li 3. Aprile 1798.

- ( Girolamo Sugana Provveditor Presidente .
- ( Antonio Pola Provveditor .
- ( Marcantonio Avogadro K. Provveditor .
- ( Urbano Rizzi Provveditor .
- ( Giulio Fiumicelli Provveditor .
- ( Lorenzo Casellati Provveditor .
- ( Luigi Reghini Provveditor .
- ( Antonio Alessandrini Provveditor .

Vol. 4. N.º XX.

*Stefano Alberti Ned. Cancell.*

V

IN



IN NOME DI S. E.

CO: D' HOHENZOLLERN

Gen. maggiore e Comandante di questa Città e Provincia,

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

PROVVEDITORI ED ANZIANI.

*Della Magnifica Città di Treviso.*

**E**ssendo corso un qualche termine nel Proclama 3. Aprile suscettibile di molte interpretazioni, ed essendo volontà di S. E. GENERALE COMANDANTE, che sia esattamente eseguita, si dichiara con questo, che null'altro si intese di prescrivere, ed ordinare, se non se, che debbano le Donne tutte di qualunque condizione esse si siano comparire nelle Chiese velate, o in altro decente modo coperte pel rispetto dovuto alle Chiese, ed alla Cattolica Religione, che la prelodata Eccellenza sua vuole costantemente mantenuto.

Treviso li 5. Aprile 1798.

( Girolamo Sugana Prov., e Presid.

( Antonio Pola Provveditor.

( Marcantonio Avogadro K. Provveditor.

( Urbano Ricci Provveditor.

( Giulio Fiumicelli Provveditor.

( Lorenzo Casellati Provveditor.

( Luigi Reghini Provveditor.

( Antonio Alessandrini Provveditor.

*Stefano Alberti Nod. Canc.*

NOI

# NOI PROVVEDITORI

DEL REGIO DELEGATO

## MAGISTRATO ALLA SANITA'

**I**l metodo salutare istituito nell'anno 1741 e sin' ora sempre tenuto di pubblicare annualmente le discipline necessarie a usarsi nell'ascesa stazione, e discesa dai Monti delle Malghe e Greggi nella Estiva stagione, ben merita, che sia continuato, onde salvare possibilmente le dette specie di animali al caso della scoperta di qualche morbo, che senza le dovute cautele potrebbe fare i più grandi progressi.

In vista dunque di ciò troviamo di estendere li seguenti capitoli e prescrizioni, perchè abbiano ad essere rigorosamente osservati ed eseguiti per tutta questa Provincia.

Primo. Li Comuni tutti sotto ai quali si attrovano Montagne, che vengono caricate di Malghe e Greggi a' Pascoli estivi dovranno espurgare prima del carico le Fosse, e Fontane di acqua, che servir devono per beveraggio a quelle bestie.

Secondo. Non dovrà esservi chichessia, che ardisca in alcun tempo pregiudicare le dette fosse facendo tagli o rotture, sicchè di-

spergasi l'acqua, specialmente a pretesto miserabile di coglier Ranne, mentre mancherebbe così questo indispensabile alimento.

Terzo. Tutti quelli, che vorranno portarsi o manderanno ai pascoli de' Monti li propri animali tanto Bovini e Vaccini, quanto Pecorini e Caprini, dovranno avvisare prima della partenza li Deputati di Sanità della propria Villa, li quali faranno una nota del nome e cognome del proprietario e della qualità numero e pelo degli animali, e li accompagneranno con Fede giurata di salute acciò possano avere libera pratica.

Quarto. Ogni Comunità sotto cui si ritrovano Montagne da caricare eleggerà per ogni Monte persona la più idonea e capace in Deputato di Sanità, che soprintender debba agli animali, che ascendessero.

Quinto. Arrivati questi sui Monti saranno tenuti li Conduttori dei medesimi di far prender in nota esatta dalli Deputati destinati il nome cognome e patria delle persone tutte che condotti avessero animali, distinguendo la qualità quantità e pelame de li stessi, che ognuno avesse condotto.

Sesto. Queste note estese, che custodiranno a propria regola e lume, saranno trascritte in foglio firmato dalli Deputati, e dalli Conduttori coll'attestazione della salute, che riconoscessero in dette Bestie, e saranno tosto dai Conduttori stessi presentate a quell'

à quell' Offizio di Sanità sotto il cui Riparto si ritroveranno li Monti .

Settimo. Succedendo sopra le Montagne qualche malattia o morte non sospetta o casuale di alcuna delle Bestie ; avrà obbligo il Conduttore di quel tal Monte di avvisare il Deputato di Sanità per la necessaria perizia ; la quale , estesa con esattezza e con giuramento firmata , farà tenere all' Offizio competente per le opportune deliberazioni , e sino a che gli arriveranno le medesime , esclusa ogni altra disposizione , potranno esser insallate o seccate affine non patiscano corruzione le carni delle perite , facendo di queste le annotazioni alla partita del Proprietario o Custode per li dovuti confronti al tempo della discesa .

Ottavo. In quanto poi la malattia o morte fosse sospetta saranno praticate le più risolte separazioni , e rigorosi sequestri , acciocchè non possa dilatarsi il male , e sul momento sarà partecipato dell' avvenienza l' Offizio di Sanità per le maggiori cautele e provvidenze .

Nono. Resta espressamente , ed assolutamente proibito a qualunque proprietario o Custode di Animali asceti che saranno sopra la Montagna al pascolo il poter discendere nè con poca nè con molta quantità prima del tempo dello Scarico generale ; come pure ai Conduttori il permetterne la discesa ,

sa, se prima non otterrà dall'Offizio preside dietro all'assicurazione della salute la speciale Licenza.

Decimo. Al tempo della discesa e scarico generale dalli Monti dovranno li Conduttori di essi far visitare le Malghe e Greggi dalli Deputati di Sanità rispettivi, li quali riconosciute nel numero e qualità colle note antecedenti, e rilevato lo stato di Salute, rilasceranno le Fedi giurate alli Conduttori, che dopo averle firmate, le porteranno al competente Offizio dal quale verranno rilasciate le relative Licenze e le Fedi, colle quali li Conduttori medesimi accompagneranno li Proprietarj o Custodi alle loro case segnando sulle Fedi stesse anche il numero delle perite se ve ne fossero per li giusti confronti, che avranno a farsi dalli Deputati alla Sanità delle Ville al ritorno di esse Bestie: questi proprietarj non potranno partire dai Monti, nè li Conduttori accorderanno la discesa senza la suindicata Fede.

Undecimo. S'intenderà a maggior rischiarazione per nome di Conduttore quello che o per esserne il Padrone o per tenere in affitto il Monte prende in accordo li animali dai particolari per ritraerne a proprio interesse l'utile dei prodotti; e se qualche Monte corresse a nome della Comunità li Capi di questa, o siano Uomini di Comun. saranno

no considerati per tali, e soggetti a quanto fu prescritto per li Conduttori.

Duodecimo. Restituendosi li Proprietarij o custodi delle Malghe e Greggi dopo discesi dai monti nelle rispettive loro Ville, dovranno avvertire dell'arrivo li Deputati di Sanità, perchè facciano col mezzo dell'anzidetta Fede il confronto del numero e qualità delle ritornate e perite, con quello delle partite; e se ciò si trascurasse dai proprietarij dovranno essi Deputati non per questo far detto confronto, e riconoscere se siano accompagnate colla fede suespressa, partecipando l'Offizio di Sanità al caso di qualche mancanza per li dovuti compensi.

Decimoterzo. Dovendo tutto ciò aver luogo in tempi non sospetti non avrà chi si sia a risentirne spesa di sorte, onde sotto pretesto di aggravio non abbia a sottrarsi dalla dovuta obbedienza; ma appunto per questo poi venendo in alcun modo contravvenuto a quanto sta prescritto incorrerà ciaschedun contrafattore nella pena di D. 25. da essergli dagli Officj di Sanità irremissibilmente levata, e proporzionatamente ripartita fra li Cancellieri di detti Officj, e li Deputati dei Monti, che avranno avuta ingerenza, in risarcimento delle fatiche che gli vengono addossate.

Queste prescrizioni tendenti al comun bene dopo stampate dovranno essere pubblicate  
dis.

( 160 )

diffuse ed intimate a chiunque occorresse ;  
non che spedite agli Offizj di Sanità della  
Provincia tutta per l'oggetto medesimo , e  
perchè rese a lume universale riportino una  
intiera esecuzione; e così ec.

Treviso li 10. Aprile 1798.

( Cristoforo di Rovero K. Provv.  
( Gio: Nascimben Provv.  
( Antonio Bosello Provv.  
( Lorenzo Pedrini Provv.

*Rugger Ruggeri Cancellier R. Delegato.*



TERMINAZIONE

DEGL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

GIUDICI DEL MAGISTRATO

DEL PIOVEGO.

**C**OLL'oggetto plausibile, che gli Ordini di  
questo Magistrato fossero puntualmente ese-  
guiti da cadaun Comune, onde verificare in  
lo-

lodevole forma l'annuale riattamento delle Strade di questo Territorio, si destinarono in ogni Villa li Deputati alle Strade stesse; ma scoprendosi di essenziale necessità, onde siano da questi esattamente adempiti i loro doveri, la destinazione di capaci Soggetti che invigilino sopra di loro, onde non abbia talvolta o per la distanza, o per altre cagioni ad ignorare il Magistrato, se siano accomodate le Strade, ed eseguite dalle persone fazionanti le sue Commissioni con danno del Commercio, ed incomodo de' Passaggieri, crede però il Magistrato nostro, di provvedere a tali inconvenienti, destinando per quel numero di Ville che saranno connotate in fine del presente la persona del Signor . . . . . col titolo d'Ispettore; concedendogli facoltà d'invigilare sopra l'esecuzione degli Ordini, e Proclami del Magistrato, eccitando li Comuni, ed Individui all'adempimento de' loro doveri, dalli cui eccitamenti relativi ai Proclami, ed Ordini suddetti, dovranno li Villici, e Deputati esattamente dipendere; e qualora incontrasse ricredenza negli uni, o negli altri dovrà parteciparlo al Magistrato onde abbiassi a passare a quelle penalità che sono dalle Leggi prescritte.

Confida il Magistrato, che l'Ispettore eletto sarà per coadiuvare col di lui zelo e plausibile impegno ad un oggetto tanto interes-



sante, e tendente al Pubblico bene, ed al comodo privato; in quor. &c.

Treviso dal Magistrato del Piovego li  
12. Aprile 1798.

( Ambrogio Battaglia Presidente .

( Cristoforo Milani del Magistrato .

( Girolamo Stefanini del Magistrato .

*Fioravante Olivieri Avvocato Fiscal .*

*Giovanni Ferro Segretario .*

Per le Ville connotate all' incontro della  
presente .

NOI

## GIO: ANTONIO BROCCHI

CAPO ASSESSORE DEL TRIBUNAL REGIO PROVINCIALE DI APPELLO, E REGIO DELEGATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, E CORPO TERRITORIALE DI TREVISO.

**D**Ovendosi in ordine alle Sovrane Leggi 6. decorso Febbraro, e 31. Marzo prossimo passato, ed alle particolari disposizioni emanate da S. E. Pellegrini Regio Commissario 6. corrente procedere alla riscossione della Tansa d'Industria sopra questo Corpo Territoriale con li metodi praticati nell' anno 1796. Commetteremo alli R.R. Parrochi, Pievani, e Curati delle Ville tutte di questo Territorio alli quali sarà il presente intimato di dover entro il periodo di giorni venti esattamente descrivere in giurata Nota li Nomi, e Cognomi degli Esercenti Arti Liberali, e Meccaniche, Medici, Chirurghi, Nodari, Negozianti di ogni genere, Osti, Pistori, e Bottegghieri, nonchè li Edficj di qualunque sorte, con la distinzione della quantità delle Ruote, che soggetti alla loro cura si ritrovassero, e poscia consegnare essa Nota al Meriga della rispettiva Villa, e Colmello, perchè entro il

termine prescritto di giorni venti come sopra abbi a portarsi personalmente a produrre la medesima nell'Offizio di questa Sp. Podestaria, e rispondere il Meriga stesso sopra quanto verrà interrogato.


Mancando della dovuta, e pronta esecuzione alli presenti Ordini analoghi alla Sovrana Autorità, e uniformi al praticato nell'anno 1796., caderanno li Trasgressori nella Pena di L. 25., che tanto &c.

Treviso li 12. Aprile 1798.

( Gio: Antonio Brocchi Regio Dep.

*Marco Moretti Avvocato Fiscal.*

Fu pubblicato il presente Proclama al luogo solito previo il suono della Tromba per me Antonio Bampo Nod. al Piovego.



N O I

## GIO: ANTONIO BROCCHI

CAPO ASSESSORE DEL TRIBUNAL REGIO PROVINCIALE DI APPELLO, E REGIO DELEGATO ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, E CORPO TERRITORIALE DI TREVISO.

**D**Estinati Noi con Decreto 6. Aprile corrente emanato dall'Autorità del R. I.  
Ge-

General Governo, a presiedere in qualità di R. Delegato a questo Consiglio e Corpo Territoriale con tutte le prerogative, onori e facoltà in passato competenti al Podestà Veneto, e volendo prestarci agli oggetti contemplati nel Decreto medemo, quindi è che

Dovendosi in ordine alle Sovrane Leggi 6. decorso Febbraro, e 31. Marzo p. p., ed alle particolari Disposizioni emanate da S. E. Pellegrini R. Commissario procedere alla formazione dei rispettivi Gettiti per la riscossione delle solite Gravezze denominate Real, Tansa, Carattada, e Macina osservati li metodi, ch' erano praticati nell' anno 1796, e perciò rendendosi necessario il divenire alla nuova descrizione delle Persone tutte tenute alla contribuzione del Dazio Macina secondo la loro condizione, e stato avuto riguardo alla Pubblica economia, ed al privato interesse onde sia il tutto combinato col minor possibile aggravio dei sudditi, sicchè il comparto abbia a corrispondere con la Giustizia a norma della Sovrana volontà vengono con tutta efficacia ammoniti li R. R. Parrochi, Pievani, Curati a' quali dalla Sovrana Autorità resta commessa la Descrizione stessa a dover praticarla, ed effettuarla con li dovuti riguardi di Giustizia, e di candore senza conivenza, nè parzialità di sorte ponendo cadauno nella sua propria classe delle  
tre

tre segnate qui sotto unicamente senza subdivisioni, e senza alcun arbitrio, e diversamente contenendosi, saranno obbligati a misura delle loro inescusabili defficienze al risarcimento del defraudo praticato, per il quale dovranno laro stessi esborsare quel tanto, che per le loro omissioni, o parzialità fosse tolto alla Pubblica Cassa, o cadesse a peso di innocenti particolari, ed in oltre sarà ancora proceduto a quelle pene dalle Leggi cominate anco per lo Spergiuro, ed a misura delle loro gravose mancanze, ne avranno a permettersi alcun immaginabile arbitrio, ma secondo la verità, ed esistenza delle Famiglie descriver cadauna Persona nel modo, che viene dal presente Proclama prescritto, e distinto, ed avranno a segnare le Polizze di tal descrizione sotto vincolo di giuramento senza equivoci, o interpretazioni diverse dal fatto, e giusto alla formula, che sarà qui a piedi estesa, e da scriversi di proprio pugno, e con risserva nell'esame delle Polizze di chiamare avanti di Noi quei Parrochi, che crederemo per render conto del giuramento.

Resta insieme commesso a Metighi, o Uomini di Comun, che debbano immancabilmente assistere alla Descrizione stessa intervenendovi personalmente, e portandosi unitamente con li Pievani, Parrochi, o Curati alle Case tutte dello loro Ville onde segua  
la

la Descrizione con la debita cognizione tanto rispetto alla quantità, e numero delle Persone, Nome, e Cognome, e soprano, e Nome del Padre, che tutte devono esser descritte dell'uno, e dell'altro Sesso dalli anni cinque in sù tanto Ecclesiastici, quanto Laici, Civili, Artisti, Fattori, Gastaldi, Masieri, Bisnenti, Pistori, Forneri, et etiam le famiglie Simionati, Busati, e Landi, et altre, cioè esenti, e non esenti, Privilegiati, e non Privilegiati, Soldati di Cerinide, etiam separati niuno eccettuato, o escluso fuorchè li Questuanti, che la maggior parte dell'anno vivono di Elemosina, che sono esclusi dal pagamento di questo Dazio; ed eccettuate pure le Religioni Capucine, Riformate, Carmelitane Scalze, come fu prescritto anteriormente all'anno 1796.

E perchè segua essa Descrizione con la dovuta esatta obbedienza ai Sovrani Comandi si sottopongono li Capitoli per la esecuzione di questo Dazio Macina vigenti prima dell'anno 1796., e che si vogliono dalla Sovrana Autorità eseguiti impreteribilmente in cadauna sua parte.

## PER CIVILI.

Tutti niuno eccettuato li Fattori, Casaruoli, Fornasieri, Pistori, Osti, Mercanti, Negozianti, Ecclesiastici, e tutti quelli, che  
aves-

avessero Beni proprj con le Persone tutte delle loro Famiglie dalli anni cinque in su .

### PER MASIERI .

Tutti quelli che avessero Vaccarie, o capitali di Peccore tanto proprie, quanto alla parte, così li Gastaldi, Farinati, Marangoni, Carrieri, Fabri, Squeraroli, Bettolieri, e consimili Artisti, Barcaruoli, che avessero Barca propria traghettando per Venezia, o passi di Piave con tutte le loro famiglie come sopra, e così tutti quelli, che hanno Massaria, e lavorano Beni ad affitto, o alla parte sostenendo in tal modo le loro famiglie .

### PER PISNENTI .

Tutte quelle altre Persone, che traggono il loro sostentamento dalle quotidiane fatiche, e giornaliera mercedi, che cavano dalle opere loro in servizio altrui con le loro famiglie come sopra, ovvero avessero una Casetta, o Cason con due Campi circa, dovranno esser posti nel numero dei Pisnenti alla qual condizione di Pisnenti dovranno essere con le Famiglie anco quelli Barcaruoli, che non avessero Barca propria, ma fossero lavoranti sopra le altrui Barche .

Li Servi, e Serve, Famigli, e Famiglie do-

dovranno esser posti alla condizione dei Patroni, e descritti con li loro Padroni.

Sono tenuti al pagamento di questo Dazio Macina li Munari ai quali per cadauna Ruota devono connotarsi due Civili, ed il restante della loro Famiglia sia posto alla condizione di Masieri, o Piseniti, come conosceranno li Parrochi convenire in loro coscienza, e giusto alla presente prescrizione.

Siano con pontualità poste nella Descrizione le Ruote tutte da Molino, che se alcun Munaro crederà convenirgli alcuna bonificazione per mancanza di Acque naturale, e non accidentale per siccità riguardo all'aggravio delle Ruote, dovrà nel termine perentorio di giorni otto dalla pubblicazione, che sarà fatta dal Parroco, comparire avanti di Noi Regio Delegato con Fede giurata del proprio Parroco, del Meriga, ed Uomini di Comun per le opportune osservazioni, e per terminare quanto sarà trovato di Giustizia: qual termine passato non potrà più essere ascoltato, nè admissa istanza di sorte, come fu prescritto anteriormente all'anno 1796.

Siccome può accadere, che dopo fatta la Descrizione il Munaro a quel tempo attuale si parta da quel Molino, ed altro subentri in sua vece, sarà il Munaro subingresso tenuto al pagamento per quella summa aspettava al Munaro partito, e lo stesso dovrà aver luogo quando accadesse il caso, che la

vol. 4. N.º XXII.

Y

per-



persona, e capo di Famiglia descritto si partisse, e altro Capo di Famiglia subintrasse come fu pure prescritto anteriormente all'anno 1796.

Dovrà essa Descrizione essere effettuata nel termine di giorni venti principiando dal giorno dell'Intimazione del presente. Ponendo essi Parrochi, Pievani, o Curati nel principio di essa Descrizione il loro nome con cadauno di loro Famiglia alla condizione di Civili, ed istessamente i loro Cappellani con la loro Famiglia, e Persone tutte quella componenti, spirato il qual termine saranno irremissibilmente spediti li Soldati in Tansa, sino a tanto che sarà eseguita la commissione.

Si dichiara, che sotto qualunque escogitabile pretesto non possono essi Parrochi differire le rispettive Presentazioni delle suaccennate Note oltre il prescritto termine di giorni venti, mentre se passato detto termine venisse fatto ai Parrochi medesimi di rilevare qualche nome, o non compreso nella Nota, o postovi per errore, o la necessità di qualunque altra regolazione, prodotte che siano le Fedi giurate comprovanti l'errore, prima che sia eseguito il comparto saranno regolate le descrizioni suddette.

Per evitare qualunque disordine, che accader potesse per pretese fra Parrochi professando più d'uno di essi essere alcuna Famiglia.

miglia soggetta alla rispettiva loro Cura, dovrà essa Descrizione in tal caso esser fatta per metà dall'uno, e per metà dall'altro senza alcun pregiudizio di Giustizia, e ragione, come fu prescritto prima dell'anno 1796.

Le Polizze, che resteranno formate da Parrochi, Piovani, o Curati della Descrizione, che faranno, dovranno essere estese separatamente, cioè a Colmello per Colmello con distinzione, ponendo i Civili in una Colonna, i Masieri in un'altra, li Pisnenti in un'altra, con li rispettivi loro Servi, e Serve, Famigli, Famiglie; con l'ordine delle suddette Classi, e così pure in una quarta Colonna li Questuanti, summando al di sotto di esse Polizze, il numero di Civili, Masieri, Pisnenti, Questuanti a Colonna per Colonna. Terminata che sia la comandata descrizione dovranno essi Parrochi, Piovani, o Curati quelle pubblicare nel tempo della Messa del maggior concorso del Popolo alla Cura soggetto, perchè professando alcun essere stato preso per errore di fatto, o equivoco, e per tale fosse fatto apparire da chi pretendesse regolazione, resti regolato dal Parroco, Piovano, o Curato, e detta Pubblicazione dovrà esser repetita per la seconda volta nel giorno susseguente festivo, e nel modo sopra espresso, e per l'effetto suddetto.

Sarà debito de' Parrochi, Pievani, Curati, fatte che avranno le Descrizioni ingiunteli, di far di proprio pugno la suddetta Fede giurata di aver quelle fedelmente praticato con tutta integrità, fuori d'ogni riguardo, o sospensione, e giusta la formula qui appiedi descritta dovendo quelle trasmettere con li Meriga, ed Uomini di Comun al Ragionato di questo Corpo Territoriale, al quale resta vietato di riceverle quando la Fede del Parroco non sia parola per parola in conformità dell'esemplare fatto qui a piedi.

Nel tempo, che da essi Parrochi, Pievani, o Curati resteranno pubblicate le loro Descrizioni alla Messa, dovranno prima a chiara intelligenza di tutti premettere a chiara voce la lettura del presente Mandato, con che chi si sia resti informato, e le sia noto quanto in esso si contiene, onde resti rimossa qualunque ignoranza.

A tenor del computo, che sarà formato, dovrà chi si sia contribuir la sua tangente al Dazio stesso nel seguente Triennio cominciando 1798. 1799. 1800., e soddisfare all'Imposta, che caderà la prima Rata in Agosto p. v., la seconda in Settembre susseguente, e li difettivi oltre la pena a cui saranno soggetti, resteranno eseguiti, ed obbligati con la forza delle Militari esecuzioni al dovuto pagamento.

For-

*Formula della Fede da farsi  
da' RR. Parrochi.*

Con mio giuramento attesto io sottoscritto di aver eseguito il Proclama del giorno 12. Aprile. Come nell'intero suo contenuto in aver nella presente Polizza descritta ogni, e cadauna Persona abitante sotto la mia Parrocchia, e distinta nelle seguenti Classi, niuna eccettuata, anche quelli di mia Famiglia, non che de' Fattori, Gastaldi, Serventi Cappellani, come particolarmente è stato ingiunto dal Soviano Comando, e così ogni, e cadaun Ecclesiastico, Esenti, e non Esenti, e così pure li Questuanti abitanti in essa mia Parrocchia, non avendone escluso alcuno dalli cinque anni in su, ed esser del rispettivo genere, che sono stati posti nelle Classi suddette, nè aver posto nella sopraespressa Classe di Pisnenti se non li qualificati per tali dal presente mandato.

Con tal occasione restano incaricati i RR. Parrochi, Pievani, o Curati, di dover con la pubblicazione del presente rendere avvisati tutti li Farinati, Molinari, ed altri che vendessero, di dover accordasi per il Dazio Macina di dette Farine, altrimenti ritrovati senza il requisito del detto Accordo a Stampa, incorreranno nella pena di Ducati 50., da esserli irremissibilmente levata per esser  
de-

X 174 X

devoluta a' Ministri, che ciò scopriranno, e  
così ec.

Treviso li 12. Aprile 1798.

( Giannantonio Brocchi R. Delegato .

*Mattio Nascivera*  
Nod. Cancell. di Comun

*Antonio Bampo*  
Soprintend. alla Macina .



N O I

GIUDICI AL PIOVEGO

*soprastanti alle strade*

DELLA CITTA' E TERRITORIO

D' A S O L O .

**E**ccitati dalli molteplici oggetti, a' quali  
è chiamato l'Offizio Nostro dalla provvisoria  
Organizzazione di S. E. Co: di WALLIS  
Ciambellano attuale di S. M. I. R. A.,  
Generale d' Artiglieria, Proprietario d' un  
Reggimento d' Infanteria, e Comandante Ge-  
nerale dell' Armata d' Italia. ec. ci siamo de-  
ter-

terminati a scuotere con tutti i mezzi, che sono in nostro potere, e con maggiore fermezza la correggibile universal negligenza; per cui viene trascurato in tutti i luoghi indistintamente l'accomodamento delle pubbliche Strade. La ottima situazione; nella quale sono mantenute continuamente quelle tutte delle Provincie Suddite a S. M. I. R. A. porge un esempio sì luminoso, che dovrebbe finalmente destare anche il Distretto di Asolo da quell'inveterato sopore, che lo ha reso fin'ora indolente su d'un Rapporto così interessante. Persuasi però, che quanto prima verranno secondate da tutti le nostre intenzioni, facciamo col presente Proclama universalmente intendere, e sapere.

I. Che a preservare nella loro purezza, e salubrità le pubbliche Acque; ed a mantenere nella necessaria mondezze le Strade, ed ogni altro Pubblico luogo della Città, resta assolutamente proibito ad ogni, e qualunque persona il lavarsi le mani, Drappi, Erbaggi, Piatti, Canestri, e Arnasi di qualunque sorte dentro li Vasi delle tre Fontane, e così di ponervi Secchie, Mastelli, o simili cose sotto qualsivoglia pretesto; e similmente di prendervi l'acqua con Vasi, che non fossero prima fatti netti, e politi; non che di versar qualunque immondizia dentro il Circondario della Fontana Maggiore in pena per cadauna contraffazione di Li-

re

re 25. da esser anche summariamente levata, e distribuita metà all' Accusatore che sarà volendo tenuto secreto, e metà riservata all' esigenze degli occorrenti restauri, oltre le spese dell' Offizio, e delli rispettivi Ministri.

II. Sotto la pena medesima sia, e s'intenda risolutamente vietato il gettar acqua, ed altra qualunque immondizia dalle Fene- stre sopra le pubbliche Strade, il farvi Letamaj tanto in Città, quanto ne' Borghi, il tener discoperti li Canali, che danno esito dalle Case all' Acque, ed altre Materie impure, e generalmente di deturpar le Strade in qualunque altro modo: e similmente sia vietato il legar Animali, metter Carretti, ed ogni altra cosa di pregiudizio, ed ingombro sotto la Pubblica Loggia, ed in ogni altro luogo, dove apportino danno, come a' Pilastrì della Fontana detta de' Cavalli, o impediscano, o rendano pericoloso il passaggio; e allo stesso modo sia proibito il lasciar girar Porci per le Strade di questa Città senza Custode: ingiungendo a' Ministri di fermarli, e condurli in potere della Giustizia da non esser rilasciati senza l'esborso, che si applica loro profitto di L.3:2 per cadaun fermo, oltre le spese all' Offizio.

III. Venendosi di rilevare, che alcuni si facciano lecito di otturare li Canali providamente ripartiti di tratto in tratto lungo le  
Stra-

Strade dette li Foresti, inservienti al necessario scoltizio delle Acque Piovane, che in gran Copia scorrono per le Strade medesime, cosicchè l'impedita derivazione di dette Acque apporta grandissimo danno, anzi total rovina alli sopraddetti Foresti; perciò per riparare per quanto è possibile a questo fatalissimo disordine, resta vietato a qualunque Proprietario, Colono, Lavorador de' Beni posti lungo li sopraddetti Foresti di otturare li Canali indicati, o in qualunque modo impedire il libero Scolo delle Acque, che corrono sopra le Strade medesime, e ciò in pena di Lire 25. da esser summariamente levata a quel Proprietario, o Colono, Lavorador ove sarà ritrovata la delinquenza. E poichè il tener in acconcio li Foresti medesimi, e le due Strade di Colmeron, e di S. Girolamo, è a preciso debito della Sp. Podestaria: perciò si ammoniscono seriamente li Spett. Capi di essa a prestarsi senza indugio, o pretesto al pronto indispensabil ristauro; onde trascurato non si ponga nella dispiacevole necessità di servirsi di tutti que' mezzi più risoluti, che dalla Sovrana Autorità sono stati posti in nostra mano a protezione della Pubblica utilità, e del Commercio.

IV. Essendo a debito, e peso naturale de' Villici, il tener in acconcio le Strade Catasticali, e Comuni delle loro Ville in modo

vol. 4. N.º XXIII.

Z

che



che siano sempre transitabili senza pericolo, e senza grave incomodo tanto a piedi, che a Cavallo, quanto con Carri, Carrozze, dovranno gli Uomini di Comun di ciascheduna Villa, o Colmello nel termine di un Mese dalla pubblicazione del presente aver fatto ristaurar sodamente le Strade tutte poste nelli loro rispettivi ristretti, rimettendo le Pontere esistenti non solamente con terra sovrapposta, ma con sassi sodamente incassati, le troppo erte rendendole più piane, e di più dolce salita, e pianandone di nuovo dovunque lo richiedesse il bisogno, deviando le Acque in quanto sarà possibile, specialmente con tener aperti li così detti Gattoli instituiti di tratto in tratto per diversivo delli occorrenti, otturando con sodi materiali le buche, rimuovendo li Sassi che dovranno esser sepolti profondamente, troncando le Legna che impedissero il libero transito, e tagliando discretamente, e senza danno de' Possessori gli argini laterali, dovunque la strettezza delle Strade medesime lo esigesse, e non vi fosse altro modo di diltarle. In caso di straordinarie alluvioni debbano tosto appena cessate accorrere li detti Uomini di Comun, ed invigilare, che siano prontamente riparati li danni, onde non resti interrotta la libertà del passaggio. E poichè dalli Foresti, che o per necessità, o per incurie attraversano, o scorrono per  
le

le Strade, ne provengono li danni maggiori, sarà debito di detti Uomini con sostegni, con palizzate, e con ogni altro modo opportuno di provvedere, che le Strade sottoposte non risentano pregiudizj; il che tutto sia, e s'intenda comandato sotto quelle pene, che si giudicheranno proporzionate alle verificate trasgressioni.

V. Potendo accadere, che li rispettivi Uomini di Comun incorrino renitenze, e disubbidienze per parte de' loro comunisti invitati per mezzo de' loro Merighi, o altre persone di ciò incaricate a concorrere coll'opera personale alli comandati restauri, sia loro debito di portar nota distinta de' Nomi, e Cognomi de' disubbidienti alla Cancellaria dell'Offizio Nostro appresso il Sig. Giuseppe Colbertaldi, onde procedere contro li Delinquenti con quelle pene pecuniarie, che si crederanno proporzionate, e con quelle afflittive altresì che vagliano a tutelare la disciplina, facendo sapere a chiara intelligenza di tutti, che saranno tenuti per disubbidienti quelli, che chiamati manderanno in loro vece Donne, o Ragazzi, e si castigheranno come non intervenuti al comandato lavoro: a che mancando essi Uomini di Comun, e Merighi, o Persone incaricate, cadranno essi, oltre le pene comminate alla loro specialità in caso di ritrovar le Strade non ristaurate, anche in quelle inflitte per la disubbidienza degl'Individui.

VI. E perchè, e singolarmente nel Piedemonte parte del Territorio nostro felicemente animata da vivo, e florido Commercio esistono alcuni tratti di Strade principali, e necessarie per correggibile negligenza ridotte quasi a stato d'impracticabili, siccome *il Salto* trà Fietta, e Crespan, *la Valle Orcana* trà Possagno, e Castelcucco, *il Ponteggio* trà Possagno, e Cavaso, ed *il Colle* trà Simonzo, e Roman, perciò occorrendo all'evidente esigenza con tutto il vigore della Pubblica Autorità sempre intesa a proteggere la facilità del Commercio, comandiamo risolutamente, che li Comuni rispettivamente interessati debbano senza dilazione, o pretesti ridur dette Strade comodamente transitabili, e compindo li Salizzi già cominciati, come sul *Ponteggio*, e sul *Colle*, o con Pontare, con Ghiare, o con ogni altro genere di lavoro addattato: pronto l'Offizio Nostro di prestarsi ad ogni occorrenza con quegli altri suffragj particolari, di cui venisse ricercato.

VII. Essendosi osservato, che unicamente per la dannosa incuria di non dar esito all'Acque, che dalle pioggie si raccolgono sopra le Strade, e di non deviare con Canali laterali, e con altri diversivi le sorgenti, che si lasciano scorrere lungo le Strade medesime, si trovano queste per tutto l'Inverno coperte di Ghiaccio, e si rendono perciò im-

impraticabili, o almeno estremamente pericolose; sarà perciò senza ulteriori intimazioni, o notizie sommariamente levata la pena di Lire 50. agli Uomini di Comun rispettivi per ogni tratto di Strada, ed ogni volta che si troverà impedito dal Ghiaccio.

VIII. Commettiamo a tutti gli Uomini di Comun di ciascheduna Villa, e Colmello di esaminar con tutta serietà, e diligenza quanti, e quali usurpi siano stati fatti da' privati de' Beni Comunali, onde siano da questo fatti li necessarj provvedimenti col rassegnare le verificate notizie a chi si compete per gli opportuni compensi.

IX. Rilevando finalmente, che dalli Particolari conterminali alle Pubbliche Strade vengono escavati li fossi con gettar li Sassi sopra la Pubblica Strada, rendendola in tal modo incomoda al transito, resta commessa però nella più risoluta forma, che all'occasione dell'escavo delli Fossi interni, o esterni non si abbia a gettar li Sassi stessi lungo la Strada in pena di Lire 25. ad ogni uno che sarà rilevato contraffacente a quanto viene inibito, sottoponendo pure alla pena stessa tutti li Villici che lasciando crescer le siepi esteriormente rendono angusto il passaggio delli Legni con incomodo delle persone che in quelli si attrovano.

Ed.

Ed il presente sarà pubblicato in questa Città, ed affisso a'Luoghi soliti formalmente intimato, e consegnato ad ogni Compagnia di Uomini di Comun di cadauna Villa, e Colmello, ingiungendo preciso obbligo a ciascheduno di essi di consegnarlo a' loro Successori al momento della loro uscita di Carica in pena di Lire 10. per cadauno, ed inoltre sarà spedito a RR. Parrochi delle stesse, onde nella maggior frequenza di Popolo sia letto ad universal intelligenza, ed affisso alle Porte delle Chiese; incaricando il Famulo dell' Offizio di assicurare con giurata riferita l' Offizio medesimo della prestata esecuzione, onde sia tolto ogni pretesto di affettata ignoranza a tutte le Leggi, Proclami, ed Ordinazioni precedentemente emanate su tal materia, che con questo si riconfermano, e si rinnovano, riportar debbano la sua inviolabile esecuzione.

Asolo dall' Offizio de' Soprastanti li 14.  
Aprile 1798.

( Francesco Maria Bevilacqua Giudice al  
Piovego, e Soprastante .

( Francesco Beltramini Giudice al Piovego, e Soprastante .

*Giuseppe Colbertaldi Nod. all' Offizio .*  
GL'

DE M A N D A T O  
DELL' UFFIZIO ILLUSTRISSIMO  
A L L E A C Q U E .

**F**ino dalla prima felice introduzione delle Acque della Piave in Visnà di Pederobba a beneficio delle aride Campagne dell'alto Trivigiano, fu dalla vigilanza di questo Ufficio sempre applicata la più attenta cura al mantenimento degli Argini di questo Acquidotto denominato la Brentella, e a presidiarli dalle irruzioni, e danni della vicina Piave.

Quindi colla provvida Sentenza 1503. 19. Marzo fu comandata la conservazione degli Argini stessi, come pure delli Saletti, che dividono da essi Argini il corso della Piave, e vietato rigorosamente nelli Capitoli 6. 7. 8., e 9. della Sentenza medesima il cavar spini, cespugli, far sacche, e roste nelle Grave di essa Piave, e il tagliar, o cavar legnami nei detti Saletti, ed Argini dalla Bocca della Brentella fino al Capitel di Rovigo.

Benchè questa sagra Legge tante e tante volte, e anche di recente siasi fatta nota con pubblici Proclami, sentesi tuttavia con sorpresa, esservi gente temeraria a tal segno, che

che in isprezzo di essa Legge, e dei Proclami relativi osa scandalosamente di contravvenire a così salutari provvidenze, e vigorosi divieti tendenti a preservare con questo importante Acquidotto una riguardevole parte del Trivigiano.

Fermamente però risoluto questo Ufficio di por freno efficacemente a così detestabili delinquenze, che produr potrebbero col temuto avvicinamento della Piave la fatal perdita della Brentella, e l'eccidio di 57. Ville, che da quella traggono la lor sussistenza, col presente Proclama analogo alla surriferita Sentenza fa pubblicamente intendere, e sapere:

1. Che nel Fiume Piave non possa chiunque fare alcuna Rosta dalle Prime Porte in Visnà di Pederobba fino per mezzo alla Villa di Rovigo, eccettuata la Rosta, che occorresse per dar acqua alla Brentella, e ciò sotto la pena fino a Ducati cento da L. 6:4 a cadaun Contraffacente, che secondo li casi, e le reità sarà giurata da questa Presidenza, oltre le afflittive, che sembrassero convenirsi contro li Recidivi, e Prepotenti: qual pena pecuniaria, qualunque sia per essere secondo il giudicato, sarà applicata metà all' Accusatore, e metà alla Cassa di questo Ufficio.

2. Che chissia non ardisca tagliar, nè cavar legnami, nè cespugli, o spini nelli detti  
Sa-

Saletti; nè sopra gli Argini della Brentella per tutto il tratto sopraddetto, sotto la pena suddetta, ed altre come sopra.

3. Che chiunque professa azioni, o possesso de' Beni nelli Saletti, e sopra gli Argini della Brentella debba entro mesi due prossimi produrre gli autentici documenti a questa Presidenza, cui appartiene il riconoscere il legittimo titolo de' Proprietarij di essi Beni, nè possa alcuno introdursi senza un titolo riconosciuto, ed approvato dalla Presidenza medesima.

4. Che nessuno in pena come sopra si faccia lecito sotto qualsisia colore, o pretesto di condurre, far condurre, o lasciar andare Animali di qualunque specie a pascolare nelli Saletti predetti, nè sugli Argini della Brentella dalle Prime Porte fino all'Osteria di Rovigo; quali Animali, oltrechè estirpano, e guastano le Piantaggioni, e gli Arbusti negli indicati Saletti, e gli arbori esistenti, e che vanno piantandosi sugli Argini sopraddetti per maggior sussistenza delli medesimi, fanno eziandio cadere nell' Alveo Terra, e Sassi, che impediscono il corso dell'acqua, e ne ingorgano il volume con pericolo di sinistri eventi.

5. Le Guardie destinate alla custodia degli Argini, e Saletti sopraddetti trovando Animali a pascolarvi, dovranno praticarne il fermo, e consegnarli sotto Sequestro agli

vol. 4. N.º XXIV.

A a

Uo-



Uomini di Comun della Villa vicina, che dovranno averne cura a spese de' Proprietarij; e ciò a buon conto, e garanzia della pena, che contro li medesimi sarà giudicata.

6. Per evitare li danni, che suol apportar l'abusivo transito per gli Argini denominati dei Gorzi, che sono li più importanti, e gelosi di questo Acquidotto, nonnostante le sbarre, pali, ed altri ostacoli più volte positivi per impedirlo, resta rigorosamente sotto le dette pene vietato á chiunque, e bandito per sempre il transito stesso della Fornace del Calvi in Villa di Onigo sino per quanto si estendono li detti Argini; non dovendo da qui innanzi passarvi chi si sia nè a Cavallo, nè con altri Animali, nè con Carri, o Legni di qualunque sorte, ma praticare la consueta pubblica Strada.

7. In mancanza delle Guardie, che vegliar devono allo scoprimento delle sopra vietate contraffazioni, potrà chiunque denunziare colla prova di due Testimonj le persone, che in qualunque maniera ardissero contravvenire agli ordini del presente Proclama, e conseguiranno la metà delle pene pecuniarie come sopra comminate, pagabili dai Contraffacanti, provata la loro reità.

Sia il presente stampato, e pubblicato nelle Ville di Pederobba, Onigo, Covollo, Valdobbiadene, Bigolino, e dove più occorresse, e consegnato alli RR. Parrochi delle  
me-

)( 187 )(

medesime, perchè si compiacciano in giorno Festivo leggerlo inter Missarum Solemnia al loro Popolo, facendolo indi affiggere alle Porte delle loro Chiese ad universal cognizione. In quorum &c.

Treviso li 16. Aprile 1798.

( Girolamo Tiretta Presidente .

( Baldissera Piccoli Presidente .

( Gio: Domenico Nadalini Presidente ).

*Lorenzo Bolis* Nod. Canc.

1798. 17. Aprile .

Visto, ed approvato da questo Magistrato della Provvedaria di Treviso .

( Girolamo Sugana Provv. Presid., e  
Colleghe .

*Steffano Alberti* Nod. Canc.

A 2 2

DE-

( 188 )

DE M A N D A T O  
DEL MAGISTRATO ILLUSTRISSIMO  
DELLA PROVVEDARIA

GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI PROVVEDITORI,  
ED ANZIANI INFRASCITTI RIDOTTI &c.

**S**orgendo necessario ai dovuti riguardi del Commercio il Livellare il valor delle Monete di questa Città, e Territorio con quelle che hanno in corso negli altri Paesi, e avendo rilevato, che le Sovrane di giusto peso nelle circonvicine Provincie non sono valutate più di Lire Venete sessanta otto; che però S.S. Illustrissime equiditano il loro cambio anche in questa Città, e Territorio alla somma delle Lire sessanta otto, e soldi quattro, e così &c.

Treviso li 21. Aprile 1798.

( Girolamo Sugana Provveditor Presidente, e Colleghe.

*Steffano Alberti Nod. Canc.*

IL

I L C A P O

DEL REGIO TRIBUNALE  
DI APPELLO PROVINCIALE,

E R E G I O

DELEGATO DI POLIZIA ec.

**I**L R. I. Generale Governo, premuroso di mantenere l'ordine Pubblico, e tutelare la comune pubblica sicurezza, tanto necessaria in uno stato, ci ha prescelti con suo Decreto 17. corrente per dover presiedere come Regio Delegato alla Polizia di questa Provincia. Desiderosi, ed impegnati pertanto Noi di prestarci in così grave, ed importante argomento a contorrere alle viste Sovrane, che sono quelle della comune felicità dei sudditi, cooperando per quanto è a Noi possibile al mantenimento di quell'ordine, e di quella tranquillità, che possono promuovere il ben essere della Popolazione, così di questa Città, e Territorio, come delle altre Città, Terre, Castelli, e rispettivi Territorj componenti in presente questa Provincia, e dipendenti dalle Nostre Delegate Superiori ispezioni, facciamo pubblicamente intendere,

c sa-

e sapere a tutti, e cadauno gli Abitanti di qualunque stato, e condizione essi sieno, che Noi ci presteremo indefessamente a ricevere le istanze di chiunque, negli argomenti alla Nostra Delegata Direzione appoggiati, nella Casa di Nostra Abitazione situata in Parrocchia di S. Leonardo al N. 34., ove abbiamo provvisoriamente fissato il Nostro Ufficio. Assicuriamo nel tempo stesso gli Abitanti tutti anzidetti della Nostra costante cura, ed inalterabile impegno per soddisfare i pubblici oggetti, di cui dalla Superiore volontà siamo stati incaricati sic &c.

Treviso li 22. Aprile 1798.

( Giannantonio Brocchi Regio Delegato ec.

*Il Segretario della Delegazione .*

IL

DEL REGIO TRIBUNALE  
DI APPELLO PROVINCIALE ,

E R G E I O

DELEGATO DI POLIZIA ec.

**E**SSendo necessario ai riguardi delle nostre ispezioni il conoscere individuatamente il numero, e la qualità de' Forastieri, che pervengono, ed hanno dimora in questa Città, facciamo perciò sapere a tutti gli Abitanti della medesima di qualsivoglia ordine, e condizione si siano, che dessero Alloggio ad alcun Forastiere, di dover ogni sera due ore prima della mezza notte renderci noti in iscritto tutti quei Forastieri indistintamente, che pernotassero nelle rispettive loro Case, Osterie, Locande, Bettole, ed ogni altro Albergo, connotando con precisione il nome cognome, Patria, condizione, e provenienza loro. Rendendosi pure necessaria la conoscenza di quelle private abitazioni, ove si suole dar alloggio a forastiere persone di qualunque genere, e condizione esse sieno, ordiniamo perciò a tutti li così detti affitta-letti, ed abitanti di questa

sta Città indistintamente che volessero affittar Camere ad uso di Forastieri, di darsi in nota all'ufficio della Nostra Delegazione colla indicazione precisa della Parrocchia, e del numero che contrassegna la loro abitazione. Mentre siamo persuasi, che ognuno degli abitanti vorrà prestarsi all'esecuzione di un tale superiore Comando, perchè alcuno non possa professare inscienza del medesimo, sarà pubblicato, ed affisso nei soliti luoghi a comune notizia, e personalmente anche intimato a tutti gli Osti, ed Albergatori di questa Città sic ec.

Treviso li 24. Aprile 1798.

( Giannantonio Brocchi Regio Delegato ec.

*Il Segretario della Delegaz.*



*GL' ILLUSTISSIMI SIGNORI*

**PROVVEDITORI , ED ANZIANI**

**INFRASCritti RIDOTTI ec.**

**F** Anno pubblicamente intendere, e sapere aver determinato d'affittare la Foglia del li Moreri di ragione di questa Magnifica Città sopra le Pubbliche Mura esistenti.

Per-

Perciò chi applicar volesse a prender essa Foglia in affitto per questo solo anno tanto in una, che in più Partite produr debba per la Giornata di Martedì primo Maggio pross. vent. appresso il Cancellier di questo Magistrato della Provvederia l'esibizione con Polizza secreta di quanto credesse corrispondere, nel qual giorno, o nelli susseguenti sarà da Sue Signorie Illustrissime fatta la deliberazione in una, o più partite della foglia stessa.

Sarà dovere delle Persone alle quali sarà deliberata essa Foglia di farne il Taglio senza danneggiare le Piante, e nel modo, che verrà loro prescritto, come pure di esborsar il prezzo nel termine di giorni tre successivi alla deliberazione in Cassa di questa Città tenuta dallo Sp. Signor Girolamo Benaglia; che tanto ec.

Treviso li 26. Aprile 1798.

( Girolamo Sugana Prov. Pres., e Colleghe.

*Stefano Alberti Not. Cancell.*



IL REGIO TRIBUNALE  
D' APPELLO PROVINCIALE  
RESIDENTE IN TREVISO.

**C**ostante il nostro zelo nel prestarsi con tutto il possibile impegno a realizzare tutto ciò che può aver relazione alle importanti mansioni, che ci furono dalla Superiore Autorità appoggiate, ed all' oggetto di dar corso agli affari sì Civili, che Criminali, li quali fossero rimasti giacenti, si siamo rivolti alla superiore autorità del Regio Tribunal Revisorio, cui spetta lo schiarimento di que' dubbj, che peravventura potessero insorgere nella intelligenza, e pratico adempimento delle Cesaree Proclamazioni 6. Febbrajo, e 31. Marzo decorsi, per la dilucidazione per ora di alcuni Articoli, che si sembrano li più necessarj, e s' ebbero con Lettere 21. 25. e 27. Aprile cadente dalla maturità dello stesso Regio Tribun. Revisorio le seguenti analoghe rischiarazioni, che ci affrettiamo a render note a ciascheduno, all' effetto che abbiano queste a riportare piena esecuzione, tolta ogni diversa pratica che per avventura si fosse introdotta, e facesse effetto contrario, e perchè abbiano li Tribunali tutti a dirigersi con metodo uniforme. Ed il presente sarà a tal fine stampato,

to, e nelle solite forme pubblicato, e diffuso a comune intelligenza per l'immancabile sua esecuzione.

I. Per l'Articolo 27. della Proclamazione 6. Febbraro, e per quello 37. dell'altra 31. Marzo le Sentenze Contumaciali, o siano absenti trascorso il periodo di 14. giorni da computarsi da quello della loro intimazione passano in giudicato, quindi non può aver luogo l'antico metodo della risoluzione delle Sentenze medesime, mediante il pagamento delle spese, derogando l'Articolo 15. della suddetta Legislazione 6. Febbraro alli metodi che non fossero compatibili colle nuove stabilite forme.

II. Si assente che per la summa solamente prescritta dai rispettivi Statuti a tenor dell'Articolo 17. della suddetta Proclamazione 6. Febbraro possano li Giudici di prima Istanza continuare a sommariamente decidere, salvo però il metodo generalmente stabilito dalle Proclamazioni suddette, che la Supplica abbia ad essere in iscritto.

III. Rapporto alla presentazione in Ufficio dei Documenti, e prove unitamente al libello, che deve farsi dall'Attore come prescrive l'Articolo 30. della Legislazione 31. Marzo possono essi Documenti, e prove, trascorso il legal termine delli 14. giorni restituirsi all'Attore medesimo, previo però un esatto inventario delli stessi da rimanere in

Officio, per dover poi di nuovo presentarle al caso di produrre le sue risposte all'eccezioni del Reo.

IV. Rapporto alle Allegazioni, che dalle Parti litiganti possono prodursi, oltre le Scritture in Causa, viene stabilito, che non essendo necessarie al compimento degli Atti, ma solo servir dovendo a maggior istruzione de' Giudici, salvo, ed unicamente permesso alle Parti di poter reciprocamente di propria volontà comunicarsele, debbano dalle Parti stesse esser presentate soltanto ai Giudici Relatori; restando, semprecchè vogliano approfittarne, Loro assegnato il termine di giorni 14. per la produzione delle medesime, da computarsi dal giorno della compilazione degli Atti.

V. Venendo appellata la Causa senza che dall' Appellante si produca la Scrittura di gravame a senso dell' Articolo 19. della Proclamazione 6. Febbraro, dovrà sentirsi dal Giudice la parte contraria, la quale potrà fare una Scrittura di risposta contro l' Appello entro il termine di giorni 14., trascorsi i quali s' intenderà insinuato l' Appello col solo Atto d' Appellazione, e decaderà l' Appellante dal dritto di produrre la Scrittura di gravame, ed il Tribunale di prima Istanza rimetterà la Causa al Tribunal d' Appello per esser nelle legali forme giudicata.

VI. Gli Atti esecutivi delle sentenze anche

che de' Tribunali Superiori a senso dell' Articolo 41. della Legislazione 31. Marzo, dovranno essere rilasciati dal Giudice di prima istanza.

VII. Li delitti che percuotono la pubblica sicurezza, e tranquillità da parteciparsi dai Giudici di prima Istanza al R. Tribunale d' Appello per esser quindi riferiti al R. Tribunale Revisorio si dichiara, che sono li seguenti: Gli omicidj; le aggressioni alla pubblica strada; li svalleggi ed aggressioni alle Case; li furti sacrileghi di primo grado; li Monetarj falsi, e stronzatori di Monete; li Ratti violenti di Donzelle nubi-li; qualunque violenza di popolare insurrezione, e di attrupamento con armi; li venefizj, anche tentati, e qualunque altro delitto di classe osservabile, che si rendesse meritevole delle Superiori Considerazioni.

VIII. La pena di Bando potrà estendersi secondo la qualità, e circostanze de' delitti: nelli casi ordinarj dalla Città, e Territorio, ne' gravi da tutto l' ex-Stato Veneto, e nei gravissimi da tutti li Stati di S. M. l' Imperatore, e Re nostro Sovrano.

Treviso dal R. Trib. d' App. Prov. 30. Apr. 1798

( Giannantonio Brocchi Assessore, e Capo del R. Tribunale.

( Alessandro Provini Asses. del R. Tribun.

( Daniele Perissinotti Asses. del R. Tribun.

*Luigi del Zotto Segr.*

IL

X 198 X  
IL REGIO SUPREMO  
TRIBUNALE DI SANITA'  
D I V E N E Z I A .  
F A S A P E R E .

**C**He avendo sempre a cuore tutti gli oggetti di salute alla propria Amministrazione affidati, e trà questi quelli della Salubrità nei generi compresi nella Cattergoria dei Viveri esposti a Pubblica Vendita; nel mentre che assicura tutto l'esercizio della più robusta vigilanza sopra la perfetta loro qualità; siccome non può ad ogni caso, ed in ogni Classe aver presenti tutte le occasioni, onde correggere gli abusi, e le discipline che nascessero, o fossero per succedere in seguito; eccita determinatamente cadauno Individuo a secondare il zelante esercizio di questo Regio Supremo Tribunale medesimo, nel prodursi con appositi ricorsi, od avvisi a questi Cancelli, che saranno anche tenuti secreti, sui quali poter accorrere nella vastità della materia a quei Presidj che importano la Pubblica Salute; & sic &c.

Venezia dal R. Supr. Trib. sudd. li 5. Mag. 1798

(Zampiero Grimani Cons.int. att. di St. Pres.

(Lunardo Dolfin Aggiunto.

(Francesco Boldù Aggiunto.

(Marco Molin Aggiunto.

(Z. Domenico Almorò Tiepolo 2. Agg.

*Gio: Vincenzo Misolini Not.*

*Vi-*

Vicenza li 6. Febbraro 1798.

## LA COMMISSIONE CRIMINALE

DELL' AULICO CENTRALE

PROVVISORIO GOVERNO

DEL VICENTINO-BASSANESE.

**I**Ntesa la lettura del Processo inquirente sopra furto sofferto dal Sig. Luigi Groppo della Comune di Chiampo nella notte 30. Novembre 1797., ed osservando dal medesimo, che il retento Fiorindo dal Grande di Girolamo di essa Comune è accusato di essersi unitamente al proclamato Mattio Mazzocco di Francesco di essa Comune introdotto in detta notte nella Casa dello stesso Sig. Groppo, ed ivi, previa rottura di una Cappelliera, aver rubato un Orologio di Princisbech, L. 405., e tre Capponi.

Udito l' Eccell. Cocchio Accusator Pubblico con Allegazione in iscritto ad offesa di esso retento dal Grande, ed udito l' Eccell. Fusinieri Difensor de' Prigioni a di lui difesa.

Considerando, che il detto dal Grande è confesso di complicità nel furto perpetrato  
nella

X 200 X

nella notte predetta, e di aver porzionato nel Soldo, e Capponi rubati.

## D E C R E T A

Che il predetto Fiorindo dal Grande sia condannato alli Pubblici Lavori, co' ferri a' piedi, per anni uno dal giorno d'oggi.

Ordinando del presente la stampa.

( Pietro Bettanini Presid. )

( Giovanni Petrobelli Pres. )

( Pietro Bertapelle ) della Commiss.

( Gaetano Grandi )

( Giovanni Monza )

( Giuseppe Olivetti )

*Per Copia Conforme*  
*Carlo Tavola Seg.*

Vi-

Vicenza 9. Febbraro 1798.

D' ORDINE  
DEL TRIBUNAL CORREZIONALE  
DELL' AULICO  
PROVVISORIO CENTRALE GOVERNO  
VICENTINO-BASSANESE.

**S**I cita, e pubblicamente proclama  
Battista Massagrande di Antonio abitante  
nella Comune di Sarcedo a dover entro il  
termine di giorni otto prossimi venturi com-  
parire, e rassegnarsi in queste Carceri per  
difendersi, ed escolparsi dal Processo contro  
esso formato sopra le imputazioni seguenti.

Nota all' inquisito Battista Massagrande  
suddetto il sospetto concepito dal Sacerdote  
Filippo Pozza qu: Matteo Cappellano della  
Chjesa di San'a Maria di detta Comune,  
ch'esso Inquisito fosse autore del furto di  
L. 150. dal detto Sacerdote pochi mesi pri-  
ma sofferto in propria Casa, per esser l'uni-  
co, che frequentava la di lui Casa, come  
Campanaro di quella Chiesa Parrocchiale,  
ritrasse da ciò il detto Inquisito argomento  
vol. 4. N. XXVI. C c di



di mal animo contro di lui, e quindi circa l'ora prima della notte 28. Ottobre decorso, restituendosi il Sacerdote Pozza, niun mal suspicante, alla sua abitazione, fosse in poca distanza dalla medesima improvvisamente sorpreso dal suddetto Inquisito, che spoglio d'ogni riguardo al Sacerdotale Carattere, e senza alcuna preventiva espressione, gli dimenasse tre colpi di legno, dietro i quali il detto Sacerdote Pozza afferratogli il bastone, gli riuscisse coll'ajuto d'un picciolo legno, ch'era solito di portare, di far cadere in un fosso contiguo il Massagrande, il quale non sazio di mal vivere contro di lui, raggiunse di nuovo il detto Sacerdote arrivato in possimità di sua Casa, dove potè fortunatamente ricovrarsi senza ulteriori sinistri, asportando seco il cappello del suo assalitore, riconosciuto per quello dell'Inquisito Battista, che in seguito non ebbe verun riguardo di confessare estragiudicialmente a giurate assunte persone la propria colpa, mostrando anzi dispiacenza di non aver privato di vita il Religioso Pozza, che in quell'occasione riportò quattro contusioni: la prima sotto la mandibola destra, la seconda alla spalla destra, la terza sotto il destro cubito, e la quarta al braccio sinistro, tutte senza pericolo di vita, come dalla denuncia di pubblico Chirurgo.

Tanto avendo esso Inquisito commesso  
scien.

scien. dol. tem. del. con appostazione di tempo, e luogo, contro le Leggi divine, ed umane, senza legittima causa, in offesa di persona insignita di Sacerdotale Carattere, e con tutti que' mali, modi, e pessime circostanze che dal Processo risultano; segnato nel giorno 16. Novembre decorso dalla Commissione Criminale, che poscia demandò il Processo a questo Tribunale, il cauto arresto, e non sortito.

Dovrà perciò nel termine suddetto essersi rassegnato, altrimenti si passerà alla sua espedizione l'absenza; e contumacia non ostante ec.

Per Copia conforme

*Gio: Ferdinando Monza Cancell.*



*Vicenza 9. Febbraio 1798.*

L' AULICO CENTRALE  
PROVVISORIO GOVERNO

VICENTINO-BASSANESE.

**D'**Ordine di Sua Eccellenza Barone  
KRAY Tenente Maresciallo Generale Co-

Cc 2

man-

mandante in questa Provincia rende noto, che sarà lecito nelli Ridotti, e Feste da Ballo nel così detto Casino, e così pure nelle Feste da Ballo, che si daranno ne' Teatri Pubblici l'uso della Maschera, coll'obbligo però di ponerla all'ingresso, e di cavarla all'uscita, e che saranno admesse in detti luoghi quelle sole Maschere, che fossero decentemente vestite; avvertendo, che chiunque sarà trovato colla Maschera sul viso fuori delli luoghi sopraindicati, sarà fatto arrestare da Sua Eccellenza suddetta.

( Giuseppe Rubuni V. Presid.

( Marco Meneghetti.

( Francesco Guderzo.

*Dott. Righi Segr.*

Vidi BORBÈL Majore Comand.



*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**D E P U T A T I**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

*D I V I C E N Z A.*

**N**ON dovendosi tollerare, che li Beccaj vendano ad arbitrio le Carni a pretesto de'  
cam-

cambiamenti occorsi; fanno perciò S.S. SS. Illustriss. pubblicamente intendere, e sapere, e risolutamente comandano:

Che nella vendita delle stesse debbano intanto li medesimi provvisoriamente, e sino a nuove Deliberazioni eseguire il Calamiere 28. Novembre 1797. A questo importantissimo oggetto resta pertanto eccitato lo zelo delli Signori Cavalieri di Comun a prestarsi col solito loro impegno, onde non abbiano aver luogo ulteriori arbitri, e licenze, siccome è accaduto.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti per la sua esecuzione.

Vicenza li 16. Febbraro 1798.

*Seguono i Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Alvisè Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello.
- ( D. Galeazzo Calderari.
- ( D. Girolamo di Tiene.
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri.
- ( D. Giovanni Leoni Montanari.
- ( D. Giacomo Licinio Muzani.
- ( D. Gaetan<sup>o</sup> Trissino.

*Giuseppe Maria Colletti*  
*Rasionier. Mand. ec.*  
*GL*

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**D E P U T A T I**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

*D I V I C E N Z A .*

**V**olendo la pubblica Autorità riconoscere il numero, e la condizioné de' Forestieri, che giungono, e dimorano in questa Città, come rappresentò il Sig. Andrea de Borbèl Maggiore dell' Inclito Reggimento Samuèl Cav. Gyulay, e Comandante nella Città di Vicenza, S.S. S.S. Illustriss. fanno pubblicamente intendere, sapere, e risolutamente comandano:

Che tutti li Locandieri, Osti, Bettolieri, Affittaletti, come pure ciascun altro Abitante di questa Città, Borghi, e Colture debbano immediatamente produrre alla Camera di S.S. S.S. Illustriss. una Nota precisa di tutti li Forestieri, che nelle rispettive loro Case alloggiassero, indicando il Nome, Cognome, Patria, e Condizione de' medesimi; dovendo continuar giornalmente la produzione di essa Nota.

Dovranno pure essi Osti, Locandieri, Bet-  
to-

tolieri, Affittaletti, ed ogni altro di tal sorte denunziare in iscritto dentro giorni tre il rispettivo Nome loro, ed il sito della propria abitazione per gli opportuni ulteriori confronti.

In pena al caso di non creduta mancanza della pubblica indignazione.

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, ed affisso ne' luoghi soliti per la sua esecuzione.

Vicenza 16. Febbraro 1798.

*Nomi di sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Alvise Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello
- ( D. Galeazzo Calderari
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornierj
- ( D. Giacomo Licinio Muzani
- ( D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere Prov.  
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addi 16. Febbraro 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Publico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL'

**D E P U T A T I**  
**DELLA MAGNIFICA CITTA'**  
**D I V I C E N Z A .**

**E**ssendo stato deliberato dal Sovrano Governo Generale, che li Dazj tutti caricanti Colonia, e Colognese, compresa anche la Finanza Tabacchi, abbiano ad essere amministrati, e riscossi per questa Imperial Regia Camera, ordiniamo, che si renda ad universale cognizione tale prescrizione, e che sia ristampato in calce del presente il Proclama per li Tabacchi, ad oggetto abbia ad esser eseguito anche in quel Circondario.

Vicenza 6. Marzo 1798.

*Nomi degl' Illustrissimi Signori Deputati.*

- ( D. Gabriele Anguissola Dott.
- ( D. Alvise Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- ( D. Giacomo Licinio Muzani
- ( D. Teodoro Trissino

*Pietro Antonio Borgo primo Rasoniere  
della Magn. Città Mand. ec.*

**SEGUE IL PROCLAMA.**

*Vedi Tomo Secondo pag. 94.*

GL'

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*  
**D E P U T A T I**  
**ALLE COSE UTILI**  
**DELLA MAGNIFICA CITTA'**  
**D I V I C E N Z A .**

**A**D oggetto di render libera questa Città dalle immondizie, che inconvenienti a' riguardi della dovuta polizia portano seco l'insalubrità dell' aria in pregiudizio degli Abitanti, fu da Leggi particolari della stessa Città risolutamente prescritto, che non sia lecito ad alcuno di gettar dalle Fenestre immondizie, nè in alcun modo imbrattar li Salizi, e Pubbliche Strade, nè tramandar sopra quelle alcuna sorte di acque fetide, dovendo le medesime raccogliersi in appositi Canali, o ne' sotterranei Acquedotti sotto le pene a' contraffacenti dalle Leggi stesse comminate.

Ad onta però di sì salutari provvidenze, e delli replicati Proclami emanati per la esecuzione loro veggonsi giornalmente le Strade, e Piazze imbrattate da immondizie,  
vol. 2. N.º XXVII.      D d      che



che gettate vengono dalle Case, e Fenestre, e che sortono dalli Secchiari, e Stalle corrispondenti, che rendono turpe e fangosa la Città, corrompono le acque, ed offendono la salubrità dell'aria con notabile danno del ben essere della salute.

Volendo togliere intieramente il complesso di tali inconvenienti, e raffrenare l'introdotta abominevole disordine fanno S.S. S.S. Illustr. con il presente intendere, e sapere, e risolutamente comandano:

Che ferme le Leggi tutte nella soggetta materia disponenti non sia lecito ad alcuno di qualunque grado, e condizione esser si voglia gettar, o trasportar sopra le Pubbliche Strade, e Piazze di questa Città alcuna sorte di scoazze, terrazzi, immondizie, nè vuotar vasi, ed orinali, nè lasciare scorrere li Secchiari, e Stalle con pregiudizio delle Piazze, e Strade medesime; così indispensabilmente esigendo li riguardi essenziali di salute, e di polizia.

Risoluta essendo l'intenzione di S.S. S.S. Illustriss., che il presente Proclama riportar abbia l'immediata integrale sua esecuzione, resta però raccomandato al benemerito zelo de' Sigg. Cavalieri di Comun, da' Ministri de' quali sarà irremissibilmente levata la pena di L. 25. de' piccoli ad ognuno, che si attrovasse in contraffazione; ed in caso, che alcuno venisse scoperto recidivo contraffaccen-  
te,

te, sarà contro lo stesso ricercata la forza Militare.

Sarà il presente stampato, pubblicato, ed affisso ne' Luoghi soliti ad universale cognizione.

Vicenza 25. Marzo 1798.

*Nomi di S. S. S. S. Illustrissime.*

- ( D. Gabriele Anguissola Dott.
- ( D. Alvise Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello
- ( D. Arnaldo I. Arnaldi Tornieri
- ( D. Gio: Leoni Montanari
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Giacomo Licinio Muzan
- ( D. Gaetano Trissino.

*Pietro Antonio Borgo Primo Rasonier  
della Magnifica Città Mand. ec.*

Addì 26. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubblico Trombetta alla solita Loggia, molti presenti ec.; così riferendo Pietro Brunello Guardia.

Dd 2

GL'

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**D E P U T A T I**

**ALLE COSE UTILI**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

***D I V I C E N Z A .***

**A**Véndo S. S. S. S. Illustrissime stabilito il Calamiere a' Casolini, ed altri Venditori degl' infrascritti Capi di roba Porcina insaccata; perciò fanno pubblicamente sapere, ed intendere, che cadaun Casolino, o altro Venditore di detta roba Porcina non ardisca di venderla se non a' prezzi quì sotto descritti; altrimenti contraffacendo sì in molta, che in poca quantità sarà mandato irremissibilmente alla Legge, quante volte sarà trovato in contraffazione.

Ed

Ed il presente Calamiere dovrà essere osservato così in questa Città, come ne' Borghi, e Colture, con espresso ordine di esser tenuto affisso di continuo ai balconi delle loro Botteghe a vista di tutti, sotto pena a chi contraffarà di Lire dieci de' piccoli per cadauna volta, ed altre maggiori ad arbitrio.

Nel Territorio poi dovranno essere venduti tutti gl' infrascritti Capi un soldo almeno di degrado per cadauna Libbra degli stessi.

S E G U E

I L C A L A M I E R E .

Cai di Lonza intieri alla Libbra	Soldi	52
Detti in fette alla Libbra	Soldi	54
Mortandelle Cremonesi alla Libbra	Soldi	48
Musetti, e Codicini	Soldi	48
Saladi alla Libbra	Soldi	44
Budelli Zentili, e Soppressa- de	Soldi	46
Bondole, e Vescighette	Soldi	48
Presciutto intiero	Soldi	36
Detto in fette	Soldi	54
	Pan-	

( 214 )

Panzetta, Lardo, e Colà — Soldi 42  
Saladi con l'Aglio ————— Soldi 72

Vicenza 27. Marzo 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime.*

- ( D. Gabriele Anguissola Dott.
- ( D. Alvise Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello
- ( D. Arnaldo Arnaldi I. Tornieri
- ( D. Giovanni Leoni Montanari
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Giacomo Licino Muzan
- ( D. Antonio Nicolò Monza
- ( D. Gaetano Trissino.

*Giuseppe Maria Colletti*  
*Rasonier Mand. ec.*

Addi 29 Marzo 1798.

Pubblicato per Domenico Panigaglia pubblico Trombetta alla solita Loggia molti presenti ec. così riferendo Pietro Brunello Guardia.

GL

*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*  
**D E P U T A T I**  
**ALLE COSE UTILI**  
**DELLA MAGNIFICA CITTA'**  
**D I V I C E N Z A .**

**A**Vendo S. S. S. S. Illustriss. stabilito il Calamiere a' Casolini, ed altri Venditori del Butirro:

Fanno pubblicamente intendere, e sapere a qualunque Casolino, o Venditore di Butirro di questa Città, Borghi, e Colture, che non ardisca di vender lo stesso se non al prezzo qui sotto descritto; in pena di Lire dieci de' piccoli a chiunque, e per qualunque volta contraffacesse, oltre altre pene secondo la qualità delle contraffazioni ad arbitrio; dovendo cadauno de' Casolini, o Venditori suddetti sotto le pene predette tenere il presente Calamiere affisso alle loro Botteghe a comune veduta.

*Se-*

*Segue il Calamiere .*

Butirro di buona , e perfetta qua-  
lità alla Libbra \_\_\_\_\_ Soldi 46

Vicenza 27. Marzo 1798.

*Nomi di Sue Signorie Illustrissime ,*

- ( D. Gabriele Anguissola Dott.
- ( D. Alvise Squarzi Dott.
- ( D. Lodovico Volpe Borsello
- ( D. Arnaldo Arnaldi I. Tornieri
- ( D. Gio: Leoni Montanari
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Giacomo Licinio Muzan
- ( D. Antonio Nicolò Monza
- ( D. Gaetano Trissino .

*Giuseppe Maria Colletti*  
*Rasoniere Mand. ec.*

Addì 29. Marzo 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia pubbli-  
co Trombetta alla solita Loggia , molti pre-  
senti ec. ; così riferendo Pietro Brunello  
Guardia .

*Vi-*

Vicenza 30. Marzo 1798.

**L**A Regia Delegazione sopra l'Amministrazione del Territorio di Vicenza volendo, nell'esercizio del proprio Ufficio, a repressione degl'introdotti abusi, non solo procurare li maggiori possibili risparmi nelle spese straordinarie di cadauna Comunità, e Comune del Territorio, ma anche togliere alli rispettivi Governatori li molti viaggi in Città, che in passato venivano a carico dell'Estimo Comunale inutilmente moltiplicati, viene ad ordinare quanto segue.

Primo. Tra le spese straordinarie risultando in somma rilevante l'adattamento di Ponti, Chiese, Canonica, Cimiterio, ed altri ristauri, si prescrive, che tutte le spese cadenti a peso delle rispettive Comunità, e Comuni, che eccedessero la somma di Lire trenta, debbano farsi colla sola norma dell'Incanto, e quanto alle spese eccedenti Lire cento, debba precedere una Parte apposita della Vicinia, o Consiglio, previo il riconoscimento della necessità delle spese predette.

Secondo. Non sono ammissibili nel Mandato a stampa, che serve di fondamento al Gettito della Colta, li viaggi tutti in Città, o in altri luoghi, che dal capriccio dei re-  
vol. 4. N.º XXVIII. E e spet-



spettivi Governatori vengono indicati nelle Polizze, che si assoggettano alla Regia Delegazione, ma si prescrive, che non solo debba servir di norma all'ammissione la sola necessità d'intraprendere il viaggio, ma anche nel caso della necessità d'intraprenderlo, debba aver luogo per un solo dei Governatori (salvi unicamente li casi appositamente dalle Leggi eccepiti) a ragione di L. 2: al giorno per i Comuni, e di L. 4: per le Comunità a norma delle Leggi. Riconoscendosi necessaria la venuta in Città di un solo Governatore per il lievo del Mandato a stampa, si prescrive a lievo di reiterati viaggi per tale oggetto, che debba il veniente Governatore portar seco tutti indistintamente li documenti, che comprovino cadauna delle partite comprese nella Polizza, che viene prodotta al Ministro Revisor per il lievo del Mandato a stampa; altrimenti non sarà ammessa alcuna partita di doppj viaggi, che per la mancanza di tutti li documenti si dovessero intraprendere.

Terzo. Essendo dichiarate nulle dalle Leggi le Vicinie tutte, nelle quali non siano intervenuti li due terzi dei Capi di Famiglia, che sostengono le fazioni reali, e personali col rispettivo Comune, e dovendo la Regia Delegazione avere una fondata cognizione di tutti li Capi di Famiglia componen-

menti ogni Comune a regola della Decretazione delle Parti, che venissero prodotte, si prescrive, che nel termine di giorni quindici prossimi debba venir prodotta alla Regia Delegazione una fede giurata, firmata dal Reverendo Parroco, e dalli rispettivi Governatori, che indichi la precisa numerica di tutti li Capi di Famiglia aventi voce attiva di ogni rispettivo Comune.

Ed il presente sarà pubblicato, ed affisso coi soliti metodi per la sua inalterabile esecuzione.

( Gaetano Grandi Regio Delegato.

*Gio: Merlugo Cancell.*



*GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI*

**D E P U T A T I**

**DELLA MAGNIFICA CITTA'**

**D I V I C E N Z A .**

**A**Vendo S. S. S. S. Illustriss. stabilito il Calamiere delle Carni a' Beccaj, e Robolini di questa Città:

E e 2

Fan-

Fanno perciò pubblicamente sapere , ed intendere , a cadaun Beccajo , e Robolino , che non ardisca di vendere le Carni infra-scritte , se non alli prezzi qui sotto descritti , altrimenti contraffacendo sì in molta , che in poca quantità , sarà mandato irremissibilmente alla Legge , quante volte sarà trovato in contraffazione .

Sarà anche preciso dovere de' Beccaj , e Robolini nella vendita delle Carni , chiamar prima il peso , e poi l'importar delle medesime ad intelligenza del Compratore , in pena a cadaun inobbediente ad arbitrio di S. S. S. S. Illustriss. , oltre a quelle , che derivar potessero dalle invenzioni de' Sigg. Cavalieri di Comun .

*Segue il Calamiere .*

Carne di Manzo di buona , e perfetta qualità senza zonta di testa , e piedi alla libbra Soldi venti	Soldi 20
Carne di Vitello di buona , e perfetta qualità senza zonta di testa , e piedi alla libbra Soldi ventisei	Soldi 26
Carne di Vacca senza zonta di testa , e piedi alla libbra Soldi dieciotto	Soldi 18
	Car-

Carne di Gastratto di buona, e perfetta qualità, esclusi quelli di Oltremare, alla libbra Soldi venti	_____	Soldi 20
Carne di Pecora, e Capra alla libbra	Soldi diecisette	_____ Soldi 17
Capretto alla libbra	Soldi venti	Soldi 20
Agnello alla Libbra	Soldi diecinueve	_____ Soldi 19

E nel Territorio si venderanno tutte le suddette Carni col degrado d'un Soldo almeno per libbra del presente Calamiere.

Dovrà il presente esser tenuto affisso, e pubblicamente esposto nelle Beccarie a chiara intelligenza d'ognuno per la sua puntual esecuzione; ed in caso che venisse levato, s'intenderanno li Beccaj, e Robolini incorsi nella pena di Lire venticinque de piccoli, da esser loro levata da' Sigg. Cavalieri di Comun, al benemerito zelo de' quali resta raccomandata l'esecuzione del presente.

*Particola tratta dal Capitolare de' Signori Cavalieri di Comun al N. 60.*

Li Compratori dicano liberamente il giusto prezzo della Roba comprata sotto pena di

di Lire venticinque, di perder la Roba, e  
come in esso Capitolare.

Vicenza 19. Aprile 1798.

*Nomi di S.S. S.S. Illustrissime,*

- ( D. Luigi Squarzi Dott.
- ( D. Scipion Capra
- ( D. Alfonso Maria Loschi
- ( D. Arnaldo Arnaldi I. Tornieri
- ( D. Giacomo Fabio Valmarana
- ( D. Girolamo di Thiene
- ( D. Filippo Luigi Sale Manfredi Repeta.

*Giuseppe Maria Colletti*  
*Rasoniere Mand. ec.*

Addì 20. Aprile 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia Pubbli-  
co Trombetta al Luogo solito premesso ec.,  
molti ec. così riferendo Pietro Brunello  
Guardia.

LA

## LA REGIA DELEGAZIONE

SOPRA L' AMMINISTRAZIONE  
DEL TERRITORIO.

**R**Epristinati col riveribile Editto 6. Febbraro passato li Corpi ch' esistevano all' Epoca primo Gennaro 1796. coi rispettivi loro Privilegj, e Funzioni, devono in relazione alle Leggi li Signori Sindaco, e Conservatori di questo Sp. Territorio stabilire, e firmare gli Accordi a tutti li Venditori di Farine, o siano Farinati del Territorio, e riconoscere anco le Piaggierie, che vengono esibite per l' Accordo medesimo.

Restano perciò eccitati tutti li Venditori di Farine, e così le Comunità, e Comuni, quali prevaler si volessero della preferenza per la vendita delle Farine loro accordata dalla Parte Territoriale 1774. 26. Giugno, a dover entro giorni quindici presentarsi nella Cancelleria del predetto Sp. Territorio per ricevere gli Accordi predetti firmati da essi Signori Sindaco, e Conservatori, previa la riconoscenza delle rispettive Piaggierie.

Ed il presente sarà stampato, diffuso, e pubblicato ad universale notizia. In quorum &c.

Vicenza 2. Maggio 1798.

( Gaetano Grandi Regio Delegato.

*Giovanni Merlago Canc.*

L' IL-

*L' ILLUSTRISSIMO*

# CAPO PRESIDENTE

DELLA REGIA DIREZIONE

D I P U L I Z I A.

**T**RASFUSA dal R. I. Generale Governo di Venezia in seno di questa Regia Direzione di Pulizia la cura d'invigilare al mantenimento dell'ordine pubblico, e di tutelare la pubblica sicurezza, da cui deriva pure la tranquillità, e sicurezza de' privati; e riconoscendosi come uno dei mezzi conducenti a tale oggetto la notizia esatta, e precisa di tutti li Forestieri stanziati in questa Città, e Provincia, non che di quelli, che vi sopraggiungano giornalmente, si rinnova perciò l'ordine di già emanato dall' Illustriss. Magistrato di Sopravveglianza con suo Proclama primo Marzo scorso, a tutti li Locandieri, Osti, Bettolieri, e Affittaletti sì della Città, che della Provincia, che alloggianno Persone di qualsivoglia genere, di dovere esibirne la Nota a questa Regia Direzione, individuante nome, cognome, patria, condizione, provenienza, e direzione di ciascheduna Persona, il tempo che sarà per trattenersi, e il gior-

giorno della partenza. Tali Note d'ora in poi dovranno essere immancabilmente portate all'Offizio della Regia Direzione di Pubblica, almeno un'ora prima della mezza Notte, e rapporto a' Forestieri di Stati Esteri, al loro immediato arrivo, al qual' effetto per le ore notturne avanzate resta provvisto mediante la Cassella situata sulla Porta d'ingresso dell'Offizio della stessa Regia Direzione.

Lo stesso obbligo viene egualmente ingiunto a tutti gli Abitanti sì della Città, che della Provincia, di qualunque grado, e condizione, da' quali vengano somministrati simili Alloggi, anche gratuitamente, o per relazioni di amicizia, sopra de' quali si veglierà con ogni attenzione, esigendosi assolutamente da ciascheduno la più scrupolosa, ed esatta osservanza di questa disciplina.

E quanto a quelli della Provincia, non potendo essi ciò eseguire seralmente, avranno debito di adempirvi colla maggiore possibile sollecitudine.

Si avverta da ognuno di eseguire con tutta puntualità, e precisione li presenti ordini, mentre verso di quelli, che li trascurassero, sarà praticato indistintamente il massimo rigore, trattandosi di argomento che interessa sostanzialmente oggetti di Stato.

Il presente sarà stampato, diffuso, e pubblicato. 4. N.º XXIX. F f bli.



blicato ne' soliti luoghi sì della Città, che della Provincia, e ne verrà consegnato un esemplare a ciaschedun Locandiere, Oste, Bettoliere, Affittaletti, ed altro Albergatore, acciò non se ne possa allegare inscienza, e venga da tutti inviolabilmente osservato, ed eseguito.

Vicenza 3. Maggio 1798. Dalla Regia Direzione di Pulizia.

( Gio: Battista Cisotti Pres. R. alla Pulizia.

*Francesco Panizzoni Canc.  
della Regia Direzione di Pulizia.*

Addì 4. Maggio 1798.

Publicato per Domenico Panigaglia pub.  
Tromb. al Luogo solito, molti presenti ec.



GL' ILLUSTRISSIMI SIGNORI

D E P U T A T I

ALLE IMPERIALI REGIE FINANZE.

**T**roppe osservabile la indisciplinatezza rapporto alli Dazj Grosso, Soldo per Libbra Carni, Imposizione, e Vini in Estrazione  
nc'

ne' posti di Marostica, ed Angaran, con riflessibile pregiudizio del pubblico Erario; però nel mentre si richiamano alla più esatta osservanza in tale proposito le Leggi tutto di disciplina vigenti all' Epoca primo Gennaio 1796., resta espressamente proibito ad ogni, e chiunque occorresse di non dover vendere Vino al minuto, nè macellare Animali soggetti al Dazio, nè tampoco tradurre fuori della Provincia parte alcuna di Vino, se prima non avrà levate ai rispettivi posti le Bollette, e pagato il relativo importar del Dazio in pena di Contrabbando, e di soggiacere a tutte quelle altre, che dalle Leggi predette vengono comminate.

Ed il presente sarà pubblicato, e diffuso ovunque occorresse, e specialmente in Marostica, ed Angarano, onde alcuno finger non possa ignoranza.

Vicenza 7. Maggio 1798.

*Vid. Nicolò Bissaro Avvoc. Fisc.*

( Luigi Squarzi Dott. Dep. a Finanze.

( Girolamo di Thiene Dep. a Finanze.

*Giambattista Gaetano Thiene Coad.*

Addì 8. Maggio 1798.

Publicato da Domenico Panigaglia pubblico Trombetta a' luoghi soliti, premesso ec. molti presenti ec.

F f 2

1798.

1798. 7. Maggio Treviso.

**U**Nita la Conferenza Provinciale nel luogo della solita Riduzione del Magistrato di questa Provvedaria, previo invito fatto da questi Illustrissimi Signori Provveditori con Lettere Circolari 21. Aprile prossimo passato, ove intervennero gl' Illustrissimi Signori Nobile Co: Girolamo Sugana, ed Ecc. Giulio Fiumicelli Rappresentanti li due Corpi de' Cittadini, e Forestieri di questa Città, ed eletti Presidenti della Conferenza, nec non tutti gl' infrascritti Individui come Rappresentanti il rispettivo Corpo dell' Infrascritte Comunità, quali furono con credenziali accompagnati, sono in tutti votanti N. 26. Fu dal Nob. Sign. Co: Gerolamo Sugana uno de' Presidenti fatte leggere ad universale intelligenza le Lettere 17. Aprile prossimo passato di S. E. Baron de Pellegrini R. Commissario, rilasciate per ordine di S. E. Generale Comandante, seguita la quale propose l'elezione di un Contradditor della Conferenza, al qual Carico

*Fu eletto il Sig. Dott. Giuseppe Cappelletto.*

Indi per parte dello stesso furono offerte le seguenti quattro proposizioni, e ballottate distintamente ad una per una restarono prese.

*Se-*

*Segue la Prima.*

Siano con nomina a Scrutinio eletti sei Soggetti imparziali per formare li Conti al Centrale del Dipartimento, con riveder quelli delle Municipalità, che lo componevano, per poter con li opportuni confronti formar le liquidazioni, e separazioni con quelle discipline, e col ritraere quelle informazioni che crederanno convenienti a far risultare li effetti di Giustizia, rassegnando poscia a questa Conferenza il risultato de' loro studj, e considerazioni, e delli Conteggi, che saranno formati col mezzo delli Ragionati, che dalli Deputati si eleggeranno, e ciò ad universale cognizione, e per la loro approvazione.

Seconda. Sia istituita una Cassa appresso la Deputazione, in cui prontamente dai rispettivi Corpi del Dipartimento sia in proporzione versato quanto basti a componere Ducati Mille correnti a disposizione degli eletti, onde supplire alle loro convenienze, ed al Ministero, che venissero di elegger, dovendo poscia li medesimi render conto alla conferenza, della quale terminati li Conti saranno stabiliti li Onorarj, e riconosciute le spese.

Terza. In Capo a due Mesi dal giorno d'oggi dovrà riunirsi la Conferenza, cui dal-  
li

li Deputati, prevj Circolari avvisi, sarà reso conto di quanto nel fra tempo loro sarà riuscito di rilevare, e liquidare.

Quarta. Non potrà alcuno degli eletti rinunciare, senza che li due Presidenti di questa Conferenza, e l' eletto Contraditor, riconosciate le di lui convenienze, tutti tre concordi lo abilitino, ed in quel caso s' intenderà sostituito quello fra gli altri nominati, e non eletti, che avesse riportato più voti oltre la metà nella Ballottazione, nè potrà aver luogo per qualsisia Causa l' esclusiva di alcun eletto.

E finalmente si divenne alla nomina e Scrutinio di Soggetti per la scelta de' Deputati da farsi come sopra, con dichiarazione che s' intenderanno scelti, e destinati in Deputati quelli, che riporteranno più voti, oltre la metà de' congregati, e furono eletti li Nobili, e Signori.

Domenico Mantovani della Motta.

Giuseppe Pigozzi di Oderzo.

Francesco Malvolti di Conegliano.

Benetto Parissinotti della Motta.

Dott. Piero Moretti di Treviso.

Dott. Giacomo Casamatta di Mel.

Se-

*Seguono gli Individui intervenuti  
alla Conferenza.*

Gli Illustrissimi Signori Co. **Girolamo Sugana**, Eccell. **Giulio Fumicelli** Presidenti in unione agli Illustrissimi Sigg. **D. Filippo Crosato** per il Reverendo Clero di Treviso, Eccell. Sig. **Dott. Domenico Grigis** per il Corpo de' **Distrittuali di Treviso**, Monsig. Canonico **Vezzati** per il Rev. Clero di **Conegliano**, Nobile Signor **Vicenzo Antonio dall' Ava** per il Corpo de' **Cittadini, e Forestieri di Conegliano**, Sig. **Dott. Giuseppe Cappelletto** per li **Distrittuali di Conegliano**. Nob. Sig. **Antonio Crucis** per **Cittadini, e Forestieri di Oderzo**, Sig. **Gio: Maria Giacomini** per **Distrittuali di Oderzo**, Nob. Sig. **Gio: Battista Casoni** per **Cittadini, e Forestieri di Serravale**, Sig. **Giacomo dall'Oste** per **Distrittuali di Serravale**, Nob. Sig. **Giovanni Fusari** per **Cittadini, e Forestieri di Ceneda**, Nob. Sig. **Lorenzo Luca- telli** per **Cittadini, Forestieri, e Clero della Motta**, Sp: Sig. **Antonio Bampo** per **Distrittuali della Motta**, Nob. Sig. **Niccolò Malombra** per **Cittadini, e Forestieri di Asolo**, Sig. **Giacomo Boschiero** per **Distrittuali di Asolo**, Nob. Sig. **Mattio Pupati** per **Cittadini di C. Franco**, Sig. **Domenico Aliprandi** per **S. Polo**, Sig. **Marco Arovini** per **Cor-**  
ci-

dignan, Rever. D. Antonio Moretti per Valmareno, Sig. Pietro Cagnini per Noale; Reverendo Sig. D. Giovanni Zanatta per il Clero di Asolo, Sig. Gio. Andrea Dott. Raschetti per Mestre, Sig. Claudio Pante per Mel. Nob. Sig. Gio: Battista Arrigoni per Portobuffolè. Signor Giacomo Longo per Tarzo.

( Giuseppe Cappelletto Contraditor.

*Stefano Alberti Nod. Canc.*

*Aldi*

*Adi 14. Gennaro 1798.*

NEL MAGNIFICO  
GENERAL CONSIGLIO

*D I C A D O R E.*

**C**Aducati col rimpiazzamento di questo Consiglio, e dell'antico nostro Governo li Tribunali Giudiciarj, e le potestà, che per l'impero delle circostanze erano state costituite sul metodo della costituzione repubblicana della Francia, e svanita conseguentemente anche la distribuzione dipartimentale, o sia cantonale che era stata organizzata dal Comandante Francese, deviene per ora il Consiglio stesso alle seguenti deliberazioni.

I. Che vengono rimesse, e richiamate alla sua attività la carica di Vicario, e Giudice, e quelle de' Consoli, non che l'altre tutte di antica nazionale istituzione, colle rispettive autorità in coerenza dei Privilegj, e Statuti nostri, salvo quanto segue.

II. S'intenderà pure ristabilita l'antica Ge-  
vel. 4. N.º XXX,      G g      rar-



rarchia dei Centenari, e Comuni della Provincia, e l'attività insieme de' loro rispettivi Officiali, e Gastaldi per le rispettive loro funzioni, e per la giudicatura delle Cause Civili, colle ampliamenti, autorità, e discipline infrascritte.

III. Gl' Officiali dei Centenari, o vice Officiali, che saranno da essi in caso d' assenza sostituiti, e il Gastaldo di Selva, e Pescul, che per la provisione di questo Consiglio 1779. primo Luglio avevano l' autorità di giudicare in prima istanza nei loro distretti le Cause Civili dalle L. 50 in giù, potranno in avvenire giudicare in qualunque argomento sino alla summa di L. 200. duecento, colla facoltà degl'atti tutti relativi alla summa stessa, tanto di cognizione, che di esecuzione.

IV. In qualunque punto d'ordine, o sia in cause di articolo le sentenze loro saranno inappellabili, e neppur permesso l'atto di nullità, querela, o d'alcun altro aggravio, intendendosi per nullo ogni atto in contrario ipso jure, con proibizione anco ai Nodari di notarlo, e ciò a scanso di spese in punti d'ordine, ed a sollievo de' distrettuali.

V. Inappellabili, e non soggette a nullità, querela, o aggravio alcuno, e colla stessa proibizione, saranno egualmente le sentenze stesse sino alle lire cento, sotto la qual

qual summa potranno giudicare, e terminar ogni questione de jure, & de facto.

VI. Sopra le L. 100. sino alle L. 200. potranno giudicar de jure tantum; vietati del pari gli atti di nullità, e permessa solamente l'appellazione per capo di merito alla carica Vicariale, il di cui giudizio, che dovrà versar sempre nel merito, sarà inappellabile, e non suscettibile pure di querela, nullità, o aggravio alcuno, con egual proibizione ai Nodari di notar atti in contrario, giacchè dalle L. 100. alle L. 200. potrà l'istesso Sig. Vicario giudicar, e terminar le questioni, tam de jure, quam de facto.

VII. Relativamente anch' all'altra Provvisione 1792. 5. Giugno, non sarà lecito alle parti contraenti di valersi nelle cause avanti gli Officiali, o V. Officiali, d' Avvocati, Assistenti, o Procuratori, eccettuati li soli forestieri, ma dovranno le parti addurre da se le proprie ragioni; e nel caso di vera inabilità dell'una, o dell'altra parte entrerà il Giudice a conoscer la questione col solo esame delle carte, o potrà permettere alla persona incapace da se di servirsi di qualche suo parente, o d'altro assistente fuor di mestiere, ed alla buona, che volesse prestar la sua assistenza, senza pretesa, e diritto di mercede alcuna.

VIII. Nella giudicatura competente agli Officiali, o V. Officiali, come sopra, potranno

G g 2 no

riso essi, tanto rapporto ai Nodari, che avessero nelle cause, quanto per le giornate d'ascolto stabilir quelle regole, e discipline peculiari in qualunque vista, che credessero più adattate al buon andamento delle cause, ed a sollievo delle parti, in riflesso alle circostanze delle persone, e dei luoghi.

IX. S'intenderanno gli Officiali, o V. Officiali Giudici necessarij nelle Cause fino allà contemplata summa di L. 200. in modo che non sia lecito disalveare altrove in offesa della loro autorità, colla nullità degli atti tutti, che venissero altrove incompetentemente praticati per impedire la loro giurisdizione.

X. Al caso di parentela, interesse, o di altra eccezione di qualche Officiale, per cui dovesse cacciarsi dalla giudicatura, avrà la medesima autorità il suo immediato Predecessore, e se questo pure avesse eccezione, sarà Giudice competente l'Officiale più vicino.

XI. In coerenza dei nostri Statuti, e dell'antichissimo diritto di eleggere il Giudice di appellatione, e avendo l'esperienza fatto conoscere l'eccedente disturbo, e dispendio delle Liti, portate fuori di Provincia, insopportabile dalla povertà di questi Popoli, resta a sollievo, e consolazione dei Popoli stessi, provveduto, che si instituisca, ed elegga un Magistrato di Appellatione, composto di tre persone nazionali, probe, inter-

den-

denti, e giurate; avanti il qual Magistrato si devolveranno le cause tutte in appellazione dalle sentenze del Sig. Vicario, come pure quelle che erano portate in appellazione fuori di Provincia, e saranno parimenti eletti tre Giudici supplenti in caso di parentela, assenza, malattia, o di eccezione dei primi, ed il più vecchio sarà il capo del Magistrato con la preferenza sempre del Giudice naturale, se anche minor d'età al supplente, e col debito di unirsi in Pieve una volta alla settimana in giorno fisso, ed anche più a seconda del bisogno.

XII. Resta riconfermata la massima Statutaria delle due sentenze conformi, sicchè nessuno possa appellar due volte in una medesima Causa, dovendo le sentenze conformi riportar la sua immediata esecuzione senza sospensione alcuna, fermo quanto fu come sopra stabilito; rapporto alle sentenze del Sig. Vicario in appellazione da quelle degli Officiali sopra le L. 100. sino alle L. 200.

XIII. Per sentenze conformi s'intenderanno anche li Giudici assenti di prima istanza, e di laudo in seconda istanza, e del pari se vi fossero un assente, e l'altro in contraddittorio, o il primo in contraddittorio, e il secondo assente, a togliimento di stan-  
cheggi.

XIV. Sarà però salvo il beneficio della realdizione de' Giudici assenti nelli rispetti-

vi

vi Fori per la prima, e seconda volta, giacchè la terza spedizione, ossia Giudicio absente, non sarà reardibile, ma s'avrà per sentenza definitiva, come pure non sarà luogo a reardizione del giudizio absente, che fosse stato prima appellato, ancorchè venisse rimossa l'appellazione.

XV. Salva l'inappellabilità delle sentenze degli arbitri; e dei Giudici Compromissarij *de jure*, & *de facto*, le sentenze *de jure*, tanto degli uni, quanto degli altri saranno appellate alla Carica Vicariate; e quelle della Carica stessa sopra discordia degli arbitri; o di taglio, spetteranno al Magistrato d'Appellazione; come pure le sentenze di taglio delle sentenze di Caprile, e Forni.

XVI. Sospese le pubbliche Udienze, saranno instituiti quattro Officj Notariati, uno per le appellazioni dalle sentenze degli Officiali sopra le L. 100. sino alle L. 200., il secondo per le Cause tutte naturali del Sig. Vicario dalle L. 200. in su, sino a qualunque somma; il terzo per le cause d'appellazione dalle sentenze di Caprile, e Forni; e il quarto per il Magistrato di Appellazione; dei quali Nodari dovranno rispettivamente servirsi le parti per gli atti d'Officio, e occorrenti alle Cause stesse, con quelle regole, e discipline che saranno credute opportune dallo Spettabile Consolato, unitamente alli Signori Sindici, a' quali resta pur de-

man-

mandata l'elezione dei Nodari di detti Uffici, e la distribuzione dei loro posti, ed impieghi, relativi alla loro maggiore, o minor abilità.

XVII. Per assicurare i giudicj da qualunque suspicione, e potendo coprire la carica di Vicario, di Giudici d' Appellazione, d'arbitri, o altri Giudici persone, che fanno la professione di Avvocati, dovranno però tutti prima d'ascoltar, o giudicar le Cause giurar presso i rispettivi Nodari di non aver consigliato, nè avuta ingerenza, o patrocinio alcuno in quella causa.

XVIII. Anche dopo le due sentenze conformi resta permesso il nuovo dedotto, ma non avrà luogo se non per sopravvenienza di fondamenti, o carte non usate, e decisive, e col previo pagamento delle spese, nè potrà mai sospendere intanto li giudicj seguenti, che dovranno anzi essere eseguiti, sino a che sul nuovo dedotto venisse giudicato in contrario.

XIX. Alla carica Vicariale competerà anche il giudizio sopra la nullità, e querela, che fosse instituita contro le sentenze di Capile, e dei Forni, e il giudizio di nullità, e querela sopra le sentenze del Signor Vicario, spetterà al Magistrato di Appellazione.

XX. Resta assolutamente soppresso, ed abolito l'uso degl' interdetti, che non saranno

no

no giammai attendibili per impedire le esecuzioni, salvi quelli di terza persona professante particolari diritti sopra effetti del debitore, che avranno luogo solamente permesso il lievo, e deposito reale degli effetti stessi, e non altrimenti.

XXI. Le spedizioni absentì dovranno essere intimate alla parte, e potranno eseguirsi solamente giorni dieci dopo l'intimazione, quando non venissero sospese con citazione per realdizione sino alla seconda spedizione in conformità come sopra; dichiarando nulle quelle esecuzioni, tanto sopra effetti, che sopra beni, le quali venissero praticate in forza de' giudicj absentì se non saranno stati prima intimati, ed a fronte della citazione per realdizione, come pure anche in forza de' giudicj in contraddittorio, che fossero soggetti all'appellazione, se prima non siano trascorsi li giorni dieci permessi all'appellazione stessa, che annotata in tempo sospenderà del pari l'effetto, e l'esecuzione delle sentenze, o spedizioni appellate; dichiarando che le spedizioni absentì, passate legalmente in esecuzione, potranno bensì risolversi col pagamento delle spese, per il devolutivo, non quanto al sospensivo.

XXII. La forza pubblica, ossia il potere esecutivo necessario per verificare gli effetti di giustizia, e senza di cui si renderebbe inef-

nefficace il potere giudiziario, risiederà in coerenza alla nostra Legge Statutaria presso li uomini di Comun, aboliti totalmente li così detti Sbiri, come persone facinorose, moleste al Popolo, e sorgente manifesta, pei casi seguiti, di luttuosi avvenimenti, e soppressi pure li Capitanj dei Centenarj come gente inutili alla giustizia vendicativa, di dispendio ai Centenarj, e pregiudizievoli al privato interesse; e però tutti li Comuni, e Regole ripristineranno li rispettivi loro Giurati, li quali praticheranno nei loro distretti le citazioni occorrenti, tanto ex officio alli Magistrati giudiziarij, quanto ad istanza delle parti, e funzioneranno a norma delle Leggi, e dell' antica loro istituzione, oltre de' quali sarà debito di cadaun Centenaro di provvedersi di persona sufficiente in linea di Fante, o sia Comandador, per le esecuzioni Civili nei rispettivi distretti.

XXIII. Li Merici, Laudadori, o Giurati Capi delle Regole di cadauna Villa restano autorizzati, sempre in relazione alla predetta Legge Statutaria, a far arrestare li delinquenti, che venissero scoperti nell'atto del delitto, e tutti quelli che venissero loro ricercati dall' Offizio del Consolato, quali arrestati che siano faranno tradurre nelle forze della Giustizia, col mezzo delli uomini di Comun, che resta incaricati a prestarli

vol. 4. N.º XXXI.

H h

agl'



agl' ordini del rispettivo loro Capo di Villa, onde li malfattori non si sottraggano dalla Giustizia con la fuga, e restino impuniti.

XXIV. Li Merici, o altri Capi delle Regole saranno tenuti di far prestare al Fante del loro Centenaro, all' occasione di dover praticar esecuzioni Civili, l' assistenza occorrente da due delli uomini della Villa, li quali potranno essere comandati per rodolo, o in qual altro modo meglio sembrasse alle rispettive Regole, alla qual fazione saranno obbligati tutti gl' abitanti indistintamente, escluse le persone che pubblicamente funzionassero con altra mansione; e li Fanti saranno in dovere di levare effettivamente gl' effetti del debitore, quali dovranno essere inventariati, e depositati presso il Merico della Villa, da cui esigeranno la riceputa del deposito, estesa, e firmata sotto l' inventario degl' effetti, che doverà essere consegnato al creditore, e senza di cui non potrà il Fante esigere le mercedi dell' esecuzione.

E tutto ciò s' intenda stabilito, e provveduto senza alcun aggravio di questa Comunità, salve le rispettive mercedi, e onorari a carico delle parti contendenti, col riflesso alla Tariffa, non che interinalmente, e fino ad altra deliberazione di questo Consiglio, che si riserva tutti quegl' ulteriori provvedimenti.

menti, e riforme, che a misura delle circostanze troverà in progresso più opportune, e confacenti al bene universale della Provincia, ed a pubblico, e privato vantaggio; e le presenti deliberazioni opportunamente saranno diffuse a comune notizia, perchè intanto riportino la loro esatta osservanza, e in resto abbiano luoco li Statuti, e Provisioni del Consiglio, e consuetudini lodevoli sino ad altro provvedimento.

Prò 28. Contra 1.

*Gio: Lorenzo Giacobbi Cancell.*

D' O R D I N E

DI SUA M. IMP. R. A.

*Pubblicato da Sua Eccellenza*

C O : W A L L I S

General d' Artiglieria, Comandante le Truppe Austriache nelle Venete Provincie.

LA MUNICIPALITA' DI BELLUNO

*Agli Abitanti della Città, e Territorio.*

**C**ON quella esultanza, che si conviene al più grande, al più lieto, al più sospirato degli avvenimenti, vi partecipiamo l'arrivo delle Truppe Austriache, e il possesso già preso di questa Città, e Provincia in Nome di S. M. I. R. A. FRANCESCO II. felicemente Regnante. Voi che partecipaste delle sciagure, che per lungo tempo oppressero i nostri cuori, voi che portaste con noi il peso di tante calamità, che piangeste con noi la nostra orribile situazione, siate ora a parte della nostra vera felicità.

Il tributo più gradito, che offrir possiate  
in

In questi primi momenti al nostro Augustissimo Sovrano, si è quello di presentar in voi una sola Famiglia. Egli è il primo a darvi l'esempio col dimenticare le passate vicende; quindi se mai tra di voi la diversità delle opinioni nel vortice di tanti eventi avesse alterata l'amicizia, e la pace privata, ponete in eterna dimenticanza tutto ciò, che ha potuto amareggiarvi, e non ricordate nel comun giubilo se non ciò che è appartenente a un Clementissimo Sovrano; le di cui beneficenze segnarono i suoi giorni, le di cui mire non tendono, che a felicitare i suoi Sudditi. La vostra sperimentata moderazione, la vostra saggia condotta ce ne garantisce; ma pur siamo in dovere di prevenirvi, che qualunque ingiuria personale, qualunque privata offesa verrà punita severamente. Sarà proibito, sotto le pene militari, ogni attruppamento di persone, ogni sparo d'armi da fuoco nella Città sì di notte, che di giorno. Le Pattuglie invigileranno nel corso della notte, e si arresterà chiunque si ritrovasse dopo le due ore senza lume. Alle sei della notte gli Osti chiuderanno le loro osterie.

Crediamo inutile di ricordarvi il rispetto, che dovete alle Truppe Imperiali. Il menomo eccesso vi costerebbe la vita.

I Tribunali Civile, e di Correzione, e

co-

così le Autorità Costituite , che esistono nella Città, e Villaggi; resteranno per ora in attività. Eserciteranno però le loro funzioni secondo le pratiche anteriori sino a nuova Sovrana deliberazione, richiamando alla loro primitiva osservanza le prerogative di nascita, e di Nobiltà.

Corrispondete a chi si è degnato di proteggerci, con quella suddita divozione, che formò sempre il vostro carattere.

Belluno 15. Gennaio 1798.

F. Frigimelica Presidente :

*Giacomo Alpaio Segr.*

D'OR-

D' ORDINE PROVVISORIO

DI SUA ECCELLENZA

CAVALIER DE DÖLLER

GENERAL MAGGIORE

*E Brigadiere di sua Maestà Imperiale Reale.*

LA MUNICIPALITÀ' DI BELLUNO

Ordina di pubblicare a lume universale, ed a lievo di frodi la Tariffa del valore delle seguenti Monete.

Sovrane	_____	L. 70:	—	:	—
Ongaro	_____	L. 24:	—	:	—
Crosone	_____	L. 12:	—	:	—
Mezzo detto	_____	L. 6:	—	:	—
Quarto detto	_____	L. 3:	—	:	—
Fideltalero	_____	L. 12:	1	:	2
Talero di Baviera e dell' Imp.	L. 10:	10	:	—	
Pezzo di 20. Karantani Imper.	L. 1:	15	:	—	
Mezzo detto	_____	L. —:	17	:	6
Detto da K. 17. Imperiali	_____	L. 1:	10	:	—
Detto di 12.	_____	L. 1:	—	:	4
Mezzo detto	_____	L. —:	10	:	2
Detto di 7.	_____	L. —:	12	:	6
Una cedula Imperiale di Valuta di Fiorini 5. Karant.	15.	L. 26:	5	:	—

E avranno il corso come Denaro contante.  
Zec.

Zecchino Veneto	L.	24:	—	:	—
Ducato Veneto	L.	8:	—	:	—
Mezzo	L.	4:	—	:	—
Quarto	L.	2:	—	:	—
Filippo, — S. Giustina	L.	11:	—	:	—
Mezzo	L.	5:	10	:	—
Quarto	L.	2:	15	:	—
Ottavo	L.	1:	7	:	6
Scudo dalla Croce	L.	12:	8	:	—
Mezzo	L.	6:	4	:	—
Quarto	L.	3:	2	:	—
Ottavo	L.	1:	11	:	—
Piccola valuta da Soldi 5.	L.	—:	5	:	—
Detta da Soldi dieci	L.	—:	10	:	—
Detta da Soldi quindici	L.	—:	15	:	—
Detta da Soldi trenta	L.	1:	10	:	—

Belluno 17. Gennaio 1798.

*Vidi, e Confermo BARONE DE CORDON  
Capitano, e Comandante della Provincia di Bel-  
luno.*

F. Frigimelica Presidente.

*Giacomo Alpaga Seg.*

LA

## LA MUNICIPALITA' PROVVISORIA

### DI BELLUNO.

**A**D oggetto di poter supplire a quella classe de' grandiosi debiti incontrati da questa Provincia, il cui pagamento non comporta dilazione, ed in esecuzione de' Decreti 30. Novembre, e 29. Dicembre decorsi del Governo Centrale, la Municipalità.

### DECRETA,

Che siano posti alla vendita per via d'Incanto i Fondi infrascritti de' Luoghi Pij, con tutte le discipline, e metodi contemplati nel Decreto 20. Dicembre prossimo passato di questa Municipalità.

Cadaun Luogo Pio verrà appostato creditore delle summe, che si ritrarranno dalla vendita de' rispettivi Fondi, per la corrisponzione dell'annuo prò da farsi dalla Cassa di questa Provincia.

I Fondi di cadaun Luogo Pio destinati all'Incanto si venderanno tanto uniti, che separati.

Gl'Incanti seguiranno ne' giorni 24. 28. 31. del corrente Gennaio nella Sala del Palazzo della Municipalità.

Le Polizze Segrete si presenteranno dopo  
vol. 4. N.º XXXII.            I i            il



il terzo Incanto fino alli tre del venturo Febbrajo, ed alle ore 24.

Li 4. verranno aperte, e deliberati i Beni al più offerente.

Qualunque Luogo Pio, che si crederà aggravato delle stime, e prezzi de' Fondi infrascritti, potrà avanzare a questa Municipalità le sue ricerche per una nuova Stima innanzi che si divenga al primo Incanto.

Capo di Ponte.

Chiesa Campo loco detto in Cogne di  
di S. Lorenzo di cal. 5 q. 2 e un quarto passi 4 val L. 738: 1  
Losego, Regola di Losego,

Campo loco detto Soarza di cal. 1  
q. 2 e un quarto p. 1 e Prado  
di passi 1401 e mezzo val L. 257.18

Chiesa Campo loco detto Fosset di cal. 2  
di S. Martino di q. 2 meno p. 1 e varre di pas-  
Quantin. si 271 val \_\_\_\_\_ L. 273:12

Di San Campo loco detto Longhere di  
Tommaso di Roncan. q. 3 e mezzo, e prado di pas-  
si 282 val \_\_\_\_\_ L. 124:10

Roncan.

Campo loco detto Sot Rive di  
q. 3 m. p. 1 e varre di pas-  
si 105 \_\_\_\_\_ L. 90:12

Regola di Casan.

Chiesa Campo loco detto Puger di cal. 1  
di S. Martin di Casan. q. 3 p. 7 e varra di passi 56 val L. 235: 4  
Cam-

Campo loco detto Perseghera di  
cal. 1 q. 3 e un quarto ———— L.251:—  
Regola d' Arsiè .

Campo loco detto Nongole, o Non-  
zole di cal. 2 q. 2 e q. 1 p. 1 L. 248: 2  
Regola di Casan .

Il Suf- Campo loco detto Roccai, o Ro-  
fraggio di vaja di cal. 4 q. 3 e mezzo  
Cadola . passi 1 ———— L.571:10  
Regola di Socher .

Campo loco detto a Ronch di  
q. 3. e un quarto, e varra di  
passi 27 ———— L.107:16  
Regola di Casan .

Chiesa Campo loco detto Semolina, o  
di San Semolera di q. 3 e mezzo p. 2 L. 82: 4  
Marco . Regola d' Arsiè .

Campo loco detto alle Tezze di  
cal. 4 q. mezzo p. 4 e varre  
di passi 347 ———— L.473: 5  
Regola di Reveane .

Chiesa Campo loco detto Sot casei, o  
di S. Pie- in Son casan di cal. 2 q. 1 e un  
tro di Re- quarto p. 2 e varre di passi 202 L.222: 3  
veane . Regola d' Arsiè .

Campo loco detto Puriee di cal. 1  
p. 12 e prativo di passi 228 L.146:14  
Regola di Vich .

Scuola Campo loco detto Vigne di cal. 1  
del SS. di q. 2 e mezzo p. 7 e Prado di  
Cadola . passi 486 val ———— L.277:18

Regola di Cugnan.

Chiesa Campo loco detto in Val di cal.  
 di S. Sil- I. q. mezzo meno p. 2. — L.112: 9  
 vestro di Campo loco detto Sot Col di  
 Cugnan. cal. I. q. — quarti 3. meno  
 p. 1. e varre di passi 195. e  
 mezzo ————— L.111: 9

Campo loco detto Sora Vich di  
 cal. I q. I un quarto p. 4 con  
 varre di passi 254. val ——— L.156:19

Regola di Cugnan.

Scuola Campo loco detto in Pera di cal.  
 del Rosa- I. q. 3. e un quarto p. 4. con  
 rio di Ca- varre e Zoppal di passi 119 L.190: 7  
 dola . Perizia Miari.

Regola di Soccher.

Chiesa Longhere Campo di cal. 2. e  
 di S.Gior- mezza q. mezzo val ——— L.292:10  
 gio di Soc- Detto loco Campo di cal. 3. e  
 cher . mezza passi 14. e mezzo ——— L.455:—  
 Sotto Canevoì.

In Fiorane prativo di passi 894. val L.111:15

Regola di Lastreghe.

( Al Piai arativo di passi 630  
 Chiesa ( sono cal. 4 passi 5 ——— L.440:—  
 Parroc- ( E Varre di passi 75 quarti 2 L. 18:17  
 chiale di ( Detto loco arativo di passi 514  
 Cadola . ( sono cal. 3 quarti 1 e p. 6 — L.392:—  
 ( Prativo annesso di passi 2681 L.402: 3  
 ( Si dibatte il quinto per la de-  
 cima di ————— L.250:12  
 Be-

Beni della detta Parrocchiale  
sotto Polpet.  
Sotto Croda.

Arativo di passi 459 e mezzo  
sono cal. 2. q. 3 ÷ p. 10 e  
mezzo ————— L. 250:10

Prativo di passi 289 e mezzo — L. 43: 7  
Conca.

Prativo di passi 274 ————— L. 82: 4  
Croda.

Arativo di passi 134 sono cal. —  
q. tre p. 17 ————— L. 75: —

E Varra in mezzo di passi 34 — L. 5: 2  
Vidister seminato a Biava.

Arativo di passi 286 sono cal. 1  
q. 3 p. 11 ————— L. 202. —

Varra di passi 43 e mezzo — L. 7:10  
detto loco.

Arativo di passi 172 sono cal.  
1 e p. 16 ————— L. 120: —

Varra di passi 20 ————— L. 3:15  
In Lus.

Arativo di passi 396 sono cal. 2.  
q. 2 p. 5 ————— L. 295:18

Varre di passi 58 ————— L. 11:12  
Palluch sotto Polpet.

S. Cat. Arativo di passi 277 sono cal. 1  
terina di q. 3 e p. 2 ————— L. 164: —

Capo di Varre di passi 155 ————— L. 38:15  
Ponte.

Ri-

Rivella Seminato a Biava :  
Arativo di passi 228 e mezzoso-  
no cal. 1 q. 1 e mezzo p. 14 L. 165: 9  
Varra di passi 70 ————— L. 10:10  
Creda .

Arativo di passi 253 sono cal. 1  
q. 2 e mezzo ————— L. 175:—  
detto loco .

+ Arativo di passi 475 sono cal. 3  
e p. 7 ————— L. 300:—  
detto loco seminato .

Arativo di passi 210 sono cal. 1  
q. 1 e p. 15 ————— L. 128: 9  
Varra di passi 30 ————— L. 5: 5  
In Cadessina .

Arativo di passi 220 sono cal. 1  
q. 1 e mezzo p. 6 ————— L. 178:14  
Varra di passi 20 ————— L. 4:—  
A Ronch sotto la Regola  
di Safforze .

Prativo di passi 625 sono cal. 4 L. 187:10  
A Ronch Regola suddetta .

S. Pie- Arativo di passi 517 sono cal. 3  
tro in q. 1 p. 9 e mezzo ————— L. 244:—  
Campo . detto loco .

Arativo di passi 433 e mezzo so-  
no cal. 2 q. 3 p. 4 ————— L. 169: 1  
Sotto Riva . Ben vecchio .

Arativo di passi 607 e mezzoso-  
no cal. 3 q. 3 e mezzo p. 2 ÷ L. 380:—

Sot-

Sotto Riva.

Arativo di passi 250 sono cal. 1  
q. 2 e mezzo ————— L.112:10

Prativo annesso di passi 588 q. 3 L. 88: 4  
Al Burchio.

Arativo di passi 1627 sono cal. 10  
q. 1 e mezzo p. 7 ————— L.875:—

Varra, e Masiera con 4 Noga-  
ri, e 5 Morari, passi 297 — L. 44: 5  
A Rore Regola di Safforze.

Chiesa  
di S. Lu-  
cia di Sa-  
forze.

Arativo di passi 468 e mezzo  
sono cal. 3 ————— L.390:—

Chiesa  
di San  
Zuanne  
di Noga-  
rè.

Loco detto S. Zuanne sora  
strada Regola di Nogarè.  
Arativo di passi 1147 e mezzo  
sono cal. 7 quarti 2 p. 14 — L.870:—  
Volpera ossia Pora.

Arativo di passi 340 sono cal. 2  
p. 27 ————— L.222: 4

Chiesa  
di San  
Danjel di  
Pedeser-  
va.

In Fontana sotto Cusighe  
seminato.

Arativo di passi 468 e mezzo  
sono cal. 3 ————— L.345:—

Scuola  
di San  
Aron.

Alla Olta dei Paroi stessa Regola.  
Arativo di passi 195 cal. 1 q. 1 L.175:—  
In Zuanne sotto Cavarzan  
seminato.

Arativo cal. 2 q. 1 e mezzo — L.228: 8  
In Zuanne sotto Cavarzan.

Chiesa  
di San  
Aron.

Arativo di passi 448 e mezzo so-  
no cal. 2 q. 3 e mezzo — L.287:10  
Lon.

Longhere sotto Cusighe seminato.

Arativo di passi 193 sono cal. 1

q. 1 p. 2 ————— L.143:15

Al Cattan sotto Cavarzan.

Arativo di passi 354 sono cal. 2

Chiesa di San Quirico q. 1 p. 2 e mezzo ——— L.258:15

Al Perer.

Arativo passi 1353 sono cal. 8

q. 2 quarti 1 p. 5 e mezzo — L.857:10

Leguneghe sotto Cavarzan.

Chiesa di San Martin Arativo di passi 578. e mezzo sono cal. 3 q. 2 e mezzo p. 12. L.412:10

Livinal in Monte Serva.

sotto Cro-Prativo di passi 1172 e mezzo — L.175:16

da. Colturella Monte medesimo.

Prativo di passi 2965 ————— L.216:10

Rancan.

S.Croce Campo in due corpi detti Castellich di cal. 4 varre di passi 354 L.565: 3

no. Campo loco detto Prà di cal. 3

q. 2 e mezzo e varre di passi

468 ————— L.488:19

Campo loco detto le Varre in

quattro corpi di cal. 9 q. 1

con Prativo di passi 2362 — L.1446:10

Regola di Cirvoi.

Di ra- Prado loro detto le Varre di gione di passi 2055 ————— L.405:10

S. Tizian Campo loco detto la Val Tor-

di Cirvoi. ronda de q. 3 passi 6 e varre

di passi 678 e mezzo ——— L.180:10

Cam-

Campo loco detto in Mont sot  
le ciese di cal. 1 q. 3 passi 4 L.106: 8

Campo loco detto sot le case di  
cal. 3 quarti 2 e varre di pas-  
si 569 con 7 Nogaroli ——— L.461:19  
Regola di Castoi.

Chiese Campo in due corpi loco detto  
di Cet, Noval di cal. 3 q. 1 quarti 3  
Castoi. meno passi 1 e prativo sette-  
nente detto la varra di passi 867 L.594: 3  
Regola di Cet.

Campo loco detto Acquatrama  
di cal. 1 q. 1 quarti 1 e pra-  
tivo di passi 388. ÷ ——— L.208:18

Chiesa Campo loco detto Ligont di cal.  
di S. Gia- 3 q. 2 quarti 1 passi 5 ——— L.238:15  
como di  
Madeago Campo loco detto Ligont di cal.  
3 q. 2 passi 2 ——— L.317: 2

Chiesa di S. Fran- Campo loco detto Sora Col di  
cesco di cal. 4 q. 1 quarti 3 meno passi 1 L.349:10  
Faverga. Regola di Madeago,

Chiesa Campo loco detto Naol di cal.  
della B.V. 1 q. 2 passi 6 ——— L.138:10  
di Ca-  
stion. Campo loco detto in Naol di  
cal. 1 q. 3 ÷ con varre di  
passi 44 ——— L.154: 8

Regola di Modolo.

Chiesa Campo loco detto a S. Lorenzo  
di S. Lo- di cal. 1 q. 1 passi 6 e varra  
renzo di  
Modol. di passi 39 ——— L.128: 4  
vol. 4. N.º XXXIII. K k Cam-



Campo in detto loco di cal. 2 q. 2 L. 225:—

Campo loco detto su le varre di  
cal. 1 q. 2 compresa poca varra L. 135:—  
Regola di Sossai.

Chiesa Campo loco detto Revinol, o Re-  
di S. Zen vissol di cal. 2 q. 3 meno passi 3 L. 300: 8  
di Sossai. Campo loco detto a S. Giustina

di cal. 2 q. 3 ————— L. 220:—  
Campo vidigato loco detto Ar-  
chies di cal. 2 meno passi 6 — L. 263: 3  
Regola di Caleipo.

Chiesa Prado loco detto Soracol, qual  
di S. Ma- fu Campo de passi 342 — L. 34: 8  
man di

Campo loco detto Radis, o Solet  
de q. 2 paga Decima, — L. 33:15  
Caleipo.

Campo loco detto Socol di Cam-  
pagna di cal. 2 passi 3 — L. 242: 6

Campo loco detto Piantin di cal.  
2 quarti 2 passi 5 ——— L. 215:14

Campo loco detto Capan di cal.  
2 passi 6 ————— L. 152: 5

Chiesa Campo loco detto sora i Gras  
di S. Bri- di cal. 1 q. 3 meno passi 7  
gida di e varre di passi 373 e mezzo L. 294:—  
Sagrogna.

Campo loco detto al Pradet di  
cal. 1 q. 2 passi 4 ——— L. 158:18

Perizia Miari.

Pieve di Castion Regola  
di Visome.

Chiesa Arativo loco detto sora Gore di  
di Viso- passi 351 sono cal. 2 q. 1 — L. 213:15  
me. Con

Con varra di passi 102 ————L. 15: 6

Arativo loco detto Cordelin, o

Crede di passi 507 sono cal.

3 q. 2 ————L. 367:10

Prativo annesso di passi 527 e

mezzo ————L. 158: 2

Prativo loco detto Chiesurelle di

passi 354 ————L. 106: 4

Prativo loco detto Cornisoi di

passi 518 ————L. 116:11

Pieve di Limana Regola

di Dussoi -

Chiesa  
di S. Sil-  
vestro di  
Duffoi.

Prativo loco varra sotto il Ca-

nal di passi 1406 ————L. 421:13

Prativo, e Boschivo loco detto

Caliso di passi 926 ————L. 185: 4

Regola di Navasa.

Chiesa  
di S. Mar-  
tin di  
Navasa.

Arativo loco detto Saina di passi

767 sono cal. 4 q. 3 passi 22L. 593:15

Monte di Limana.

Chiesa  
della B.  
V. di Pa-  
rè.

Prativo loco detto Fosse di Giu-

stin, o Carantan di passi

2740 ÷ ————L. 342:10

S. Felice Regola di Morgan.

Arativo loco detto Pora di pas-

si 568 sono cal. 3 q. 2 pas-

si 22 ————L. 398:15

Regola di Trichiana.

Chiesa  
della B.  
V. di Tri-  
chiana.

Arativo loco detto Calantiga di

passi 510 sono cal. 3 q. 1

passi 3 ————L. 438:15

Con vara di passi 26 ————— L. 5: 4

Regola di Cavassego.

Arativo seminato loco detto alla

Barcadora di passi 663 sono

cal. 4 q. 1 ————— L. 510:—

Regola di Trichiana.

Chiesa Arativo loco detto in suon Tuo-

di S. Te- ra di passi 937 sono cal. 6

cla. del corpo di maggior quan-

tità ————— L. 810:—

Regola di Pialdier.

Chiesa Arativo loco detto Mariane di

di Pial- passi 483 e mezzo sono cal. 3

dier. passi 15 e mezzo ————— L. 372: 8

Regola di Trichiana.

Chiesa Arativo loco detto Vergene di

di S. Do- passi 764 sono cal. 4 q. 3 e

nà , e S. mezzo passi 4 ————— L. 536. 5

Andrea Con varra di passi 574 ————— L. 109:—

di Ca- Arativo in detto loco di passi

vassego. 863 sono cal. 5 q. 2 passi 2 L. 660:—

Regola di Cavassego.

Prativo loco detto Nej di pas-

si 289 ————— L. 28:18

Perizia Lena.

Belluno dal Palazzo della Municipali-

tà li 18. Gennaro 1798. V. S.

F. Frigimelica *Presidente.*

G. B. Trois *Segr.*

NO.

## NOTIFICAZIONE.

**P**Er questo mese di Maggio, ed a tutti gli effetti del medesimo, dovendo essere in attività la nuova organizzazione prescritta dall' Augustissimo Sovrano per l' uniforme amministrazione di queste sue I. R. Finanze, mediante le Intendenze Provinciali annunciate nell' Articolo III. del Proclama de' 18. del decorso Aprile; l' Intendenza Generale rende nota al Pubblico l' erezione di dette Intendenze, cioè in Venezia per Città, e Dogado; in Padova per Città, e Provincia; in Rovigo per Città, Territorio, e Polesine; in Vicenza per Città, e Provincia; in Verona per Città, e Provincia; in Treviso per Città, e Provincia con il Bassanese, il Bellunese, e Feltrino; in Udine per Città, e Provincia con il Cadorino.

Dette Intendenze Provinciali saranno per ora, e in via interinale coperte da un Pro-Intendente, ed assistite dalle persone necessarie per la più pronta, e regolare spedizione degli affari. Avranno presso di se la Cassa, nella quale, secondo il metodo prescritto dalle Istruzioni rilasciate a dette Intendenze, dovranno introitarsi mensualmente tutti li prodotti delle R. Finanze, che prima entravano nelle rispettive Casse Camerali,

rali, nessun ramo eccettuato, e compresi per conseguenza quelli, che si trovassero ancora in mano di Appaltatori, i quali tutti per ora, e salve le modificazioni annunciate con lettera particolare alli rispettivi attuali Amministratori Provinciali, e le altre disposizioni, che in seguito occorressero darsi, restano avvocati alla R. Generale Amministrazione, anche a norma del sullodato Proclama de' 18. Aprile passato per li motivi espressi nel medesimo.

In quanto agli Impiegati, oltre quelli già specialmente nominati per la formazione degli Uffici delle rispettive Intendenze, tutti gli altri, che sono attualmente costituiti all'esercizio di qualunque ramo di dette Finanze in qualità di Governatori, Direttori, Amministratori, Cedolari, ed altri simili, restano provvisoriamente confermati, e per conseguenza autorizzati ad agire a nome dell'Amministrazione Generale delle I. R. Finanze dal giorno della pubblicazione della presente Notificazione.

Dovranno li medesimi Impiegati, sotto la più rigorosa loro responsabilità, regolarsi a norma di quanto dalle Intendenze Provinciali verrà loro prescritto, dipendentemente dall'Intendenza Generale, specialmente per far risalire, tanto rispetto all'esazione dei R. Diritti, quanto circa le discipline, e disposizioni di vigilanza, ciascun ramo di

Fi-

Finanza allo stato, nel quale legalmente correva all'epoca del 1796. è che provvisoriamente dee servire di regola alle stesse Intendenze, non meno che alli loro Subalterni, in quanto non si troverà diversamente disposto nelle Istruzioni, che vengono rilasciate a dette Intendenze Provinciali, specialmente per il regolamento, e controlleria delle Casse dalle medesime dipendenti.

Venezia li 10. Maggio 1798.

L'Intendente Generale delle R. I. Finanze.

DE LOTTINGER.



L A R E G I A

COMMISSIONE CAMERALE.

**P**remurosa la Regia Commissione Camerale di adempiere esattamente a tutti gli oggetti del suo provvisionale istituto nel modo chiaramente manifestato nell' Editto pubblicato da S. Ecc. il Sig. Co: de Wallis Comandante Generale della Cesarea Armata d'Italia 31. Marzo decorso, mentre si applica alle misure necessarie per il migliore servizio della Maestà Sua, e per il maggior bene

ne del Pubblico, riconosce necessario di avvertire tutti li Corpi di Città, Territorj, Terre, e Castelli della Terra Ferma, e tutte le Persone, ed altri Corpi, che avessero ingerenza di qualunque genere in affari relativi agli oggetti, de' quali è incaricata dal suddetto Editto la Regia Commissione Camerale, di diriger ad essa i loro ricorsi, particolarmente diretti o a vindicare gli arbitrij, che allontanassero il voluto ripristino delle cose allo stato, ch'erano nel primo Gennaio 1796., o a impetrar le provvidenze, che dal cambiamento delle circostanze fossero per avventura richieste al buon regolamento della Economia, e della Polizia de' Corpi suddetti, ed al miglior ordine, e al maggiore vantaggio della Popolazione in tutti gli oggetti summenzionati.

Ma siccome le Spese indispensabili dello Stato esigono necessariamente il pagamento delle corrispondenti contribuzioni, così deve interessare ogni ordine di Persone nella soddisfazione de' proprj doveri, senza costringere le Autorità a scuotere robustamente l'imponibilità pertinace de' Debitori.

Chi non ha pagata la Decima, e Campatico 1797. de' Beni soggetti al Dominio di S. M. Imp., ed allibrati a fuochi Veneti; chi si attrova in difetto di altre Gravezze, o di Dazj, o fosse per qualunque altra ragione debitore al Sovrano; i pochi Debitori  
in

in resto delle Rate scadute della Tansa Beni-Fondi, o sia Casatico della sola Città di Venezia, pagato nell'ultimo tempo dalla più gran parte de' Possidenti, acceleri il pagamento, che si riscuoterà per qualunque natura di debito senza Pena, e col Don del dieci per Cento, onde evitare di esser poi, come immancabilmente saranno astretti li renitenti con le Militari esecuzioni, siccome è ripetuto Sovrano Volere, che lo siano, qualora lasciassero inutilmente trascorrere quel tempo, che secondo la natura dei debiti, e delle circostanze, sarà anche per accordarsi a Ricorrenti dalla Regia Commissione Camerale, dietro le rappresentazioni de' N. N. U. U. Deputati all' Amministr. delle Rendite Pubb.

Ed il presente sarà stampato, e pubblicato ne' Luoghi soliti in questa Città, e spedito, e diffuso nella Terra-Ferma, onde non se ne possa da alcuno allegar ignoranza.

Dalla Reg. Commiss. Camer. li 11. Magg. 1798

<i>Francesco Donado</i> Pre-	<i>Alvise Contarini</i> 2. Cav.
<i>sidente.</i>	<i>Marc' Antonio Zustinian.</i>
<i>Agostin Barbarigo.</i>	<i>Francesco Lodovico Curti</i>
<i>Paolo Bembo.</i>	<i>Antonio Barziza.</i>
<i>Pietro Zaguri.</i>	<i>Z. Francesco Labia.</i>
<i>Piero Zen.</i>	<i>Anzolo Zustinian</i> 1.
<i>Antonio Cappello</i> 1. Cav.	<i>Giuseppe Giovanelli.</i>

Giuseppe Gradenigo Regio Segr.  
vol. 4. N.º XXXIV. LI IL



I L R E G I O

TRIBUNAL REVISORIO.

**P** Rodottisi al Governo Generale li Solle-  
citadori ossia Procuratori in Foro compo-  
nenti il Collegio istituito dalla Parte del fu  
Maggior Consiglio 30. Aprile 1781. suppli-  
cando che esso Collegio fosse ripristinato  
nelle primitive sue funzioni , ed annuitosi  
dal Governo stesso all'istanza , con Decreto  
8. Aprile decorso commissionò questo Regio  
Tribunale Revisorio di autorizzarnelo per  
ora, e sino a nuova deliberazione, sicchè  
potesse esercitare le competenti sue funzioni  
colle regole, e discipline praticate sotto il  
cessato Governo. Prestatosi il Tribunale Re-  
visorio al mandatogli incarico, ha con suo  
Decreto 12. Aprile rimesso in attività il  
detto Collegio, permettendogli di convocar-  
si, e di divenire all'elezione delle nuove  
Cariche nei modi e forme prescritte dall'ac-  
cennata Parte.

Quanto però provida nelle sue discipline,  
e prescrizioni si riscontra la Parte stessa,  
tutte dirette a render esatta e leale la pro-  
fessione dei Sollecitadori, alla fede de' quali  
è affidata l'assistenza, e la prima direzione  
delle azioni civili nella difesa delle private  
pro-

proprietà, altrettanto si rende necessario nella circostanza, che atteso il seguito cambiamento di Governo, non possono più verificarsi quelle relative alle nuove elezioni, ed all'esame dei requisiti degli Aspiranti a detto Collegio, di sostituirne dell'altre adattate al presente nuovo ordine di cose, nonchè di aggiungere alcune avvertenze dirette ad assicurare maggiormente gli oggetti sopraccennati.

Il Tribunal Revisorio perciò sostituito dall'accennato Decreto del Generale Governo 8. Aprile nelle facoltà, ed ispezioni che sotto la cessata Repubblica venivano esercitate dalli Capi di 40. Superiori, e dalli Magistrati de' Conservatori ed Esecutori delle Leggi, e Sindici, in ordine anche alle generali prescrizioni dell'Organizzazione 31. Marzo riformando con opportune sostituzioni la detta Legge del Maggior Consiglio 30. Aprile 1781. in tutte quelle parti che ripugnano alla presente costituzione:

## D E C R E T A,

I. Che procedendo il Tribunal Revisorio all'elezione tanto ai posti attualmente vacanti nel Collegio dei cento Solleccitadori, che a quelli che vacassero in progresso per morte, per rinunzia, per abbandono o per altri motivi nella Legge individuati, quelli

L 1 2

tra

tra li concorrenti che saranno superiori oltre la metà dei Voti dei Giudici componenti questo Tribunale ridotto al suo perfetto numero di sei, s'intenderanno eletti, e verranno quindi muniti di Mandato, per assumere l'esercizio di Solleccitadore, ed esser descritti nel Catalogo dei cento Collegiati.

II. Fermi tutti li requisiti di nascita, incolato, condizione, buon costume, pratica ed altri de' quali devono esser forniti gli Aspiranti, tanto al momento della dichiarazione del loro aspiro, che a quello del concorso, avranno poi gli esami che in passato facevansi all'Offizio dell'Avvogaria di Comùn riguardo alla nascita, ed all'incolato, come rapporto al non aver esercitato Arte meccanica e servile, o vil impiego, a verificarsi nelli Cancelli Criminali di questo Regio Tribunal Revisorio.

III. Le Fedi di non esser annotati in Rapsa ripeter si dovranno, quanto a Venezia e Dogado, dal Regio Tribunal Criminale, e quanto alla Terra-Ferma dai rispettivi Tribunali Criminali dei Luoghi della loro nascita.

IV. Restando confermato tuttociò che dalla Legge è stato prescritto intorno l'esame degli Aspiranti, ed ai modi di verificarlo, dovranno esser interrogati, oltrechè sopra alcuni punti di Legge Civile, di Statuto Veneto, e dell'antiche preservate pratiche del-  
Fo-

Foro, anche sopra le nuove Organizzazioni della Terra-Ferma 6. Febbraro, e di Venezia 31. Marzo 1798.

V. Nell'attuale circostanza poi che per ritrovarsi molti degli attuali Solleccitadori Collegiati assenti da questa Città, e molti impiegati in Pubblici Uffizj, duranti i quali si è decretato che non debbano esser invitati alle sue riduzioni; non possa esso Collegio convocarsi nel legal numero di 70. dalla Legge fissato, questo Tribunal Revisorio trovando necessaria una interinal provvidenza dichiara: che, sino a diverse disposizioni, s'intenderanno legali le Riduzioni del Collegio medesimo qualora si trovino convocati almeno li due terzi degl'Individui attualmente esercenti la professione, e sarà debito de' Priori di produrre di volta in volta una fede indicante l'effettivo numero degli esercenti medesimi.

VI. E perchè nel tempo dei passati politici cambiamenti vennero approvati e posti in facoltà di esercitar la professione di Solleccitadori 50. Individui, molti de' quali erano anche stati approvati dal Collegio, e come tali descritti nel Registro degli Aspiranti, quali trascorso il quinquennio di pratica sarebbero stati ammessi al concorso, l'equità del Tribunale Revisorio, non dissentendo che per ora possano continuar ad esercitarsi nella professione come gli altri Solleccitadori appro-  
va-

vati, che rimasero fuori del Collegio al momento della primitiva sua istituzione; abilita poi al concorso quelli tra essi 50. nuovi Solleccitadori che potessero far constare di esser forniti de' requisiti voluti dalla Legge 30. Aprile 1781.; riservandosi in oltre la facoltà di esercitar qualche Atto di grazia quanto al requisito della pratica, previe sempre le informazioni dei Priori del Collegio, qualora concorressero delle particolari circostanze.

VII. La pieggheria di Ducati 200.; che dagli eletti ed ascritti nel Catalogo de' Collegiati si prestava per la responsabilità del loro Ufficio al Magistrato de' Conservatori ed Esecutori delle Leggi si presterà in avvenire a questo Regio Tribunale Revisorio.

VIII. A sempre maggior presidio poi della Giustizia; e del privato interesse; oltre tutte le discipline, e doveri ingionti dalla precitata Legge alli Solleccitadori tanto Collegiati che approvati, resta a tutti indistintamente vietato di atteggiare in alcuna causa, quando non sieno muniti di Procura della Parte, quale presentar dovranno alli Cancelli de' rispettivi Tribunali, onde ne segua l'occorrente registro.

IX. In relazione alla qual disciplina sarà dovere dei Ministri Cancellieri dei Tribunali di non accettare da alcun Solleccitadore, Atti, Scritture, Costituti ed altro, se non pre-

previa la presentazione di Procura, salvo che la Parte stessa non comparisse personalmente; avvertendo che le Scritture ed Allegazioni dovranno essere firmate, oltre che dal Sollecitadore, anche da un Avvocato del Foro.

X. Repristinato in tal forma il Collegio dei Sollecitadori o Procuratori in Foro, sostituite quelle riforme che erano ricercate dal politico cambiamento delle circostanze, e sistemato così questo argomento che interessa i riguardi di Giustizia, e quelli delle private proprietà, si richiamano pure in vigore le pene che dalla citata Legge 30. Aprile 1781. sono comminate contro i trasgressori, alle quali saranno irremissibilmente in caso di mancanza assoggettati.

Ed il presente sarà stampato, e fatto tenere alli Regj Tribunali di questa Città, e diffuso a comune notizia, e per la sua esecuzione.

Dal Regio Tribunal Revisorio di Venezia li 11. Maggio 1798.

( *Angelo Maria Priuli* Presidente .

( *Antonio Cigogna* Giudice del R. T. R.

( *Ottavian Maria Zorzi* Giudice del R. T. R.

( *Mattio Pizzamano* Giudice del R. T. R.

( *Gio: Battista Seriman* Giudice del R. T. R.

( *Antonio Casara* Giudice del R. T. R.

Gio: Andrea Fontana Segr.  
LA

L A

MUNICIPALITA' PROVVISORIA

D I B E L L U N O .

D E C R E T A ,

Che in aggiunta al Proclama 15. Gennaio corrente sia stampato, e pubblicato ad universal notizia l'infrascritto nuovo ordine, derivatoci dall'Illustrissimo Sig. BARONE DE CORDON, Capitano, e Comandante di questa Provincia.

Belluno dal Palazzo della Municipalità li 20. Gennaio 1798.

( Fr. Frigimelica Presidente .

*Giacomo Alpago Seg.*

AL MAGISTRATO

MUNICIPALE PROVVISORIO

D I B E L L U N O ,

ai 20. Gennajo 1798.

**P**ER ordine nuovo di S. E. Cavalier de Döller, Generale Maggiore, e Brigadier Coman-

mandante di S. M. Imperiale, e R. Clementissimo nostro Sovrano, io non tardo d'aggiungere al Proclama primo edito 15. Gennaro, e da prescrivere,

I. Che sieno non solo continuati gli Ecclesiastici Riti di nostra Santa Cattolica Religione, ma rispettato venga, ed in ogni modo protetto l'esercizio del Culto, e li Ministri Ecclesiastici.

II. Continueranno li dritti soliti Daziali, e di Dogana, che attualmente corrono sotto la disciplina del Magistrato M. P. che invigilerà per la conservazione de' Regj dritti a riparo di contrabbandi.

III. Sia Proibito ad ognuno l'acquisto dal Sergente a basso di qualunque genere, ed effetto sotto pena non solo della confiscazione dell' effetto comprato, ma anco pecuniaria, ed affittiva a norma delle circostanze; per il che, per interesse comune, veglierà sollecito il Magistrato M. P., e così resta proibito il far credenze dal Sergente a basso, giacchè prevenuti da quest'ordine li venditori non saranno per simili crediti ascoltati; dovendo tanto essi, che il militare nelle comprede, e vendite attenersi alla Tariffa delle Monete già pubblicata.

IV. Resta da me ordinato, che li Comandanti, e Signori Officiali d'ispezione vegliino onde non succedano incendj nelle ca-



serme; ed al caso di non preveduta evenienza d'incendio, che non si avesse potuto evitare, contribuiscano da loro parte con regolari misure alla sollecita estinzione dell'incendio, e ne facciano pervenire tosto l'avviso al Magistrato M. P. per accorrere al riparo, ed alla comune salvezza.

*Segnato BARONE DE CORDON Capitano, e  
Comandante della Provincia di Belluno.*

IL

**IL PRESIDENTE  
DEL GOVERNO CENTRALE**

**BELLUNESE-FELTRESI**

Commette la stampa, e la pubblicazione  
dell' infrascritto Ordine

**DELL' ILLUSTRISS. SIG. CAPITANIO**

**BARONE DE CORDON**

**COMANDANTE DELLE TRUPPE DI SUA MAESTA'  
IMPERIALE A BELLUNO**

e ciò per l'esecuzione comandata  
con l'ordine medesimo.

**V**isto il Decreto del Governo Centrale di Belluno, e di Feltre in data 18. corrente, con cui avea preso la risoluzione di dimettersi con le forme nel Decreto stesso spiegate; il Sig. Capitano Barone de Cordon Comandante delle Truppe Imperiali a Belluno non può approvare il Decreto suddetto; anzi ordina, che il Governo Centrale sunnominato col completo suo numero, e con li suoi Segretarij restino tutti fermi, ed

M m 2 in

In attività com' in passato sino a nuove deliberazioni Sovrane, dovendo a tal oggetto il Presidente del Governo suddetto chiamare tutti gli Individui alle proprie incombenze, e sessioni, li quali fossero lontani. E questo ordine sarà pubblicato con proclama.

Segnato

*Vidi, e confermo Barone de Cordon Capitano.*

Antonio Agosti Presidente.

*Simon Ostoja Segret.*

*Mario Doglioni Segr.*

Belluno ai 20. Gennajo 1798.



IL PRESIDENTE  
DEL GOVERNO CENTRALE  
BELLUNESE-FELTRESE

ALL' ILLUSTRISSIMO SIGNOR

**BARONE DE CORDON**

CAPITANIO COMANDANTE DELLE TRUPPE  
DI SUA MAESTA' IMPERIALE

BELLUNO

ALLA Sacra Regia Cesareà Maestà Imperiale Apostolica e tutte le Autorità in ogni for-

forma costituite, ed a Lei nuovamente destinate hanno il dovere di rassegnare la piena lor sommissione. Questo Governo Centrale dall'Autorità Francese costituito legislatore sul Distretto Bellunese-Feltrese è ora all'atto del suo dovere, rassegnando pienamente se stesso alle Sovrane disposizioni appresso l'Illustriss. Sig. Barone de Cordon Capitanio Comandante le Truppe Imperiali in Belluno in nome di SUA SACRA MAESTA' REGIA IMPERIALE APOSTOLICA.

L'atto di piena sommissione è l'atto del dovere; Gli sia permesso aggiugnere anche l'atto dell'intima persuasione, e della comune esultanza.

La fedeltà naturale di questo paese non avrebbe mai pensato a cangiar governo; ma ora che il cielo lo ha disposto, e che si può meditarlo senza colpa, si è resa naturale l'universal compiacenza, e nel momento di benedirne il cielo, non possono trattenersi fra i trasporti del giubilo le esuberanti espressioni, che esclamano al cielo stesso; perchè non ci ha più sollecitamente affrettato l'arrivo di tanta felicità?

Vorrebbe questo paese un immenso potere, per formar tributi, e doni degni d'esser offerti alla grandezza d'un Cesare; ma il paese non grande, e nelle circostanze del suo esaurimento, per la grandezza di Cesare

re non trova in se da offerire, che la fermezza della sua fedeltà naturale, della sua Cattolica Religione, e del suo amorevole universale commovimento sino alle lagrime della maggior tenerezza.

Egregio Sig. Barone, siate il ricevitore, ed il nobile testimonio degl'ingenui sentimenti, che il Presidente di questo Consiglio Centrale vi espone a nome dello stesso, ed anco a nome di questo paese, e di tutto il dipartimento, di cui ne conosce l'indole, e che per fedeltà naturale, per religione, e per genio sarà inseparabile dalla Augusta Corona, che nella Giustizia, nell'Ordine, e nella Clemenza delle sue leggi è contemplata, venerata, ed amata come fonte d'ogni bene, ed in conseguenza come vera immagine della Divinità.

Belluno 21. Gennaio 1798.

Antonio Agosti Presidente.

*Simon Ostoja Segr.*

LA

L A

## MUNICIPALITA' PROVVISORIA

### DI BELLUNO.

**E**ssendo creditrice la Cassa Nazionale di rilevante summa verso molti difettivi di Gravezze, di Campatici e di altre imposizioni, e così pure di Dazj, e rendite Patrimoniali della Comunità; e non comportando le occorrenti spese giornaliere ulterior dilazione, si fa noto ad universale intelligenza, Che a qualunque pubblico debitore, che non soddisferà al proprio debito, entro il termine di giorni otto, sarà spedito, colla intelligenza dell' Illustriss. Sig. Barone de Cordon Capitanio, e Comandante di questa Provincia, uno o più Soldati in Tansa, colla mercede di L. 4. al giorno, a carico de' debitori, sino a tanto, che avranno effettuato l'intero pagamento, col protestò, che in caso di non creduta insistenza, si prenderanno delle più forti misure, onde costringere i renitenti a supplire al loro debito.

E

E il presente sarà stampato, e pubblicato  
in questa Città, e Territorio.

Belluno dal Palazzo della Municipalità li  
22. Gennaro 1798.

( F. Frigimelica Presidente.

*Giacomo Alpago Seg.*

*Vidi, e confermo BARONE DE CORDON  
Capitano e Comandante della Provincia di Bel-  
luno.*



L A

**MUNICIPALITA' PROVVISORIA  
DI BELLUNO.**

**D**I commissione dell' Illustriss. Sig. Ba-  
rone de Cordon, Capitano Comandante in  
questa Città, e Provincia, restano sospesi gl'  
Incanti de' Beni de' Luoghi Pij, enunziati col  
Proclama 18. corrente, sino a nuovo ordine,  
che sarà pubblicato a notizia universale.

Restano in conseguenza sospesi i pagamen-  
ti,

ti, che scadessero in questo frattempo verso i pubblici creditori, senza pregiudizio però delle loro azioni, che anzi si confermano, come è di giustizia.

E il presente sarà stampato, e pubblicato,

Belluno li 23. Gennaio 1798.

( F. Frigimelica Presidente .

*Giacomo Alpago Seg.*

*Vidi, e confermo BARONE DE CORDON  
Capitano, e Comandante della Provincia di Belluno.*



L A

MUNICIPALITA' DI BELLUNO

E P E R E S S A

LA SOPRAVEGLIANZA ALLA SANITA',

**I** Gelosi riguardi di Sanità eccitano sempre più la Sopraveglianza nostra ad apporre i più validi ripari al pertinace contagio, che ripullulato in questa Provincia va dilatando-  
vol. 4. N.º XXXVI. N n si



si a devastarla degli animali bovini, prima sorgente dei Nazionali prodotti.

Per impedirne perciò più possibilmente il proseguimento siamo venuti in deliberazione di promulgare le seguenti discipline.

I. Resta proibito da oggi in avvenire a qualunque Contadino di transitare da Villa a Villa, da Luogo a Luogo, da Stalla a Stalla con animali tanto sciolti, che sotto il carro, quando non sia munito di apposita licenza di questa Sopraveglianza, la quale non verrà rilasciata se non con la scorta di giurate fedi dei rispettivi Deputati alla Sanità dei Luoghi, le quali assicurino, che nei viaggi, condotte, o passaggi, di cui venisse ricercato il permesso, non si avvicineranno ad altri Luoghi, o Stalle sospette.

II. Perciò a preservazione dei bovini sani, e per meglio garantirsi dal pericolo della dilatazione del contagio, resta assolutamente proibito di condurre animali ai Mercati, e alle Fiere sì della Città, che del Territorio sino a nuove deliberazioni.

III. E perchè alla necessità di usar giornalmente del servizio dei Buoi non può essere negata qualche eccezione alla Legge; sarà permesso un tale servizio anche senza la preventiva licenza solo per condur legna, letame, o simili, ma nei circondarj di quelle Ville, o di quelle Abitazioni, in cui non sia palesato sospetto alcuno del circolante con-

ta-

tagio senza inoltrarsi, ed avvicinarsi nei luoghi sospetti.

IV. Se i bisogni frattanto della Città rendessero indispensabile l'uso dei carri, verranno rilasciati gli ordini a quei Comuni solamente, che sono liberi da sì compassionevole fatalità.

V. Sia preciso dovere di ogni Deputazione delle Ville, e dei rispettivi Giurati, e Pubbliche ispezionate persone sotto le pene più rigorose di portare a questo Ufficio qualunque disubbidienza tanto agli ordini presenti, come a quelli già in addietro emanati tendenti all'inviolabile sequestro degli animali attaccati, o sospetti; nel mentre che rinnoviamo nelle forme più risolte il precetto medesimo di sequestro anche sopra gli animali delle stalle non infette, che si trovassero o nelle Ville, o in vicinanza delle altre stalle attaccate. E un tal ordine di sequestro abbraccerà unitamente i custodi, e governatori degli animali stessi, e si estenderà non meno sugli animali minuti, ai quali tutti, niun eccettuato, verranno somministrati i necessarj alimenti, ed acqua entro le proprie stalle, colla avvertenza di non servirsi pe' l'alimento dei sani di quelle pasture, che fossero state prima custodite sopra stalle infette, o in situazione vicina alle stesse; e guardandosi, nel levar l'acqua dai pozzi, e dai fonti, di servirsene di quei

vasi, coi quali viene prestata l'acqua agli animali.

VI. Sarà parimente vietato a qualunque persona, uomini, donne, e fanciulli, di passare da stalla a stalla sotto qualsivoglia pretesto, e così di alloggiare in esse stalle persone forestiere, onde tener lontana per quanto si può ogni pericolosa comunicazione, che pur troppo dilarò sin oggi il fatale contagio.

VII. Quelli che si prestano alla cura degli ammalati, e passano a levar le pelli agli aggravati dal male, o in qualunque altro modo pongono le mani in simili carni, si terranno sempre mondi, e puliti in tutta la persona, e si guarderanno colla più scrupolosa gelosia di non avvicinarsi ad altri animali sani, e ad altre persone del Contado colle medesime vesti imbevute colle particelle contagiose capaci a comunicarne le malattie: e perciò per evitarne maggiormente il pericolo, restano tali persone dispensate di portarsi ad ascoltare la Messa anche nei giorni di festa; avendone avuta la permissione da Monsig. Illustr. e Reverend. nostro Vescovo di Belluno.

VIII. Resta comminata la pena di fiorini n.º 20. per tutti quelli, che sebbene muniti della licenza di questo Ufficio di poter vendere qualche animale ammalato, si prenderanno l'arbitrio di venderlo ai pubblici  
Ma-

Macellaj per esitarne quindi le carni sotto la categoria, ed al prezzo medesimo delle sane: intendendosi soggetti alla pena sunnominata anche que' Macellaj stessi che fossero scoperti contraffattori dell' articolo presente. Verranno perciò, a togliimento di ogni disordine, scannati al Macello della Piazza del Palazzo, e vendute tali carni sulla piccola Piazza così detta Mercato ai prezzi che verranno fissati dalla Deputazione Sopravegliante ai Viveri.

IX. Si commette che sieno seppelliti gli interiori, le teste, e le budella di quegli animali, che venissero ammazzati colla licenza di poterli insaccare, o salare.

X. Richiamando finalmente alla primitiva osservanza il Decreto di questa nostra Municipalità del giorno 10. Settembre prossimo passato si rinnova la proibizione di ammazzare vitelli, e vitelle da latte, e di estrarre dal Territorio animali di qualunque sorta sotto pena di fiorini venti tanto per li venditori, come per i compratori; qual pena sarà divisa metà al denunziante, e l'altra metà a beneficio della Cassa della Provincia. I vitelli, e vitelle da latte, che si proibiscono di ammazzare all' oggetto di rimettere al più presto le grandiose perdite che abbiamo fatte, potranno essere bensì venduti all' età di due mesi circa, cioè quando sieno al caso di alimentarsi di fieno, ed altri foraggi;  
di-

dichiarando che in mancanza di acquirenti, verranno essi comperati da questa Municipalità giusta le stime che si faranno precedere. Si eccitano in pari tempo le Municipalità Cantonali a prestarsi colla più vigile attenzione per demandarci le relative denoncie, e perchè resti in particolare osservato il presente importantissimo articolo.

Li contraffattori, o gli inobbedienti di qualunque dei soprascritti ordini nostri anderanno soggetti ai più rigorosi gastighi.

E verranno questi stampati, e divulgati nella Città, e Territorio per la loro inviolabile osservanza.

Data dall'Offizio di questa Sopravviglianza alla Sanità di Belluno li 23. Gennaro 1798.

F. Frigimelica Presidente alla Sanità.

Giacomo Zuliani Aggiunto.

Gio: Battista Dovico Aggiunto.

Francesco Alpago Aggiunto.

Giuseppe Agosti Aggiunto.

*Giulio Marozza Segr.*

*Vidi, e confermo BARONE DE CORDON Capitano e Comandante della Provincia di Belluno.*

LA

L A

MUNICIPALITA' PROVVISORIA

D I B E L L U N O ,

E P E R E S S A

LA SOPRAVVEGLIANZA AI VIVERI .

**P**ER togliere quei arbitrij, che pur troppo derivar possono dall'altrui avidità, la Sopravveglianza ai Viveri ordina nuovamente, e commette a tutti li Osti, Venditori di Commestibili, e Pistori di questa Città, e Borghi di dover esattamente osservare quanto fu prescritto nelli antecedenti Proclami, non dovendo farsi lecito gli Osti di vender vino se prima non sia limitato, ed affisso il Bolettone all'arnaso, e sempre con giuste misure; ed osar non dovendo li Botteghieri, e Venditori di Commestibili vender dei generi, che eccedono li prezzi che verranno di tratto in tratto, secondo il bisogno, stabiliti nelle Tariffe; e così pur li Pistori vender pane di cattiva qualità, o di scarso peso, in pena a' contraffattori di L. 31 : — da esser irremissibilmente levata a cadauno toties quoties &c., ed applicata la metà all'  
Ospi-

Ospitale, e l'altra metà alla Cassa Nazionale che tanto &c.

Ed il presente dovrà essere stampato, pubblicato, ed affisso ai luoghi soliti ad universale notizia, acciocchè riportar abbia l'invio- labile sua esecuzione.

Belluno li 26. Gennaro 1798.

F. Prigimelica Presid. della Municipalità.  
Giuseppe S. Martini  
Luigi S. Martini

*F. Mazzocchi delle Biave Seg.*

*BARONE DE RIESE Maggiore Comandante.*



L'AULICO GOVERNO  
CENTRALE PROVVISORIO  
BELLUNESE, e FELTRESE.

**I**N conseguenza di un ordine Generale indicato a quest'Aulico Governo dall'Inclito Cesareo Regio Militare Comando delle Provincie di Belluno, e di Feltre in lettera del

del giorno d'oggi; si fa pubblicamente sapere.

I. Che la Milizia, o Guardia Civile, ossia Nazionale è totalmente disciolta, tanto in questa Provincia, quanto in quella di Feltre; sicchè dal giorno d'oggi resta vietato a qualunque, che vi si trovava in qualità di Ufficiale, o di altra carica, vestire l'uniforme, ossia l'onorifico di tale Guardia, o Milizia; dovendo inoltre essere depositate le loro Armi, e Munizioni nel Palazzo di questo Aulico provvisorio Governo, previo avviso all'ufficio del Governo medesimo, e ciò per quanto riguarda alle Guardie del circondario della Provincia Bellunese, e per quelle poi della Provincia Feltrese dovranno essere depositate alla Municipalità di quella Città; e della pronta esecuzione del presente ordine dovrà essere ragguagliato questo Governo con la nota del numero, e qualità dell'Armi, e Munizioni depositate.

II. Esigendo il buon ordine, e le circostanze, un sommo riguardo sulla censura delle Gazzette fino al momento, che sarà regolata una commissione sopra questo oggetto, viene per ordine di Sua Eccellenza Co: Wallis General d'Artiglieria Comandante le Truppe Austriache nelle Venete Provincie, significato a questo Aulico Governo Centrale con sua lettera allo stesso diretta in data 25. Gennaro prossimo decorso, pref. 4. N.º XXXVII. O a scrit-



scritto, chè siano avanti la loro stampa sottoposte alla censura, ed imprimatur del Comandante delle Truppe Imperiali delle Provincie di Belluno, e di Feltre.

Restano parimenti proibite tutte le Gazzette Forestiere venienti dalle Repubbliche Francese, Olandese, e Cisalpina; sopra di che s'incaricano severamente tutti gli Offizj delle Poste, e di tutti i luoghi destinati per distribuire l'istesse Gazzette, e darle alla luce al pubblico, di osservare scrupolosamente dal giorno d'oggi la soprascritta assoluta proibizione.

Ed il presente sarà stampato, accompagnato, e pubblicato ovunque occorre per la esatta inalterabile sua esecuzione.

Data in Belluno dal Palazzo della residenza dell'Aulico Governo Centrale provvisorio il primo Febbraro 1798.

Antonio Agosti Presidente.

*Simon Ostoja Segretario.*

IN.

## INVITO PUBBLICO

**D**Esiderosa questa Municipalità di dare nuovamente un attestato dell'universale esultanza pel felicissimo avvenimento dell'Imperiale, Reale Austriaco Governo, e della stima, e rispetto dovuto alla Ufficialità di Guarnigione in questa Provincia, ha stabilito un pubblico Veglione nel Teatro nella sera del dì 4. corrente Domenica prossima ventura, che avrà principio ad un' ora di notte.

Il numeroso concorso sarà un nuovo contrassegno del comune giubilo: la decenza del vestiario, un nastro nero sul braccio sinistro per le donne, e sul capello pegli uomini saranno li necessarj distintivi, senza quali non verrà ammessa persona al circolo.

Belluno dal Palazzo della Municipalità  
li 2. Febbraro 1798.

F. Frigimelica Presidente.

G. B. Trois Segretario.  
Oo 2 L'AU-

L' A U L I C A  
MUNICIPALITA' PROVVISORIA  
D I B E L L U N O .

**N**ON essendo permesso ad alcuno di vestir abito d' Uniforme, eccettuati quelli, che ne avessero ottenuto il privilegio dalle rispettive Corti, si fa universalmente sapere, che non vi sia Persona, che ardisca di vestire arbitrariamente l' Abito Cisalpino, e Francese; restando particolarmente proibito di portare sul colore Bleu, e Verde le mostre rosse.

Verrà in conseguenza arrestato, e consegnato al Militare Comando delle Provincie di Belluno, e Feltre qualunque osasse trasgredire al presente Ordine, che sarà stampato, e pubblicato in questa Città, e Distretto per l'inalterabile sua esecuzione.

Belluno dal Palazzo della Municipalità  
li 9. febbrajo 1798.

Giovanni Trois Presidente.

G. B. Trois Segr.  
L'AU-

L' A U L I C A  
MUNICIPALITA' PROVVISORIA  
D I B E L L U N O

Fa universalmente intendere, e sapere:

**C**He essendo una sola la Cassa Nazionale, in cui devono versarsi tutte le pubbliche Rendite, devano pure d'ora innanzi eseguirsi li contamenti delle Entrate Patrimoniali di questa Città, Dazj, Affittanze, ecc. direttamente nella Camera Nazionale, sola autorizzata dal dì primo di GENNAJO prossimo decorso a rilasciare le relative ricevute a' pubblici debitori.

Ed. il presente sarà stampato, pubblicato, e trasmesso alle Municipalità Cantionali ad universale notizia.

Belluno dal Palazzo della Municipalità li  
9. Febbrajo 1798.

Giovanni Trois *Presidente*.

G. B. Trois *Segretario*.

L'AU-

L' AULICO GOVERNO  
CENTRALE PROVVISORIO

*Di Belluno, Feltre, e Cadore.*

Per commissione di questo Inclito, Cesareo, Regio, Militar Comando, si fa pubblicamente sapere, e si stabilisce, ed ordina quanto segue:

**L'** Incertezza, e l'inesattezza finora corsa nel ragguagliare le Monete Imperiali colle Venete ha prodotto non pochi motivi d'alterazione, e di risse particolarmente all'occasione di Cambj fra 'l minuto popolo, ed il Soldato. A togliimento però di simili inconvenienti per quanto è possibile nel presente momento fissiamo, come qui sotto, una interinale Tariffa, la quale servirà di norma fintantochè da una autorità superiore venga stabilita una solida determinazione.

Sovrana—————L. 69:—

Ongaro Imperiale————L. 23:—

Da tre Karantani————L. —: 5

Petizza—————L. 1: 8

Da Karantani n. 20.—L. 1:13

Da Karantani n. 12.—L. 1:—

Da Karantani n. 10.—L. —:16 6

Da

( 295 )

Da Karantani n. 7.—L. —11 6  
Crosone—————L. 11: 6  
Tallero Imperiale——L. 10:—

Belluno 12. Febbraro 1798.

Andrea Co: Miari Presidente.

*Mario Doglioni Segr.*



L' AULICO GOVERNO  
CENTRALE PROVVISORIO

SEDENTE A BELLUNO.

**I**N esecuzione degli ordini di Sua Eccellenza Conte di Vallis Comandante Generale dell'Armata d'Italia ec. ec. pervenuti a questo Governo con Proclami dell' Eccellenza Sua in data 6. Febbraro corrente , restando per Sovrana volontà sciolto , e soppresso non solo questo Governo Centrale , ma tutte le Municipalità , Comitati , ed altri Corpi in essi Proclami indicati , e derivando da ciò il dovere di provveder che il tutto succeder debba secondo li metodi necessarj del buon ordine , e della cautela , onde prevenir massime qualunque minima distrazione di publi-

bliche carte , libri , registri , e qualsivoglia altro documento , esistenti appresso non solo di questo Governo , ma di tutte le Municipalità , Comitati , ed altri Corpi che cessar devono dalle loro mansioni , questo Governo Centrale

## DECRETA

I. Che siano immediatamente destinati due soggetti di questo Corpo li quali debbano dalli due Segretarj del Corpo medesimo ricevere in consegna con esatto Inventario tutte le carte , libri , documenti ecc. suenunciati esistenti nell' Ufficio della Segreteria di questo Corpo sino dal momento della sua istallazione , rilasciando a' Segretarj stessi la corrispondente ricevuta a loro cauzione ; indi siano li documenti antedetti portati alla Cancellaria di questa Magnifica Comunità , e consegnati al Cancellier della stessa , da cui dovrà esser pure rilasciata la competente ricevuta , e custoditi in seguito alle ulteriori Sovrane deliberazioni ; e ciò dovrà essere eseguito , e compito entro il Lunedì prossimo venturo sarà li 19. corrente : Dichiarandosi che li due soggetti destinati all' effetto suindicato sono li Nobili Signori Conte Antonio Agosti , e Gio: Francesco Franzoja .

II. Dovranno essere spediti con il presente Decreto due esemplari almeno degli ordini

dini antedetti di Sua Eccellenza Conte di Wallis alla Municipalità Centrale di Belluno, ed a tutte le Municipalità Cantionali di questa Provincia, essendo stato ciò già eseguito per la Provincia di Feltre, e di Cadore da questo Inc. Ces. Reg. Comando Militare, acciò diano una pronta esecuzione, restano incaricate le Municipalità stesse di prendere pur esse tutte le necessarie misure, onde siano bene custodite anco tutte le carte, libri, registri, e documenti appresso le suddette esistenti; formando esse pure un'inventario esatto, e trasmettendo alla Cancelleria di questa Magnifica Comunità una copia del medesimo; ed intanto dovranno subito essere affissi gli antedetti Proclami a pubblica vista.

Resta pure ingiunto alle Municipalità Cantionali di passare alli Reverendi Parrochi a vista li annessi ordini di Sua Eccellenza Conti di Vallis prelodato riguardanti il giuramento di fedeltà per la immediata pubblicazione, e comandata esecuzione.

III. Avendo questo Inc. Ces. Reg. Militar Comando destinato il giorno di Domenica prossima ventura sarà li 18. corrente perchè sia prestato nelle sue mani il giuramento di fedeltà, perciò resta avvertito ogni pubblico Corpo di questa Città tanto Ecclesiastico, che Secolare di detta fissata giornata, onde adempiere il contemplato oggetto

vol. 4. N.º XXXVIII. Pp nel.



nelle forme , ed a senso del Proclama riguardante tale atto di fedeltà , e doverosa sudditanza; con avvertenza pure , che per lettera di questo Ces. Reg. Militar Comando , dovrà tale atto essere prestato da Ecclesiastici non delegati da alcun Corpo , da Ecclesiastici delegati da qualche Corpo Ecclesiastico , e dalle persone delegate dai Corpi pubblici , e Collegi esistenti nella Città , e Distretto.

Ed il presente fu preso a pieni voti , e dovrà però essere stampato , e spedito con sopramansione a tutti li Corpi suindicati per la sua pronta osservanza.

Belluno 13. Febbraro 1798.

Andrea Co: Miari Presidente .

*Mario Doglioni Segretario.*



MOLTO REV. PARROCO.

**L**N esecuzione dell' Inclito Cesareo Regio Militar Comando di questa Provincia , arrivato jeri sera alla Cancelleria di questo Magnifico Maggior Consiglio , resta ingiunto a Lei Rev. Parroco di . . . .  
di dover , sotto grave responsabilità , portarsi per  
per

per Domenica prossima mattina, sarà li 18. corrente, in questa Città di Belluno a prestare il giuramento di Fedeltà, e Sudditanza alla Cesarea, Regia, Apostolica Maestà dell'Imperadore **FRANCESCO II.** nostro Sovrano; avvertendola, che se si trovasse ammalata, o legittimamente impedita, potrà spedire a tale oggetto in sua vece altra persona munita della competente faoltà; ed in seguito poi in relazione ai Proclami 6. Febbraro corrente già spediti potrà ricevere il giuramento dalli di Lei Parrocchiani, secondo il metodo enunziato dai Proclami medesimi; e le auguriamo dal Cielo le più compite felicità.

Belluno dalla Cancellaria del Magnif. Maggior Consiglio 15. Febbraro 1798.

K. Campana Console Anziano, e Coll.

IN NOME DEL MAGNIFICO  
MAGGIOR CONSIGLIO  
DELLA CITTA' DI BELLUNO

IN CIO' DELEGATO

*Dall' Auilico Cesareo Regio General Comandò  
dell' Armata d' Italia ec.*

E PER IL CONSIGLIO MEDESIMO

LI NOBILI SGNORI DEPUTATI  
INFRASCRITTI.

**R**Epristinate dal Proclama di S. E. Co:  
di Wallis Cesareo Regio Comandante Ge-  
nerale dell' Armata d' Italia ec. ec. 6. cor-  
rente Febbrajo, e ridotte alla prima loro  
consistenza, come si attrovavano all'epoca  
del giorno primo Gennajo 1796. le Rega-  
lie, Contribuzioni, Dazj, Gabelle ec. che  
correvano sotto la denominazione di Regie  
Finanze, e delegati col Proclama istesso li  
rispettivi pubblici Corpi rappresentanti cia-  
scuna Città, e Provincia di assumere prov-  
visoriamente, attese le circostanze del mo-  
mento, l' amministrazione di tali Regie Fi-  
nanze; ha creduto di sua incombenza questo  
Ma-

Magnifico Maggior Consiglio d'incaricare gli infrascritti Individui del suo Corpo a prestarsi dietro le commissioni loro ingiunte per istabilire interinalmente quei provvedimenti, che fossero opportuni, onde dar mano a tale importantissimo oggetto; e perciò li commissionati medesimi col tenor del presente fanno pubblicamente intendere, e sapere.

Che comprendendosi sotto la categoria di Reg. Fin. li Dazj, e Gabelle, che seguono

Dazio Pestrin di Città, e Territorio del Piano.

Dazio Pestrin del Capitaniato d'Agordo.

Dazio Pestrin del Capitaniato di Zoldo.

Dazio soldo per lira Carni.

Dazio Ducato per Botte.

Dazio Vino al minuto d'Agordo.

Dazio Vino per terre aliene.

Dazio Istrumenti, e Testamenti.

Dazio Panni, e Rasse.

Dazio Pelli, e Curami.

Tansa d'Industria.

Quintello, ossia Imposizione del 5. per 100. sopra le eredità.

Devano li detti Dazj, e Gabelle tutte essere da cadauno pontualmente ed interamente pagate secondo i casi, ed a norma delle Leggi, Provisioni, e discipline, che vigevano  
all'

all'epoca del giorno primo Gennajo 1796.; appresso, e nelle mani di chi aveva la facoltà, ed incombenza di esigerli all'epoca medesima sotto le pene tutte comminate a' trasgressori colle suddette Leggi; e discipline:

Ed il presente sarà stampato, pubblicato, e diffuso in questa Città, Territorio, e Capitaniati, acciò nessuno possa allegare ignoranza. Che tanto &c. In quorum &c.

Belluno dalla Cancellaria del Magnifico  
Maggior Consiglio 19. febbrajo 1798.

Francesco Piloni Deputato.

Antonio Agosti Deputato.

Damiano Miari Deputato.

*Gio: Alpago Canc. della Magnif. Città;  
e Maggior Consiglio.*

LA

## LA REGIA

## COMMISSIONE CAMERALE.

**I**nstituita da provvidi oggetti l'Arte de' Piloti d'Istria preciso dover dei quali si è quello di condurre appunto in Istria li Pubblici Legni, e di colà sino alle foci del Porto di Venezia anche li Mercantili, incombe parimenti agli Ammiragli di Lido, e Malamocco, che sono tratti dal Corpo dell'Arte medesima l'esercitare lo stesso Uffizio nel lor Ingresso, e Sortita per li tortuosi interni Canali di Venezia sino fuori del Porto tanto verso li pubblici, che li privati Bastimenti.

Importando quindi, che per ritrarne li contemplati effetti, si mantenga nel più esatto suo adempimento il geloso esercizio di quest'utile Professione, richiamate vengono alla più severa osservanza le Leggi tutte, e Discipline contenute sopra questo argomento nel Vegliante Codice di Marina. Sarà pertanto peculiare incarico del Gastaldo di detta Arte di sopravvegliare attentamente, onde nelle forme, che erano usitate in addietro niente manchi al buon servizio delli Navigatori, li quali corrisponder loro dovranno le consuete mercedi, ed in quelle

stes-

stesse misure, che si sollevano praticare nell' anno 1796.

Verrà a quest' effetto diffuso il presente Editto a pubblica notizia, e ne saranno consegnati varj esemplari al predetto Gastaldo per lume de' suoi Subalterni, onde non possa in alcun tempo essere addotto pretesto d'ignoranza in argomento tanto interessante la sicurezza della pubblica, e privata Navigazione.

Venezia dalla Regia Commissione Camera-  
le li 8. Maggio 1798.

( *Francesco Donado* Presidente della Regia  
*Commissione Camerale* .

**Antonio Bellato** Segr. Reg.

**SOM.**

# SOMMARIO

## STORICO-CRONOLOGICO

DELLE CARTE PUBBLICHE CONTENUTE  
NEL TOMO QUARTO.

V E N E Z I A,

1798.		
Aprile .		Pag.
29	<i>Essendosi riconosciuta ec. Proibita l'estrazione dei grani sotto pena di confisca dei generi; e loro prezzo per li magazzini militari</i>	3
30	<i>Essendo essenzialmente necessario ec. Prescrizioni in materia di epizootia</i>	102
Maggio .		
1	<i>Da riscontri ec. Sospeso il libero commercio coll'isola di Corsica per riguardi di sanità, e assoggettate a giorni ventuno di contumacia le barche di là provenienti</i>	5
—	<i>Ingrate notizie portano ec. Sospeso il libero commercio colle Bocche di Cattaro, Castelnuovo, Budua, Curzola, e State di</i>	
vol. 4.	N.º XXXIX.	Qq Ra-



V E N E Z I A .

1798.

Maggio.

- Ragusi per motivi di sanità;  
e contumacia di giorni quattor-  
deci stabilita alle imbarcazioni  
di là provenienti 7
- 2 *Che essendo dell'ultima importanza ec.*  
Reo di lesi riguardi di Sanità  
qualunque capitano di basti-  
menti nascondesse o alterasse  
nei costituiti le circostanze di  
qualsia incontro di mare ec. 105
- 5 *Che avendo sempre a cuore ec.* Salu-  
brità de' viveri 198
- 8 *Instituita ec.* Piloti d' Istria, e Am-  
miragli di Lido e Malamoc-  
co 303
- 10 *Per questo mese di Maggio ec.* Inten-  
denze e Pro-intendenze Pro-  
vinciali per le Regie Finanze,  
Cassierati delle medesime; e  
conferma interinale degli at-  
tuali impiegati costituiti nell'  
esercizio di qualunque ramo  
finanziare 261
- 11 *Premurosa la Regia Commissione Ca-*  
*merale ec.* Debitori di Deci-  
mé, Tanse, e Gravezze invi-  
tati al sollecito pagamento, sen-  
za



C H I O Z Z A

1798.  
Marzo.

Pag.

aceto proveniente da mare per  
transito

17

Aprile.

1 *Esecutivamente ad ossequiate commis-  
sioni ec.* Nessuno ardisca dan-  
neggiar i Forti e trinceramen-  
ti territoriali

22

3 *Ripristinar dovendosi ec.* Lettera dell'  
Aulica Rappresentanza al Nob.  
Sig. Commissario Pellegrini,  
e ricerche al medesimo sulle  
nuove Autorità, a cui rinun-  
ziar il Governo, colla risposta  
riportata

23 e seg.

7 *Per esecuzione ec.* Convocazione del  
Minor Consiglio

26

8 *Essendo stato confermato ec.* Procla-  
ma del Giudice al Criminale,  
che annuncia la sua conferma  
e autorità

28

14 *Trasgredita ec.* Feste sono da santi-  
ficarsi, e come

29

21 *Chiamati colla nostra elezione ec.* Ri-  
duzione del Maggior Consiglio  
fissata al giorno 25. e lette-  
ra del Nob. Regio Commissa-  
rio Pellegrini che stabilisce il  
Giu.

C H I O Z Z A .

1798.		
Aprile .		Pag.
	Giudice Civile della città a presiedervi come Regio Dele- gato	32 e seg.
24	<i>Incombenzati ec.</i> Pegni da riscuoter- si nel S. Monte di Pietà	35
—	<i>Per la morte ec.</i> Cappellano del Pubblico Palazzo, e Maestro di gramatica da eleggersi	37

T R E V I S O .

1798.		
Gennajo .		
19	<i>Confermati ec.</i> Ristabilite le disci- pline sui viveri, e vietato l' uso de' boccali nelle osterie e caneve	107
27	<i>Inteso avendo ec.</i> Proclama circa al- cune aggressioni notturne, e omicidj	109
Febbrajo .		
5	<i>Avendo considerato ec.</i> Minorazione della Tariffa per il passaggio del Ponte sopra la Piave	113
8	<i>Dietro la massima presa ec.</i> Condi- zioni per l' impresario della notturna illuminazione della città.	114
	<i>Riu-</i>	

## T R E V I S O .

1798.		Pag.
Febbrajo .		
8	<i>Riuscendo omai scandaloso ec. Que-</i> <i>stuantì</i>	117
9	<i>Fa espresso ed assoluto divieto ec. Proi-</i> <i>bità alle maschere la delazione</i> <i>d'armi</i>	119
24	<i>Cessate ec. Le soprintendenze di</i> <i>Sanità in alcune Pievi, devo-</i> <i>lute al Magistrato di Sanità di</i> <i>Treviso</i>	120
Marzo .		
1	<i>Tariffa del pubblico Pedaggio del-</i> <i>la strada postale del Terra-</i> <i>glio</i>	122
7	<i>Gli osservabili ec. Sensali da biade</i>	126
13	<i>Fanno intendere ec. Debitori di dazi</i> <i>chiamati a pagare</i>	130
—	<i>Tariffa del Dazio dell' Intrade del-</i> <i>le porte di Treviso</i>	131
—	<i>Tariffa Muda Serraval</i>	132
—	<i>Tariffa Muda Bassano</i>	133
—	<i>Tariffa Muda Portó e Motta</i>	134
—	<i>Tariffa Muda Sacil</i>	135
22	<i>La frequenza ec. Ladri, e loro fo-</i> <i>mentatori minacciati di pene</i> <i>gravi</i>	136
23	<i>L' infausta epizootia bovina ec. Ordi-</i> <i>ni e pene circa animali</i>	143
	<i>Die-</i>	

## T R E V I S O .

1798. Aprile . . .	Pag.
1 <i>Dietro alla tanto bramata sicurezza ec. Attenzioni che devono avere i proprietarj e custodi d'animali</i>	146
2 <i>Per incontrare ec. I parrochi delle ville devono dar la nota dei Francesi che vi si ritrovano</i>	147
3 <i>E' ferma e risoluta intenzione ec. Prescrizioni per la pubblica tranquillità, per la pulitezza delle strade, per il caso d'incendj ec.</i>	149
5 <i>Essendo corso ec. Maggiore spiegazione del Proclama 3. Aprile circa il rispetto dovuto alle chiese</i>	154
10 <i>Il metodo salutare ec. Capitoli e prescrizioni circa pascoli sui monti</i>	155
— <i>Mancate colle Municipalità ec. Nuovi Sopraintendenti alla Sanità nelle Pievi di Quero, Valdobiadene, e Soligo</i>	39
11 <i>Costante il Magistrato ec. Birbi, questuanti, vagabondi, contastorie ec.</i>	42
12 <i>Destinati ec. Dazio Macina</i>	164

Co-

## F R E V I S O .

1798.		Pag.
Aprile .		
12	<i>Conoscendo questa Deputazione ec. Proibito il trasporto di commestibili in altri territorj</i>	46
—	<i>Coll' oggetto plausibile ec. Ispettori sul riattamento delle strade</i>	160
—	<i>Dovendosi in ordine ec. I Parrochi devono presentare la nota degli esercenti arti liberali e meccaniche</i>	163
13	<i>Rendono noto ec. Non si può fumar tabacco nelle pubbliche strade sotto pena di arresto</i>	48
14	<i>Eccitati dai molteplici oggetti ec. Purezza delle pubbliche acque, nettezza delle strade di A-solo</i>	174
16	<i>Dovendo generalmente ec. Discipline per le Dogane, e Cedulae esistenti nelle città, castella, e luoghi della provincia</i>	49
—	<i>Fino dalla prima ec. Argini dell' Acquidotto la Brentella</i>	183
21	<i>Desiderosi di prendere ec. Chi ha azioni creditorie verso il Pubblico presenti le polizze al casiere della città</i>	55
—	<i>Scorgendo necessario ec. Sovrane di giu-</i>	

T R E V I S O .

	Pag.
1798, Aprile .	
giusto peso equiditate alla somma di lire sessantaotto, e soldi quattro	188
22 Il R. I. Generale Governo ec. Regio Delegato alla Polizia della provincia	189
24 Essendo necessario ec. Nota de' Forestieri	191
26 Fanno pubblicamente intendere ec. Foglia dei Moreri proposta in affitto	192
29 Per ordine dell' Imperiale Regio Comando ec. Secondo incanto per un anno al maggior offerente dell'erbe del Prato della Fiera, non che delle fosse, e dei rampari	56
30 Costante il nostro zelo ec. Rischiarezioni di alcuni Articoli delle Cesaree Proclamazioni 6. Febbrajo e 31. Marzo	194
Maggio .	
7 Unita la Conferenza Provinciale ec. Quattro proposizioni prese con ballottazione	228



## VICENZA.

1798.		Pag.
Febbrajo .		
6	<i>Intesa la lettura ec.</i> Condanna di Fiorindo dal Grande ai pubblici lavori per anni uno per furto	199
9	<i>Si cita ec.</i> Battista Massagrande citato a difendersi da un processo di furto e personali offese	201
—	<i>D'ordine di Sua Eccellenza ec.</i> Prescrizione sull' uso della Maschera	203
16	<i>Non dovendosi tollerare ec.</i> Vendita delle carni secondo il calamiere 28. Novembre 1797.	204
—	<i>Volendo la pubblica autorità ec.</i> Nota precisa de' forastieri deve prodursi da' locandieri ec.	206
Marzo .		
6	<i>Essendo stato deliberato ec.</i> Dazj caricanti Colonia e Colognese, e Finanza Tabacchi	208
25	<i>Ad oggetto di render libera ec.</i> Mondezza delle strade e piazze	209
27	<i>Avendo ec.</i> Calamiere della roba porcina	212
—	<i>Avendo ec.</i> Calamiere del butirro	215
30	<i>La Regia Delegazione ec.</i> Spese straordinarie	

V I C E N Z A .

1798.		
Marzo .		Pag.
	dinarie delle Comunità terri- toriali regolate	217
Aprile .		
17	<i>Rientrati in vigor dell' Articolo V. ec.</i> I Conti Roberti rimessi nei loro titoli e diritti feudali	58
19	<i>Avendo SS. SS. Illustriss. ec.</i> Cala- miere delle carni	219
23	<i>Pervenuto a notizia ec.</i> Prezzo , al quale i reggimenti Austriaci compreranno i fucili di loro ragione, che alcuni particola- ri acquistarono dai Francesi	60
28	<i>Instituitosi per supremo volere ec.</i> Ai 30. Aprile si aprirà il Tribu- nale d' Appello	61
29	<i>In ordine ec.</i> Proclama a' mercatanti per l'estimo del traffico della città ec.	63
Maggio .		
2	<i>Repristinati ec.</i> Proclama a' vendito- ri di farine	223
3	<i>Trasfusa ec.</i> Nuovo ordine di esibir la nota de' forastieri	224
7	<i>Troppo osservabile ec.</i> Bollette e da- zio , necessarj requisiti per la vendita del vino al minuto, e pel macello d' animali	226

V E R O N A .

1798.  
Aprile.

Pag.

- 6 *Stabilito avendo il Magnifico Collegio ec. Condizioni dell'appalto dei due pedaggi Croce-bianca, e Ponte di Villanova* 65
- 9 *Essendo spirato ec. Condizioni, dietro le quali al minor offerente si delibererà l'appalto delle carni* 69
- *Portate all'autorità superiore ec. Prezzo delle carni per tutto Aprile* 72
- 10 *Affidata a questa Deputazione ec. Prescrizioni per la continuazione del cinque per cento sopra eredità, donazioni, e legati* 74
- *Essendo contro il costume ec. Proibito lo sparare per le strade, piazze, case, e dalle finestre* 76
- 11 *Devenuto essendo ec. Tariffa del pedaggio della Croce-bianca fuori della porta S. Zeno* 77
- *Devenuto essendo ec. Tariffa del pedaggio per il ponte di Villanova* 82
- 12 *L'Illustrissimo Signor Stracka ec. Ora prefissa per rilasciare i passaggi* 87
- Ri.

## V E R O N A .

1798.

Aprile.

	Pag.
13 <i>Richiede il buon ordine ec.</i> Niuno deve esercitare gl'impieghi forrensi senza le facultà necessarie	88
— <i>Stante un Ordine ec.</i> Alloggi e carreggi per i soldati , e loro prezzo	138
18 <i>Chiamata dalla Regia Imperiale ec.</i> Chi possede terreni fuor delle mura in distanza di cinquanta pertiche , presenti le carte de' proprj titoli e possessi	90
— <i>Commette a voi ec.</i> Ordine a' Periti , e loro mercedi in caso di stime per eredità ec.	91
23 <i>Persistendo tuttora ec.</i> Debitori di gravezze ordinarie paghino entro giorni otto	92
24 <i>Emanata già col Proclama ec.</i> Providenze per i dazj	94
— <i>Piacque al Governo Generale ec.</i> Delegati sugli affari di Polizia	99
25 <i>Relativamente alle prese deliberazioni ec.</i> Divieto di acquistar armi da esteri disertori	100

B E L -

1798.		BELLUNO.	Pag.
Gennajo.			
14	<i>Caducati col rimpiazzamento ec.</i>	Deliberazioni del Consiglio di Cadore per rimpiazzare le cariche caducate per motivo dell'organizzazione francese	233
15	<i>Con quella esultanza ec.</i>	Possesso preso dalle Truppe Austriache della città di Belluno e provincia; rispetto dovuto alle medesime; Tribunali rimasti in attività; prerogative di nascita e di nobiltà ristabilite	244
17	<i>Tariffa</i>	Monete	247
18	<i>Ad oggetto ec.</i>	Vendita per Incanto d'alcuni Fondi di Luoghi Pii	249
20	<i>Che in aggiunta ec.</i>	Aggiunta al Proclama 15. Gennaro	272
—	<i>Visto il Decreto ec.</i>	Governo Centrale colli Ministri e Segretarij attuali resti fermo e in attività sino a nuove deliberazioni	275
21	<i>Alla Sacra Regia Cesarea Maestà ec.</i>	Protesta del Governo Centrale all' Illustriss. Sig. Barone de Cordon Capitanio Comandante le Truppe Imperiali	276
22	<i>Essendo creditrice la Cassa Nazionale ec.</i>	Pubblici debitori di gravez.	

1798.		B E L L U N O.	Pag.
Gennajo.			
	vezze, dazj, imposizioni ec.	minacciati se non pagano dentro giorni otto	279
23.	<i>Di commissione ec.</i>	Sospeso l'incanto de' beni de' Luoghi Pii e nunziato col proclama 18. Genn.	280
—	<i>In conseguenza ec.</i>	Guardia Nazionale disciolta, gazzette repubblicane proibite	288
—	<i>I gelosi riguardi di Sanità ec.</i>	Discipline per il contagio degli animali bovini	281
26	<i>Per togliere ec.</i>	Nuov'ordine agli osti, e venditori di commestibili	287
Febbrajo.			
2	<i>Desiderosa ec.</i>	Pubblico Veglione nella sera dei 4. in Teatro	291
9	<i>Non essendo permesso ec.</i>	Proibizione di vestir arbitrariamente l'abito Cisalpino, e Francese	292
—	<i>Che essendo ec.</i>	Le pubbliche rendite devono versarsi nella Camera Nazionale	293
12	<i>L' Incertezza ec.</i>	Interinale tariffa monetaria	294
13	<i>In esecuzione ec.</i>	Carte e registri della Municipalità si conservino	295
15	<i>In esecuzione ec.</i>	Giuramento di fedeltà	298
19	<i>Repristinate ec.</i>	Dazj e gabelle	300
<i>Fine del Tomo Quarto.</i>			

---

MOS ET LEX  
MACULOSUM EDMUIT NEFAS,

Hor. Od. 5. lib. iv.

---

*Costume e Legge*  
*il sozzo vizio infrenano,*

---







Österreichische Nationalbibliothek



+Z171205107

